SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 luglio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 giugno 2015, n. **97**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 9.862.000 per l'anno 2015 e in euro 10.740.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND JAPAN ON SOCIAL SECURITY

The Italian Republic and Japan,

Being desirous of regulating their mutual relations in the field of social security,

Have agreed as follows:

Article 1

1. For the purpose of this Agreement,

(a) "national" means,

as regards the Italian Republic,
an Italian national within the meaning of the law on nationality of the Italian Republic,

as regards Japan,
a Japanese national within the meaning of the law on nationality of Japan;

(b) "legislation" means,

the laws and regulations of a Contracting State concerning the systems specified in Article 2;

(c) "competent authority" means,

any of the Governmental organizations of a Contracting State competent for the systems specified in Article 2;

(d) "competent institution" means,

any of the insurance institutions, or any association thereof of a Contracting State, responsible for the implementation of the systems specified in Article 2;

(e) "benefit" means,

a pension or any other cash benefit under the legislation of a Contracting State.

2. For the purpose of this Agreement, any term not defined in this Agreement shall have the meaning assigned to it under the applicable legislation.

Article 2

This Agreement shall apply,

1. as regards the Italian Republic,

(a) to the following Italian pension systems:

(i) the general compulsory insurance for invalidity, old-age and survivors' pension of employed persons;

(ii) the special schemes of the general compulsory insurance for self-employed persons;

(iii) the separate scheme of the general compulsory insurance; and

(iv) the insurance systems replacing and excluding the general compulsory insurance specified in (i);

however,

this Agreement shall not apply to the non - contributory benefits which are financed wholly or partially by the national budgetary resources, and

for the purpose of this Agreement, Article 13 shall not apply to the Italian pension systems specified in (a) of this paragraph; and

(b) to the insurance system against involuntary unemployment;

however, for the purpose of this Agreement, Articles 5 to 7, paragraph 2 of Article 9, 11, 18, 19 and 21 shall not apply to the Italian system specified in (b) of this paragraph; and

2. as regards Japan,

(a) to the following Japanese pension systems:

(i) the National Pension (except the National Pension Fund);
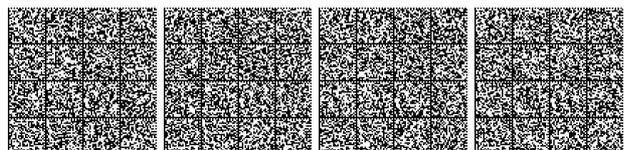
(ii) the Employees' Pension Insurance (except the Employees' Pension Fund);

(iii) the Mutual Aid Pension for National Public Officials;

(iv) the Mutual Aid Pension for Local Public Officials and Personnel of Similar Status (except the pension system for members of local assemblies); and

(v) the Mutual Aid Pension for Private School Personnel;

however, for the purpose of this Agreement, the National Pension shall not include the Old Age Welfare Pension or any other pensions which are granted on a transitional or complementary basis for the purpose of welfare and which are payable wholly or mainly out of national budgetary resources and Article 13 shall not apply to the Japanese pension systems specified in (a) of this paragraph; and

(b) to the Japanese employment insurance system concerning the unemployment benefits;

however, for the purpose of this Agreement, Articles 5 to 7, paragraph 2 of Article 9, 11, 18, 19 and 21 shall not apply to the Japanese system specified in (b) of this paragraph.

Article 3

This Agreement shall apply to a person who is or has been subject to the legislation of a Contracting State and other persons who derive rights from such person.

Article 4

Unless otherwise provided in this Agreement, the persons specified in Article 3, who reside in the territory of a Contracting State, shall receive equal treatment with nationals of that Contracting State in the application of the legislation of that Contracting State.
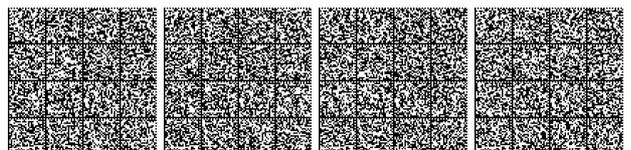
Article 5

1. Any provision of the legislation of a Contracting State which restricts entitlement to or payment of benefits solely because the person resides outside the territory of that Contracting State shall not be applicable to persons who reside in the territory of the other Contracting State. However, the foregoing shall not affect the provisions of the legislation of Japan which require a person who is aged 60 or over but under 65 on the date of the first medical examination or of death to be domiciled in the territory of Japan for the acquisition of entitlement to the Disability Basic Pension or the Survivors' Basic Pension.

2. Benefits under the legislation of a Contracting State shall be paid to nationals of the other Contracting State who reside in the territory of a third State, under the same conditions as if they were nationals of the first Contracting State who reside in the territory of that third State.

Article 6

Unless otherwise provided in this Agreement, a person who works as an employed person or a self-employed person in the territory of a Contracting State shall be subject only to the legislation of that Contracting State.

Article 7

1. Where a person who is covered under the legislation of a Contracting State and employed in the territory of that Contracting State by an employer with a place of business in that territory is sent by that employer from that territory to work in the territory of the other Contracting State, the employed person shall be subject only to the legislation of the first Contracting State as if that employed person were working in the territory of the first Contracting State, provided that the period of such detachment is not expected to exceed five years.

2. If the detachment referred to in paragraph 1 of this Article continues beyond five years, the competent authorities of both Contracting States or the competent institutions designated by those competent authorities may agree that the employed person remains subject only to the legislation of the first Contracting State.
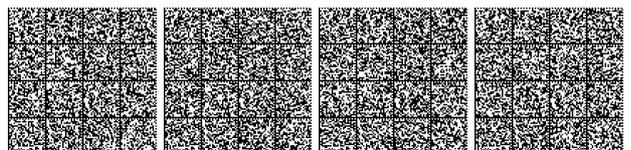
3. Paragraph 1 of this Article shall apply where a person who has been sent by his employer from the territory of a Contracting State to the territory of a third State is subsequently sent by that employer from the territory of the third State to the territory of the other Contracting State.

4. Where a person who is covered under the legislation of a Contracting State and who ordinarily works as a self-employed person in the territory of that Contracting State, works temporarily as a self-employed person only in the territory of the other Contracting State, that person shall be subject only to the legislation of the first Contracting State as if that person were working in the territory of the first Contracting State, provided that the period of the self-employed activity in the territory of the other Contracting State is not expected to exceed five years.

5. If the self-employed activity in the territory of the other Contracting State referred to in paragraph 4 of this Article continues beyond five years, the competent authorities of both Contracting States or the competent institutions designated by those competent authorities may agree that the self-employed person remains subject only to the legislation of the first Contracting State.

Article 8

Where a person works as an employed person on board a sea-going vessel flying the flag of a Contracting State and would otherwise be subject to the legislation of both Contracting States, that person is subject only to the legislation of that Contracting State.

However, where that person is employed by an employer with a place of business in the territory of the other Contracting State, that person shall be subject only to the legislation of that other Contracting State if that person resides in the territory of that other Contracting State.

Article 9

1. This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963.
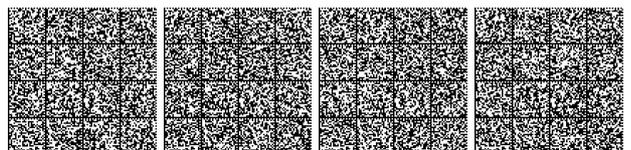
2. Subject to paragraph 1 of this Article, where any civil servant of a Contracting State or any person treated as such in the legislation of that Contracting State is sent to work in the territory of the other Contracting State, that person shall be subject only to the legislation of the first Contracting State as if that person were working in the territory of the first Contracting State.

Article 10

At the request of an employed person and an employer or a self-employed person, the competent authorities of both Contracting States or the competent institutions designated by those competent authorities may agree to grant an exception to Articles 6 to 8, paragraph 2 of Article 9 and Article 13 in the interest of particular persons or categories of persons, provided that such persons or categories of persons shall be subject to the legislation of one of the Contracting States.

Article 11

As regards the accompanying spouse or children of a person who works in the territory of Japan and who is subject to the legislation of the Italian Republic in accordance with Article 7, paragraph 2 of Article 9 or Article 10:

(a) In cases in which the accompanying spouse or children are persons other than Japanese nationals, the legislation of Japan shall not apply to them. However, when the accompanying spouse or children so request, the foregoing shall not apply;

(b) In cases in which the accompanying spouse or children are Japanese nationals, the exemption from the legislation of Japan shall be determined in accordance with the legislation of Japan.

Article 12

Articles 6 to 8, paragraph 2 of Article 9, Article 11 and Article 13 shall apply only to compulsory coverage under the legislation of each Contracting State.

Article 13

Notwithstanding any other provisions of this Agreement other than the provisions of Article 10, as regards the Italian system specified in paragraph 1(b) of Article 2 and the Japanese system specified in paragraph 2(b) of Article 2, the following provisions shall apply:

(a) where a person who is covered under the Italian system specified in paragraph 1(b) of Article 2 or the Japanese system specified in paragraph 2(b) of Article 2 and employed in the territory of a Contracting State by an employer with a place of business in that territory is sent by that employer from that territory to work in the territory of the other Contracting State, the employed person shall be subject, with respect to that employment, only to the legislation of the first Contracting State, provided that the period of such detachment is not expected to exceed five years;

(b) If the detachment referred to in paragraph (a) of this Article continues beyond five years, the competent authorities of both Contracting States or the competent institutions designated by those competent authorities may agree that the employed person remains subject only to the legislation of the first Contracting State;

(c) Paragraph (a) of this Article shall apply where a person who has been sent by his employer from the territory of a Contracting State to the territory of a third State is subsequently sent by that employer from the territory of the third State to the territory of the other Contracting State.

Article 14

1. The competent authorities of both Contracting States shall:

(a) agree on the administrative measures necessary for the implementation of this Agreement;

(b) designate, among the competent authorities or competent institutions, the liaison agencies which may communicate directly to each other in order to facilitate the implementation of this Agreement; and
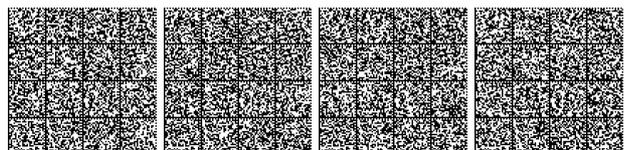
(c) communicate to each other, as soon as possible, all information about changes to their respective legislation insofar as those changes affect the implementation of this Agreement.

2. The competent authorities and competent institutions of both Contracting States, within the scope of their respective authorities, shall provide any assistance necessary for the implementation of this Agreement. This assistance shall be provided free of charge.

Article 15

1. Insofar as the legislation and other relevant laws and regulations of a Contracting State contain provisions on an exemption or reduction of administrative charges or consular fees for documents to be submitted under the legislation of that Contracting State, those provisions shall also apply to documents to be submitted in the application of this Agreement and the legislation of the other Contracting State.

2. Documents which are presented for the purpose of this Agreement and the legislation of a Contracting State shall not require legalization or any other similar formality by diplomatic or consular authorities.

Article 16

1. In implementing this Agreement, the competent authorities, competent institutions and liaison agencies of both Contracting States may communicate directly in Italian, Japanese or English language with each other and with any concerned person wherever the person may reside.

2. In implementing this Agreement, the competent authorities, competent institutions and liaison agencies of a Contracting State may not reject applications or any other documents for the reason that they are written in the language of the other Contracting State.

Article 17

1. The competent authorities, competent institutions or liaison agencies of a Contracting State shall, in accordance with its laws and regulations, send to the competent authorities, competent institutions or liaison agencies of the other Contracting State information about an individual collected under its legislation insofar as the information is necessary for the implementation of this Agreement
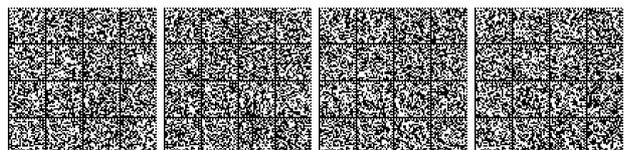
2. Unless otherwise required by the laws and regulations of a Contracting State, information about an individual which is transmitted in accordance with this Agreement to that Contracting State by the other Contracting State shall be used exclusively for the purpose of implementing this Agreement. Such information received by a Contracting State shall be governed by the laws and regulations of that Contracting State for the protection of confidentiality of personal data.

Article 18

1. When a written application for benefits, an appeal or any other declaration under the legislation of a Contracting State is submitted to a competent authority, competent institution or liaison agency of the other Contracting State which is competent to receive similar applications, appeals or declarations under the legislation of that other Contracting State, that application for benefits, appeal or declaration shall be deemed to be submitted on the same date to the competent authority, competent institution or liaison agency of the first Contracting State and shall be dealt with, according to the procedure and legislation of the first Contracting State.

2. The competent authority, competent institution or liaison agency of a Contracting State shall send the application for benefits, appeal or any other declaration submitted in accordance with paragraph 1 of this Article to the competent authority, competent institution or liaison agency of the other Contracting State without delay.

Article 19

Payments of benefits under this Agreement may be made in the currency of either Contracting State.

Article 20

Any disagreement regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Contracting States.

Article 21

Article 4 shall not affect the provisions on complementary periods for Japanese nationals on the basis of domicile outside the territory of Japan under the legislation of Japan.
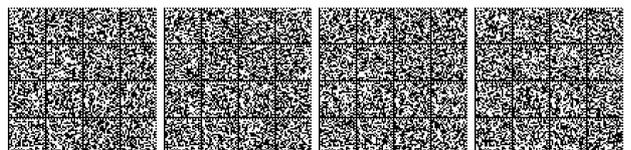
Article 22

In applying paragraphs 1 and 4 of Article 7 and paragraph (a) of Article 13, in the case of persons whose detachment or self-employment referred to in those paragraphs commenced prior to the entry into force of this Agreement, the period of such detachment or self-employment shall be considered to begin on the date of entry into force of this Agreement.

Article 23

This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which the Contracting States shall have completed an exchange of diplomatic notes informing each other that their respective constitutional requirements necessary for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

Article 24

1. This Agreement shall remain in force for an indefinite period. Either Contracting State may give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination of this Agreement. In that event, this Agreement shall remain in force until the last day of the twelfth month following the month in which the termination was notified.

2. When either Contracting State gives notice of termination of this Agreement to the other Contracting State, both Contracting States shall consult with each other in order to solve the issues which may arise from the termination of this Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome, on February 6, 2009, in duplicate in the English language.

For the Italian Republic:

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman
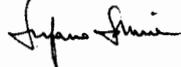
For Japan:
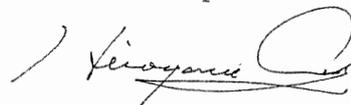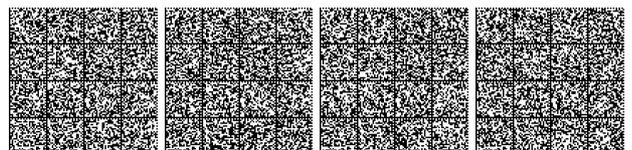
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL GIAPPONE SULLA SICUREZZA SOCIALE

La Repubblica italiana e il Giappone,

con l'obiettivo di regolare le loro mutue relazioni nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

1. Ai fini del presente accordo,

(a) "*cittadino*" significa,

con riferimento alla Repubblica italiana,

un cittadino italiano come definito dalla legge della Repubblica italiana sulla cittadinanza,

con riferimento al Giappone,

un cittadino giapponese come definito dalla legge della Repubblica italiana sulla cittadinanza;

(b) "*legislazione*" significa,

le leggi e i regolamenti dello Stato contraente relativi ai sistemi specificati all'art. 2;

(c) "autorità *competente*" significa,

ogni organizzazione governativa di uno Stato contraente competente per i sistemi specificati all'art. 2;

(d) "istituzione competente" significa,

qualsiasi istituzione previdenziale, o loro associazione dello Stato contraente, responsabile per l'applicazione dei sistemi specificati all'art. 2;

(e) "prestazione" significa,

una pensione o qualsiasi altra prestazione in denaro ai sensi della legge dello Stato contraente.

2. Ai fini del presente Accordo, ogni termine non definito all'interno dell'Accordo stesso assumerà il senso attribuito dalla legislazione applicabile.

Art. 2.

Questo accordo si applicherà,

1. per quel che concerne la Repubblica italiana,

(a) ai seguenti sistemi pensionistici italiani:

(I) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti;

(II) gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi;

(III) la gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria; e

(IV) i sistemi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria specificata in (I);

tuttavia,

questo Accordo non si applicherà alle prestazioni non-contributivi che sono finanziati completamente o parzialmente attraverso le risorse del bilancio nazionale, e

ai fini di questo Accordo, l'art. 13 non si applicherà al sistema pensionistico italiano specificato in (a) di questo paragrafo; e

(b) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

tuttavia, ai fini di questo Accordo, gli articoli dal 5 al 7, paragrafo 2 dell'art. 9, 11, 18, 19 e 21 non saranno applicabili al sistema italiano specificato in (b) di questo paragrafo; e

2. per quanto riguarda il Giappone,

(a) ai seguenti sistemi pensionistici giapponesi:

(I) la pensione nazionale (eccetto il Fondo pensionistico nazionale);

(II) l'assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati (eccetto il Fondo Pensioni per i Lavoratori Subordinati);

(III) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti statali;

(IV) il "Mutual Aid Pension" per i dipendenti degli enti pubblici locali e per gli impiegati assimilati (eccetto il sistema pensionistico per i membri delle assemblee locali); e

(V) il "Mutual Aid Pension" per il personale delle scuole private;

tuttavia, ai fini di questo Accordo, la pensione nazionale non includerà la Pensione di Vecchiaia o qualsiasi altro trattamento previdenziale che sia concesso su basi transitorie o complementari per fini assicurativi e che sia liquidabile interamente o principalmente a carico delle risorse pubbliche di bilancio e l'art. 13 non sarà applicabile al sistema pensionistico giapponese specificato in (a) di questo paragrafo; e

(b) al sistema assicurativo giapponese per l'impiego concernente le prestazioni di disoccupazione;

tuttavia, ai fini di questo Accordo, gli articoli da 5 a 7, il paragrafo 2 dell'art. 9, 11, 18, 19 e 21 non saranno applicabili al sistema giapponese specificato in (b) di questo paragrafo.

Art. 3.

Questo accordo sarà applicato ad una persona che è o è stata soggetta alla legislazione di uno Stato contraente nonché ad altre persone i cui diritti derivino da quest'ultima.

Art. 4.

Salvo quanto diversamente previsto in questo accordo, le persone specificate all'art. 3, che risiedono sul territorio di uno Stato contraente, riceveranno lo stesso trattamento dei cittadini di quello Stato contraente nell'applicazione della legislazione di quello Stato contraente.

Art. 5.

1. Qualsiasi previsione della legislazione di uno Stato contraente, che limiti la titolarità o il pagamento di prestazioni esclusivamente perché la persona risiede fuori del territorio di quello Stato contraente, non sarà applicabile a persone che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente. Tuttavia, quanto sopra menzionato non incide sulle disposizioni della legislazione del Giappone
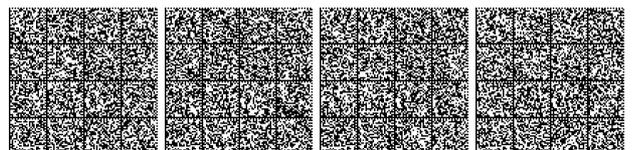
che richiedono che una persona di 60 anni o oltre ma al di sotto dei 65 anni alla data del primo esame medico o della morte, di essere domiciliato in territorio giapponese per l'acquisizione della titolarità della Pensione di invalidità di base o della pensione ai superstiti di base.

2. Le prestazioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente saranno versati ai cittadini dell'altro Stato contraente che risiedono nel territorio di un terzo Stato, alle stesse condizioni come se fossero cittadini del primo Stato contraente residenti nel territorio di quel terzo Stato.

Art. 6.

Ove non diversamente previsto in questo Accordo, una persona che svolge un'attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente sarà esclusivamente soggetta alla legislazione di quello Stato contraente.

Art. 7.

1. Qualora una persona soggetta alla normativa di uno Stato contraente, che lavora sul territorio di quello Stato contraente alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in quel territorio, sia inviata da quel datore di lavoro da quel territorio a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente, tale persona sarà soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente come se fosse impiegata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che il periodo del distacco non vada oltre i cinque anni.

2. Se il distacco di cui al paragrafo 1 di questo articolo continua oltre i cinque anni, le competenti autorità di entrambi gli Stati contraenti o le competenti istituzioni designate da quelle autorità competenti possono convenire che la persona dipendente rimanga assoggettata solo alla legislazione del primo Stato contraente.

3. Il paragrafo primo di questo articolo si applicherà nell'ipotesi in cui una persona, che è stata inviata dal suo datore di lavoro dal territorio di uno Stato contraente nel territorio di un terzo Stato, è successivamente inviata dallo stesso datore di lavoro dal territorio del terzo Stato al territorio dell'altro Stato contraente.

4. Qualora una persona che è soggetta alla normativa di uno Stato contraente e che normalmente svolge in quel territorio un'attività lavorativa autonoma, presta temporaneamente lavoro autonomo solo nel territorio dell'altro Stato contraente, quella persona sarà soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente come se quella persona stesse lavorando sul territorio del primo Stato contraente, purchè il periodo dell'attività autonoma sul territorio di un altro Stato contraente non vada oltre i cinque anni.

5. Se l'attività autonoma sul territorio dell'altro Stato contraente di cui al paragrafo 4 di questo articolo continua oltre i 5 anni, le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti o le istituzioni competenti designate da tali autorità competenti possono convenire che il lavoratore autonomo rimanga soggetto solo alla legislazione del primo Stato contraente.

Art. 8.

Qualora la persona lavori come dipendente a bordo di una nave battente bandiera dello Stato contraente e sarebbe altrimenti soggetto alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, tale persona è soggetta solamente alla legislazione di quello Stato contraente.

Tuttavia, la persona dipendente da un datore di lavoro con sede nel territorio dell'altro Stato contraente, sarà soggetta solo alla legislazione dell'altro stato contraente se risiede nel territorio dell'altro Stato contraente.

Art. 9.

1. Questo Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, o la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 di questo articolo, qualora un impiegato pubblico di uno Stato contraente o qualsiasi persona ad esso assimilata in base alla legislazione di quello Stato contraente è inviato a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente, tale persona sarà soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente come se tale persona stesse lavorando nel territorio del primo Stato contraente.

Art. 10.

Su richiesta di un lavoratore subordinato e di un datore di lavoro o di un lavoratore autonomo, le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti o le istituzioni competenti designate da tali autorità competenti possono convenire di concedere un'eccezione agli articoli da 6 ad 8, al paragrafo 2 dell'art. 9 ed all'art. 13 nell'interesse di particolari persone o categorie di persone, purché tali persone o categorie di persone siano soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti.

Art. 11.

Per quel che riguarda il coniuge o i figli al seguito della persona che lavora nel territorio del Giappone ed è soggetta alla legislazione della Repubblica italiana in conformità all'art. 7, al par. 2 dell'art. 9 o all'art. 10:

a) nei casi in cui il coniuge o i figli al seguito non siano cittadini giapponesi, la legislazione giapponese non verrà applicata nei loro confronti. Tuttavia, nel caso in cui vi sia un richiesta in tal senso da parte del coniuge o dei figli, quanto sopra detto non verrà applicato;

b) nel caso in cui il coniuge o i figli a carico siano cittadini giapponesi, l'esenzione dalla legislazione giapponese sarà determinata ín conformità con la normativa giapponese.

Art. 12.

Gli articoli dal 6 all'8, il paragrafo 2 dell'art. 9, l'art. 11 e l'art. 13 si applicheranno solo all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione di ciascuno Stato contraente.
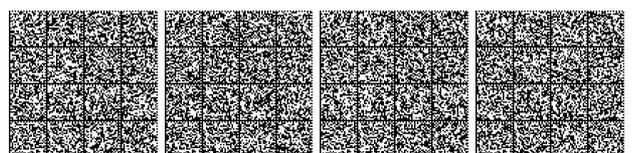
Art. 13.

Fatta salva ogni altra previsione di questo Accordo diversa dall'art. 10, riguardo al sistema Italiano specificato nel paragrafo 1 (b) dell'art. 2 ed al sistema Giapponese specificato nel paragrafo 2 (b) dell'art. 2, le seguenti clausole saranno applicate:

a. Laddove una persona che sia assoggettata al sistema italiano specificato nel paragrafo 1 (b) dell'art. 2 o dal sistema giapponese nel paragrafo 2 (b) dell'art. 2 e lavori nel territorio di uno Stato contraente alle dipendenze di un datore di lavoro la cui attività si svolge in quel territorio, sia da quel datore di lavoro inviata da quel territorio a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente, la persona dipendente sarà soggetta, per quanto riguarda quell'impiego, solo alla legislazione del primo Stato contraente, purché, questo periodo di distacco non ecceda i cinque anni.

b. Se il distacco di cui al paragrafo (a) di questo articolo prosegue oltre i cinque anni, le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti o le competenti istituzioni designate da queste autorità competenti, possono concordare che la persona dipendente resti soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente.

c. Il paragrafo (a) di questo articolo sarà applicato laddove una persona sia stata trasferita dal suo datore di lavoro dal territorio di uno Stato contraente al territorio di un Terzo Stato, e successivamente inviato dal suo datore di lavoro dal territorio dello Stato Terzo al territorio dell'altro Stato contraente.

Art. 14.

1. Le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti dovranno:

a) accordarsi sulle misure amministrative necessarie per l'applicazione di questo Accordo;

b) designare, tra le autorità competenti o le istituzioni competenti, gli organismi di collegamento che possano comunicare direttamente tra di loro per facilitare l'applicazione di questo Accordo; e

c) comunicarsi, appena possibile, tutte le informazioni relative a modifiche delle loro rispettive legislazioni nella misura in cui tali modifiche possano riguardare l'applicazione di questo Accordo.

2. Le autorità e le istituzioni competenti di entrambi gli Stati contraenti, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, forniranno ogni necessaria assistenza per l'applicazione di questo Accordo. Questa assistenza sarà completamente gratuita.

Art. 15.

1) Nella misura in cui la legislazione ed altre leggi e regolamenti rilevanti di uno Stato contraente contengano clausole su un'esenzione o riduzione dei costi amministrativi o dei diritti consolari, per documenti da presentare ai sensi della legislazione di quello Stato contraente, queste clausole saranno applicate anche ai documenti presentati in applicazione di questo Accordo e della legislazione dell'altro Stato contraente.

2) Per i documenti presentati ai fini di questo Accordo e della legislazione di uno Stato contraente non sarà richiesta la legalizzazione e nessun altra simile formalità dalle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 16.

1) Nell'applicazione di questo Accordo, le competenti Autorità, le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti possono comunicare direttamente in lingua italiana, giapponese o inglese tra di loro e con ogni persona interessata, ovunque questa persona risieda.

2) Nell'applicazione di questo Accordo, le autorità competenti, le istituzioni competenti e le agenzie di collegamento di uno Stato contraente non possono rifiutare la presentazione di richieste o di qualsiasi altro documento in ragione del fatto che essi siano scritti nella lingua dell'altro Stato contraente.

Art. 17.

1) Le autorità competenti, le istituzioni competenti o gli organismi di collegamento di uno Stato contraente, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, invieranno alle autorità competenti, alle istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato contraente informazioni su persone raccolte in conformità alla propria legislazione nella misura in cui tali informazioni siano necessarie all'applicazione di questo Accordo.

2) Salvo che sia diversamente disposto dalle leggi e dai regolamenti di uno Stato contraente, le informazioni su persone che siano trasmesse in conformità con questo Accordo a questo Stato contraente dall'altro Stato contraente saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione di questo Accordo. Tali informazioni così ricevute da uno Stato contraente saranno trattate secondo le leggi e i regolamenti di questo Stato contraente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Art. 18.

1) Qualora una domanda iscritta di prestazioni, un ricorso o qualsiasi altra dichiarazione prevista dalla legislazione di uno Stato contraente sia presentata all'autorità competente, all'istituzione competente o all'organismo di collegamento dell'altro Stato contraente che sia competente a ricevere simili richieste, ricorsi o dichiarazioni in forza della legislazione di quest'altro Stato contraente, questa domanda di prestazione, ricorso o dichiarazione sarà considerata come presentata nella stessa data all'autorità competente, all'istituzione competente o all'organismo di collegamento del primo Stato contraente e saranno gestite in conformità alle procedure ed alla legislazione del primo Stato contraente.

2) L'autorità competente, l'istituzione competente e l'agenzia di collegamento di uno Stato contraente trasmetteranno la domanda di prestazione, il ricorso o qualsiasi altra dichiarazione presentata, conformemente al
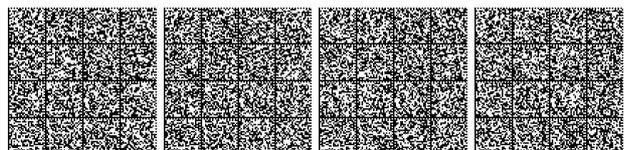
paragrafo 1 di questo Articolo, all'autorità competente, all'istituzione competente o all'agenzia di collegamento dell'altro Stato contraente.

Art. 19.

Il pagamento delle prestazioni ai sensi del presente accordo potrà essere effettuato nella valuta di ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 20.

Ciascun disaccordo riguardo l'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo sarà risolto previa consultazione tra gli Stati contraenti.

Art. 21.

L'art. 4 non inciderà sulle norme relative ai periodi complementari per i cittadini giapponesi sulla base del domicilio al di fuori del territorio del Giappone ai sensi della legislazione giapponese.

Art. 22.

Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'art. 7 e del paragrafo *a)* dell'art. 13, nel caso di una persona il cui distaccamento o la prestazione di lavoro autonomo a cui si è fatto riferimento in quei paragrafi siano iniziati prima dell'entrata in vigore di questo Accordo, il periodo di tale distaccamento o lavoro autonomo sarà considerato iniziato dalla data di entrata in vigore di questo Accordo.

Art. 23.

Questo Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui gli Stati contraenti avranno completato uno scambio di note diplomatiche con cui si informi l'altra Parte che le necessarie procedure costituzionali per l'entrata in vigore di questo Accordo sono state completate.

Art. 24.

1) Questo Accordo resterà in vigore per un periodo indefinito. Ciascuno Stato contraente può dare all'altro Stato contraente, attraverso i canali diplomatici, notizia scritta della cessazione dell'Accordo. In tal caso, questo Accordo resterà in vigore fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo al mese in cui la cessazione è stata notificata.

2) Quando uno degli Stati contraenti informa l'altro Stato contraente della cessazione degli effetti dell'Accordo, entrambi gli Stati contraenti si consulteranno al fine di risolvere le questioni che potrebbero sorgere con la cessazione di questo Accordo.

In fede di ciò, i firmatari, essendo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo.

Fatto a ...., il ...., in duplice originale in lingua inglese.

Per la Repubblica italiana

Per il Giappone

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2576):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI), in data 28 luglio 2014.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 4 settembre 2014, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), XI (Lavoro) e XII (Affari sociali).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 settembre 2014; il 1° ottobre 2014; il 25 febbraio 2015.

Esaminato in Aula il 3 marzo 2015, approvato il 4 marzo 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 1806):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 marzo 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro) e 12ª (Sanità).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 18 marzo 2015; il 6 maggio 2015.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 3 giugno 2015.

15G00109

LEGGE 18 giugno 2015, n. **98**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
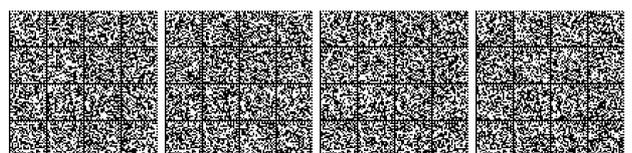
Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 490.000 per l'anno 2015 e in euro 1.719.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

ACCORDO

TRA LA

REPUBBLICA ITALIANA

E LO

STATO DI ISRAELE

SULLA

PREVIDENZA SOCIALE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, desiderando regolamentare i rapporti tra i due Stati nel campo della previdenza sociale, hanno concordato quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo:

a) «Parti Contraenti» significa lo Stato di Israele e la Repubblica italiana, di seguito indicate come Israele ed Italia;

b) «Legislazione» significa le leggi, i decreti ed i regolamenti, relativi ai sistemi della Previdenza Sociale di ciascuna Parte Contraente, specificati all'articolo 2 del presente Accordo;

c) «Autorità Competente» significa, per quanto riguarda lo Stato di Israele: il Ministro degli affari sociali e servizi sociali; per quanto riguarda la Repubblica italiana significa: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) «Istituzione» significa l'istituzione che ha la responsabilità di attuare la legislazione specificata all'articolo 2 di questo Accordo;

e) «Istituzione Competente» significa l'istituzione presso la quale la persona interessata è assicurata o che ha la responsabilità di erogare i benefici in base alla legislazione applicabile;

f) «Prestazione» significa qualsiasi pagamento in denaro, o altro beneficio in base alla legislazione definita all'articolo 2 di questo Accordo, comprendente qualsiasi somma aggiuntiva, aumento o supplemento pagabile in aggiunta a tale beneficio in base alla legislazione di una Parte Contraente, a meno che non sia diversamente specificato in questo Accordo;

g) «Periodo di assicurazione» significa un periodo di occupazione o di lavoro autonomo, o di contribuzione o residenza, come definiti o riconosciuti come un periodo di assicurazione nella legislazione in base alla quale tale periodo è stato o è considerato essere stato completato, o qualsiasi periodo similare per quanto è riconosciuto nella legislazione di una Parte Contraente come equivalente ad un periodo di assicurazione;

h) «Residenza» significa residenza abituale, che è legalmente stabilita;

i) «Soggiorno» significa soggiorno temporaneo;

j) «Familiari» significa: Le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicata dall'Istituzione Competente.

2. Altri termini ed espressioni utilizzati nel presente Accordo avranno i significati rispettivamente assegnatigli nella legislazione applicata.

Art. 2.

Campo di applicazione oggettivo

1. Il presente Accordo si applicherà alla legislazione:

A. Per quanto riguarda Israele: la legislazione sull'assicurazione nazionale (versione consolidata) 5755-1995, nella misura in cui si applica ai seguenti settori dell'assicurazione:

a) Assicurazione vecchiaia e superstiti;

b) Assicurazione invalidità;

B. Per quanto riguarda l'Italia: l'assicurazione obbligatoria generale

sull'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di questa assicurazione;

i regimi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria previsti per ciascuna categoria di lavoratori nella misura in cui si riferiscono a benefici o rischi coperti dalla legislazione indicata nell'alinea precedente.

2. Salvo quanto indicato nel paragrafo 4 di questo articolo, il presente Accordo si applicherà anche alla future legislazioni che codifichino, sostituiscano, modifichino o integrino la legislazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo.

3. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorità competenti dovranno notificarsi l'un l'altra la rispettiva legislazione nei campi della previdenza sociale indicate nel paragrafo 1. Le Autorità competenti dovranno notificarsi gli emendamenti alla rispettiva legislazione.

4. Il presente Accordo si applicherà alla legislazione che amplia o emenda l'applicazione della legislazione specificata al paragrafo 1 di questo articolo, a nuovi gruppi di beneficiari, se l'Autorità Competente della Parte Contraente interessata così decide e lo notifica a questo riguardo all'altra Parte Contraente.

5. Il presente Accordo non si applicherà alla legislazione che introduce un nuovo settore o un nuovo regime di previdenza sociale.

6. Il presente Accordo non si applica alla legislazione dei due Stati contraenti per quanto riguarda la pensione sociale e altri benefici non contributivi erogati con fondi pubblici, o relativa all'integrazione del beneficio minimo, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 13.5 e 16.4.

Art. 3.

Campo di applicazione personale

A meno che non sia diversamente previsto, il presente Accordo si applicherà a tutte le persone che sono o sono state soggette alla legislazione di cui all'articolo 2 del presente Accordo, come pure ai familiari ed ai superstiti di tali persone.

Art. 4.

Parità di trattamento

A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, le seguenti persone, mentre sono residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in base alla legislazione di tale Parte Contraente, dei suoi cittadini:

a) i cittadini dell'altra Parte Contraente;

b) i rifugiati, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Rifugiati del 28 luglio 1951 e nel Protocollo del 31 gennaio 1967 a tale Convenzione;

c) gli apolidi, come definiti nella Convenzione relativa allo Status di Persone Apolidi del 28 settembre 1954;
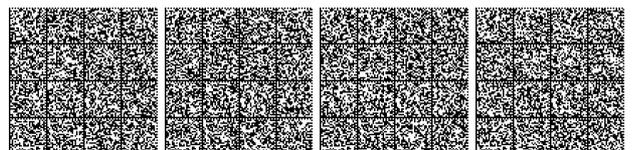
d) familiari e superstiti delle persone indicate ai sottoparagrafi da *a)* a *c)*, per quanto riguarda i diritti che ad essi derivano da tali persone;

e) per quanto riguarda la Parte Contraente italiana: i cittadini dell'Unione europea.

Art. 5.

Esportabilità delle prestazioni

A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, le pensioni ed altri benefici in denaro non saranno ridotti, modificati, sospesi o soppressi per il fatto che la persona risiede o soggiorna nel territorio dell'altra Parte Contraente.

PARTE II

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Art. 6.

Disposizioni generali

A meno che non sia diversamente previsto in questa parte

1. Una persona che svolge attività subordinata nel territorio di una delle Parti Contraenti sarà soggetta solo alla legislazione di tale Parte Contraente, a prescindere dalla Parte Contraente nel cui territorio risiede o nel cui territorio ha sede il datore di lavoro, a meno che non sia diversamente previsto in questo Accordo.

2. Una persona occupata nel territorio di entrambe le Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale risiede.

3. Una persona che è un lavoratore autonomo nel territorio di una o di entrambe le Parti Contraenti e che è residente in una delle Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente in cui risiede. Tale persona sarà trattata come se esercitasse tutte le sue attività professionali nel territorio della Parte Contraente alla cui legislazione è soggetta.

4. Le persone che non svolgono un'attività retribuita sono soggette alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono.

5. Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici o i principi generali del diritto consuetudinario internazionale riguardanti i privilegi e le immunità consolari in relazione alla legislazione specificata nel paragrafo I dell'articolo 2.

6. I dipendenti pubblici, le persone assimilate e le persone impiegate presso un'amministrazione pubblica della Parte Contraente, saranno soggette alla legislazione della Parte Contraente nella cui amministrazione lavorano, purché siano stati soggetti alla legislazione di tale Parte Contraente precedentemente all'impiego.

Art. 7.

Disposizioni speciali

1. Una persona che:

a) è impiegata da un datore di lavoro con sede nel territorio di una Parte Contraente,

b) è coperta dalla legislazione di tale Parte Contraente, e

c) viene distaccata per lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente per lo stesso datore di lavoro per un periodo non superiore a 24 mesi,

continuerà ad essere soggetta alla legislazione della prima Parte Contraente come se continuasse ad essere residente ed impiegata nel territorio di questa Parte Contraente.

2. Se il periodo di distacco, di cui al paragrafo 1, sottoparagrafo *c)* di questo articolo continua oltre i 24 mesi, le Autorità Competenti o le istituzioni competenti delle due Parti Contraenti possono concordare che il lavoratore rimanga soggetto solo alla legislazione della prima Parte Contraente per un altro periodo addizionale non superiore a 2 anni.

3. Il personale viaggiante di un'impresa di trasporti o di una compagnia aerea che opera nei territori di entrambe le Parti Contraenti sarà soggetto alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'impresa ha la sua sede legale. Se, tuttavia, il dipendente è residente nel territorio dell'altra Parte Contraente, si applicherà la legislazione di tale parte Contraente.

4. Una persona che lavora su una nave battente bandiera di una delle Parti Contraenti sarà soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente, purché la sede legale del datore di lavoro sia ubicata nel territorio della Parte Contraente. Quanto sopra si applica anche quando una nave batte bandiera di un Paese terzo, ma ha un equipaggio pagato da una società che ha la sua sede legale in una delle Parti Contraenti o da una persona residente in una delle Parti Contraenti.

Art. 8.

Eccezioni agli articoli 6 e 7

Le autorità Competenti o le istituzioni da queste autorizzate possono concordare, per iscritto, eccezioni alle disposizioni degli articoli 6 e 7 nell'interesse di alcune persone o categoria di persone.

Art. 9.

Applicazioni degli articoli da 6 a 8 ai familiari

1. I familiari che accompagnano la persona di cui all'articolo 6, paragrafo 6 e che convivono con essa, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte Contraente di questa persona.
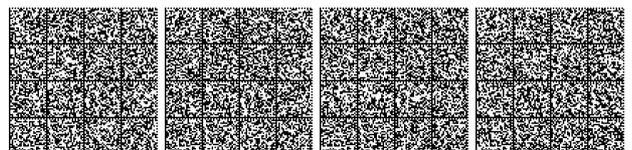
2. I familiari che accompagnano il lavoratore, di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e che convivono con lui, sono soggetti alla legislazione della stessa Parte Contraente del lavoratore.

3. In caso di accordo sulle eccezioni, ai sensi dell'articolo 8, alle disposizioni degli articoli 6 e 7, le persone che accompagnano il lavoratore e che convivono con lui, sono soggette alla legislazione della stessa Parte Contraente per quanto riguarda le eccezioni che sono state concordate.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicheranno se il familiare è soggetto alla legislazione dell'altra parte contraente in base al proprio impiego.

Art. 10.

Contributi assicurativi

I contributi assicurativi relativi ad una persona coperta dal presente Accordo, dovranno essere versati in conformità alla legislazione della Parte Contraente a cui tale persona è soggetta, secondo il presente Accordo.

PARTE III

DISPOSIZIONI SPECIALI
RIGUARDANTI LE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

Capitolo I

Pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti

Art. 11.

Erogazione delle pensioni

A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, quando erogano le pensioni sulla base di questo Accordo, le istituzioni competenti delle Parti Contraenti applicheranno le loro rispettive legislazioni.

Art. 12.

Periodi assicurativi inferiori a dodici mesi

1) Quando la durata complessiva dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti è inferiore a dodici mesi e quando, sulla base unicamente di tali periodi, non esiste alcun diritto a pensione in base a tale legislazione, l'Istituzione della Parte interessata non sarà vincolata ad erogare una pensione relativamente a tali periodi.

2) Nei casi di cui al paragrafo 1 di questo articolo, l'Istituzione Competente dell'altra Parte Contraente dovrà tener conto di questi periodi per l'acquisizione, il mantenimento e il recupero del diritto alle prestazioni, come pure per la determinazione dell'ammontare, come se tali periodi fossero stati completati in base alla legislazione che essa applica.

APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELLO STATO DI ISRAELE

Art. 13.

Pensione di vecchiaia e superstiti

1. Quando un cittadino di una Parte Contraente o una persona indicata all'articolo 4 da *b)* a *d)* dell'Accordo è stata assicurata nello Stato di Israele, ma non ha periodi di assicurazione sufficienti nello Stato di Israele per aver diritto ad una pensione di vecchiaia o ai superstiti, i periodi di assicurazione completati in base alla legislazione dell'Italia saranno presi in considerazione per quanto non si sovrappongano ai periodi di assicurazione maturati in Israele. L'Istituzione Competente israeliana dovrà tener conto unicamente dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione dell'Italia dopo il 1° aprile 1954.

2. Se il beneficiario o il suo superstite soddisfa i requisiti per la pensione totalizzando i periodi di assicurazione completati in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti, l'Istituzione Competente israeliana dovrà determinare la pensione come segue:

a) La pensione israeliana pagabile ad una persona che ha completato i periodi di assicurazione richiesti conformemente alla legislazione israeliana, sarà considerato come somma teorica;

b) Sulla base della somma teorica di cui sopra, l'Istituzione Competente dovrà calcolare la pensione parziale pagabile conformemente al rapporto tra la durata dei periodi di assicurazioni maturati in Israele che la persona ha completato in base alla legislazione israeliana e il totale di tutti i periodi assicurativi completati da questa persona in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti.

3. Il diritto ad una pensione di vecchiaia sarà condizionato al fatto che il beneficiario abbia risieduto in Israele o in Italia immediatamente prima di avere raggiunto l'età che gli conferisce il diritto ad una pensione di vecchiaia.

4. Il diritto alla pensione di superstite sarà condizionato al fatto che il beneficiario e la persona deceduta siano stati residenti in Israele o in Italia al momento del decesso o al fatto che il deceduto abbia ricevuto una pensione di vecchiaia immediatamente prima del suo decesso.

5. L'indennità per la formazione professionale e l'assegno di sussistenza per vedove e orfani possono essere pagate alle persone indicate nel paragrafo 1 solo se risiedono in Israele e per il periodo in cui esse sono state realmente presenti in Israele.
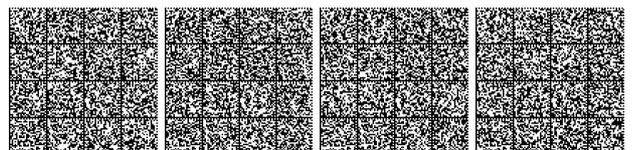
6. L'assegno funerario non potrà essere pagato per una persona che è deceduta al di fuori dello Stato di Israele e che non era residente in Israele nel giorno della sua morte.

Art. 14.

Pensione di invalidità

1. Una persona coperta dal presente Accordo avrà diritto ad una pensione di invalidità se è stata assicurata come residente in Israele immediatamente prima del sorgere dell'invalidità.

2. I servizi speciali per portatori di handicap, le indennità di sussistenza per figli portatori di handicap di una persona assicurata, la riabilitazione professionale per una persona portatrice di handicap, la formazione professionale e l'indennità di sussistenza per il coniuge, sono pagabili a tale persona come menzionata sopra, purché sia residente in Israele e per il periodo in cui è realmente presente in Israele.

3. Una persona coperta dal presente Accordo che risiede al di fuori di Israele ed ha diritto ad una pensione di invalidità israeliana continuerà a ricevere la pensione concessagli anche se si accerta un aumento del suo grado di invalidità, a seguito di un aggravamento della stessa o al verificarsi di ulteriori cause di invalidità che insorgano all'estero.

APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

Art. 15

Pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti

(1) Quando la legislazione dell'Italia subordina l'acquisizione il mantenimento o il recupero del diritto a pensione al completamento di periodi di assicurazione, l'Istituzione che applica questa legislazione, ove necessario, terrà conto dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione israeliana, nella misura in cui essi non si sovrappongano, come se fossero periodi di assicurazione completati in base alla legislazione italiana.

(2) Quando il diritto a ricevere pensioni in base alla legislazione italiana è subordinato al completamento di un determinato periodo di lavoro coperto da un regime speciale o ad un lavoro o impiego specificato, dovranno essere presi in considerazione per determinare il diritto a tali pensioni unicamente i periodi completati in base alla legislazione israeliana, secondo il regime interessato o, in assenza di tale regime, nello stesso lavoro o impiego, come appropriato.

Art. 16.

Calcolo delle prestazioni

(1) Se il diritto alla prestazione in base alla legislazione italiana è acquisito indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 15 di questo Accordo, l'Istituzione Competente italiana dovrà calcolare la prestazione da erogare unicamente sulla base dei periodi completati in base alla legislazione che essa applica.

(2) Se la persona interessata acquisisce il diritto ai benefici in base alla legislazione italiana solo attraverso l'applicazione dell'articolo 15 di questo Accordo, l'Istituzione Competente italiana calcolerà le prestazioni come segue:

a. L'Istituzione Competente calcolerà la somma teorica tenendo conto di tutti i periodi assicurativi completati in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti come se fossero stati completati esclusivamente secondo la legislazione che questa Istituzione applica;

b. Sulla base della somma calcolata come indicato sopra, la somma effettiva della prestazione dovrà essere calcolata come una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente secondo la sua legislazione e tutti i periodi di assicurazione considerati per il calcolo della prestazione.

(3) Quando le prestazioni ai sensi della legislazione italiana sono calcolati sulla base dei redditi o dei contributi versati in base a questa legislazione, l'Istituzione Competente terrà conto dei redditi o dei contributi versati esclusivamente secondo la legislazione che essa applica.

(4) Se sono soddisfatti i requisiti legislativi fissati dalla legislazione italiana, l'Istituzione Competente integra al minimo la pensione a cui il beneficiario ha diritto sulla base dell'articolo 15, unicamente se il beneficiario risiede in Italia.

PARTE IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 17

Accordo amministrativo e scambio di informazioni

Le Autorità Competenti:

a) concorderanno le procedure per l'attuazione del presente Accordo attraverso un accordo amministrativo;

b) si scambieranno le informazioni relative alle misure prese per l'applicazione di questo Accordo;

c) si scambieranno le informazioni su tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che possono incidere sull'applicazione di questo Accordo;

d) nomineranno gli organismi di collegamento per facilitare ed accelerare l'attuazione di questo accordo attraverso l'accordo amministrativo.

Art. 18.

Cooperazione amministrativa

1. Le autorità e le istituzioni competenti delle Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza nell'attuazione di questo Accordo, come se si trattasse delle proprie
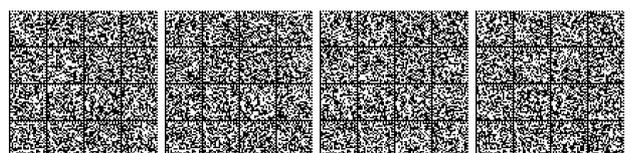
leggi. Questa cooperazione amministrativa sarà gratuita, a meno che le autorità competenti non concordino diversamente sul rimborso di alcuni costi.

2. Le autorità e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti.

3. Su richiesta delle autorità e delle istituzioni italiane, le autorità e le istituzioni competenti di Israele comunicheranno i dati necessari e le informazioni per l'attuazione dell'articolo 4 *e)*.

Art. 19.

Protezione dei dati

Qualsiasi dato relativo alle singole persone che nel corso dell'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da una Parte Contraente all'altra, dovrà essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo, le quali sono specificate nella richiesta di informazioni o comunque collegate ad esse. Tutti gli scambi di dati tra le Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione delle due Parti Contraenti.

Art. 20.

Esenzione dalle imposte, oneri e autenticazione

1. Quando la legislazione di una Parte Contraente prevede che qualsiasi richiesta o documento è esentato, in toto o in parte, da imposte, diritti di bollo, oneri giudiziari o oneri di registrazione, per ciò che concerne la legislazione di questa Parte Contraente, l'esenzione sarà estesa anche alle richieste e ai documenti presentati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente di questo Accordo.

2. I documenti ed i certificati presentati ai fini di questo Accordo saranno esentati dall'autenticazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 21.

Presentazioni delle domande

1. Le domande, le notifiche e i ricorsi presentati all'Istituzione Competente di una delle Parti Contraenti saranno considerati come presentati alla stessa data all'Istituzione Competente dell'altra Parte.

2. Una domanda per una prestazione erogabile in base alla legislazione di una Parte Contraente sarà considerata come una domanda per la corrispondente prestazione erogabile in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, purché tale domanda sia inviata senza indugio alla Istituzione Competente dell'altra Parte Contraente.

Art. 22.

Richieste di recupero

1. Se l'Istituzione di una Parte Contraente ha pagato ad un beneficiario una somma eccedente quella spettante al beneficiario, l'Istituzione può, nell'ambito e nei termini della legislazione applicabile, richiedere all'Istituzione dell'altra Parte Contraente di trattenere una somma equivalente alla somma pagata in eccesso da qualsiasi somma erogabile al beneficiario da quest'ultima Istituzione. Tale trattenuta da parte di questa Istituzione dovrà rispettare l'ambito e i termini della legislazione applicabile, come se richiedesse una somma in eccesso erogata da tale stessa Istituzione. L'Istituzione trasmetterà la somma che ha trattenuto alla Istituzione richiedente.

2. Se l'Istituzione di una Parte Contraente ha fatto pagamenti anticipati per un periodo durante il quale il beneficiario aveva diritto alle prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, questa Istituzione può chiedere all'Istituzione dell'altra Parte Contraente di trattenere una somma equivalente a tali anticipi dalle prestazioni che tale Istituzione deve erogare al beneficiario per lo stesso periodo. Tale trattenuta da parte di questa Istituzione rispetterà l'ambito e i termini delle leggi applicabili e la somma trattenuta sarà trasmessa all'Istituzione richiedente.

Art. 23.

Lingue utilizzate nell'applicazione dell'Accordo

Le Autorità e le Istituzioni Competenti delle Parti Contraenti possono, in applicazione del presente Accordo, utilizzare le lingue ufficiali delle Parti Contraenti o la lingua inglese, come specificato nell'accordo amministrativo di cui al sottoparagrafo *a)* dell'articolo 17.

Art. 24.

Valuta e modalità di pagamento

1. Il pagamento di qualsiasi prestazione in conformità di questo Accordo può essere fatto nella valuta della Parte Contraente la cui Istituzione Competente effettua il pagamento.

2. Se una Parte Contraente adotta misure per limitare lo scambio o l'esportazione di valuta, le istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti dovranno immediatamente adottare le misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme erogabili in base al presente Accordo.

3. Quando un beneficiario nel territorio di una Parte Contraente riceve le prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, tali prestazioni saranno erogate direttamente al beneficiario attraverso qualsiasi modalità che l'Istituzione Competente di quest'ultima Parte Contraente ritenga adeguata.
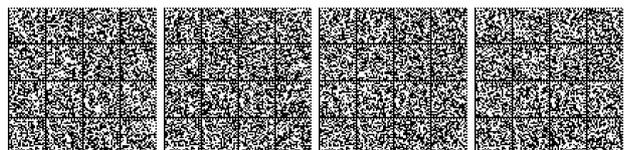
Art. 25.

Composizione delle controversie

1. Le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorità Competenti.

2. Se le Autorità Competenti non sono in grado di risolvere tali controversie in base al paragrafo 1, le Parti Contraenti devono tentare di farlo mediante negoziati attraverso i canali diplomatici.

PARTE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Applicazione del presente Accordo ai periodi di tempo precedenti la sua entrata in viaore

1. Il presente Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per periodi precedenti la sua data di entrata in vigore.

2. Per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo, si prende in considerazione qualsiasi periodo di assicurazione completato prima della sua entrata in vigore.

3. Il presente Accordo si applica anche alle fattispecie che si sono verificate prima della sua entrata in vigore.

4. Le prestazioni accordate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo possono, su richiesta del beneficiario, essere rideterminati conformemente alle disposizioni di questo Accordo. Tale rideterminazione non potrà comportare alcuna riduzione dell'ammontare della prestazione.

5. Qualsiasi prestazione non concessa o sospesa a motivo della nazionalità della persona interessata o della sua residenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, potrà, su richiesta di questa persona, essere concessa o ripristinata in conformità al presente Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo Accordo, purché i diritti precedentemente determinati non abbiano comportato un pagamento in capitale.

6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 e 5 di questo articolo viene presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore di questo Accordo, i diritti in base al presente Accordo saranno acquisiti da tale data. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 e 5 di questo articolo viene presentata dopo la scadenza dei due anni successivi alla data di entrata in vigore di questo Accordo, i diritti che non siano decaduti o prescritti, saranno considerati acquisiti dalla data di presentazione della richiesta, fatta salva l'applicazione di norme più favorevoli della legislazione di ciascuna delle Parti Contraenti.

Art. 27.

Validità e Denuncia dell'Accordo

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato.

2. In qualsiasi momento ciascuna delle Parti Contraenti può denunciare il presente Accordo. Tale denuncia avrà vigore il 31 dicembre dopo almeno 12 mesi successivi alla data della sua notifica scritta all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici.

3. Se tale Accordo viene denunciato, qualsiasi diritto acquisito in conformità al presente Accordo sarà mantenuto.

Art. 28.

Entrata in vigore

a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui le Parti Contraenti si saranno comunicate per iscritto attraverso canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

b) A decorrere dalla data dell'entrata in vigore, il presente Accordo farà cessare e sostituirà lo scambio di note del 7 gennaio 1987 che costituiva un Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele concernente l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale per i lavoratori di una Parte temporaneamente distaccati nell'altra.

In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 che corrisponde a 18 Shivat 5770 nel calendario Ebraico, in due originali alternati in Ebraico, in Italiano e in Inglese, essendo ciascun testo parimenti autenco. In caso di divergenza di interpretazione, sarà prevalente il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo dello Stato di Israele
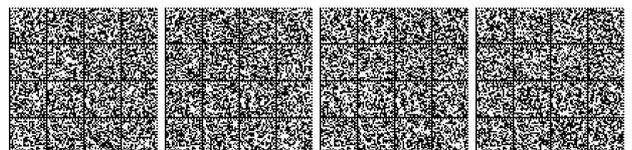
AGREEMENT

Between

the Republic of Italy

and

the State of Israel

on

Social Security

The Government of the Republic of Italy and the Government of the State of Israel;
being desirous of regulating the relationship between the two States in the field of Social Security have agreed as follows:

PART I

General Provisions

Article 1

Definitions

1. For the purpose of this Agreement:

a) “Contracting Parties” means the State of Israel and the Republic of Italy, hereinafter referred to as Israel and Italy;

b) “Legislation” means, the laws, decrees and regulations, relative to the Social Security systems of each Contracting Party specified in Article 2 of this Agreement;

c) ”Competent Authority” means: in relation to the State of Israel: the Minister of Social Affairs and social Services, in relation to the Republic of Italy: the Ministry of Labor and Social Policy;

d) “Institution” means the institution responsible for implementing the legislation specified in Article 2 of this Agreement;

e) “Competent Institution“ means the institution with which the person concerned is insured or which is responsible for providing benefits under the applicable legislation;

f) “Benefit” means any payment in cash, or other benefit under the legislation defined in Article 2 of this Agreement including any additional amount, increase or supplement payable in addition to that benefit under the legislation of a Contracting Party, unless otherwise specified in this Agreement;

g) “Period of Insurance” means a period of employment or self-employment, or contributions or residence, as defined or recognized as a period of insurance in the legislation under which such period has been or is deemed to have been completed, or any similar period in so far as it is recognized in the legislation of a Contracting Party as equivalent to a period of insurance;
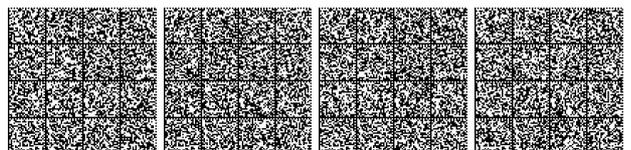
h) "Residence" means habitual residence, which is lawfully established;

i) "Stay" means temporary sojourn;

j) "Family member" means: The persons defined or recognized as such by the legislation applied by the Competent Institution.

2. Other words and expressions used in this Agreement shall have the meanings respectively assigned to them in the legislation applied.

Article 2

Applicable Legislation

1. This Agreement shall apply to the legislation:

A. In relation to Israel: the National Insurance Law (Consolidated version) 5755-1995 insofar as it applies to the following branches of insurance:

a) Old age and survivors' insurance;
b) Invalidity insurance

B. In relation to Italy: general mandatory insurance for disability, old-age and survivors of employees, the relevant special schemes for the self-employed (craftsmen, tradesmen, farmers, tenants and sharecroppers) and the separate scheme of this insurance;

the schemes excluding and replacing the general mandatory insurance schemes established for certain categories of workers, insofar as these refer to benefits or risks covered by the legislation indicated at the above subparagraphs.

2. Unless otherwise indicated in paragraph 4 of this Article, this Agreement shall also apply to future legislation codifying, replacing, amending or complementing the legislation referred to in paragraph 1 of this Article.

3. With the entry into force of this Agreement, the Competent Authorities shall notify each other of their legislation in the fields of Social Security referred to in paragraph 1. The Competent Authorities shall notify each other the amendments to their legislation.

4. This Agreement shall apply to legislation which extends or amends the application of the legislation specified in paragraph 1 of this Article to new groups of beneficiaries, if the Competent Authority of the Contracting Party concerned so decides and gives notice to that effect to the other Contracting Party.

5. This Agreement shall not apply to legislation introducing a new branch or a new scheme of social security.

6. The present Agreement does not apply to the legislation of the two Contracting States relating to the social pension and to other non-contributory benefits provided with public funds, or relating to supplementing the minimum benefit, except as provided by art. 13.5 and 16.4.

Article 3

Personal Scope

Unless otherwise provided, this Agreement shall apply to all persons who are or have been subject to the legislation referred to in Article 2 of this Agreement, as well as to family members and survivors of such persons.

Article 4

Equal Treatment

Unless otherwise provided in this Agreement, the following persons shall, while residing in the territory of either Contracting Party, have the same rights and obligations under the legislation of that Contracting Party as its own nationals:

a) nationals of the other Contracting Party;

b) refugees, as referred to in the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 to that Convention;

c) stateless persons, as referred to in the Convention relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954;

d) family members and survivors of the persons mentioned under subparagraphs a) - c) with regard to rights which they derive from such persons.

e) in relation to the Italian Contracting Party : EU nationals
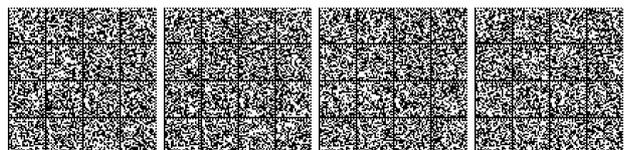
Article 5

Export of Benefits

Unless otherwise provided in this Agreement, pensions and other cash benefits shall not be reduced, modified, suspended or withdrawn because the person resides or stays in the territory of the other Contracting Party.

Part II

Applicable Legislation

Article 6

General Provisions

Unless otherwise provided in this part

1. A person who is employed in the territory of one of the Contracting Parties shall be subject only to the legislation of that Contracting Party, regardless of the Contracting Party in whose territory he resides or in whose territory the registered office of the employer is located, unless otherwise provided for in this Agreement.

2. A person employed in the territory of both Contracting Parties shall be subject to the legislation of the Contracting Party in the territory of which he resides.

3. A person who is self-employed in the territory of one or both Contracting Parties and who is a resident of one of the Contracting Parties shall be subject to the legislation of the Contracting Party in which he resides. Such person shall be treated as if he exercised all his professional activities in the territory of the Contracting Party to whose legislation he is subject.

4. Persons who are not gainfully occupied are subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory they reside.

5. This Agreement does not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the general principles of customary international law regarding consular privileges and immunities with respect to the legislation specified in paragraph *1* of Article *2*.
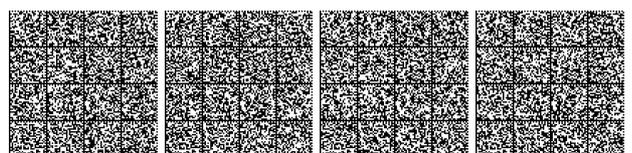
6. Civil servants and persons treated as such and persons employed by a public institution of the Contracting Party shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose administration they are employed, provided that they were subject to the legislation of that Contracting Party prior to the employment.

Article 7

Special Provisions

1. A person who:

a) is employed by an employer whose registered place of business is in the territory of a Contracting Party,

b) is covered under the legislation of that Contracting Party, and

c) is sent to work in the territory of the other Contracting Party for the same employer for a period not exceeding 24 months

shall continue to be subject to the legislation of the former Contracting Party as if he continued to be resident and employed in the territory of that Contracting Party.

2. If the posting period referred to under Paragraph 1, Subparagraph c) of this Article continues beyond 24 months, the Competent Authorities or the Competent Institutions of the two Contracting Parties may agree that the employee remains subject only to the legislation of the first Contracting Party for a new additional period not longer than two years.

3. The travelling personnel of a transport undertaking or of an airline operating in the territories of both Contracting Parties shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory the undertaking has its registered place of business. If, however, the employee is resident in the territory of the other Contracting Party, the legislation of that Contracting Party shall apply.

4. A person employed on board a vessel flying the flag of a Contracting Party shall be subject to the legislation of that Contracting Party provided that the employer's registered place of business is situated in the territory of the Contracting Party. The above mentioned applies also when a vessel flies the flag of a third country but has a crew paid by an undertaking having its registered place of business in one of the Contracting Parties or by a person resident in one of the Contracting Parties.

Article 8

Exceptions to Articles 6 and 7

The Competent Authorities or the institutions authorized by them may agree in writing on exceptions to the provisions of Articles 6 and 7 in the interest of certain persons or categories of persons.

Article 9

Applications of Articles 6 - 8 to Family Members

1. Family members accompanying the person referred to in Article 6, paragraph 6 and living with him, are subject to the legislation of the same Contracting Party as that person.

2. Family members accompanying the employee referred to in Article 7, paragraph 1 and living with him, are subject to the legislation of the same Contracting Party as the employee.

3. When agreeing on the exceptions under Article 8 to the provisions of Articles 6 and 7, the persons accompanying the employee and living with him are subject to the legislation of the same Contracting Party in regard to which the exception has been agreed upon.

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply, if the family member is subject to the legislation of the other Contracting Party on the basis of his own employment.

Article 10

Insurance Contributions

The insurance contributions concerning a person covered by this Agreement shall be payable according to the legislation of the Contracting Party to which he is subject according to this Agreement.

PART III

Special Provisions Concerning the Various Categories of Benefits

Chapter 1

Old Age, Invalidity and Survivors' Pensions

Article 11

Provision of Pensions

Unless otherwise provided in this Agreement, when providing pensions on the basis of this Agreement, the Competent Institutions of the Contracting Parties shall apply their respective legislation.

Article 12

Periods of Insurance of Less than Twelve Months

1) Where the total duration of the periods of insurance completed under the legislation of one of the Contracting Parties is less than twelve months and where, on the basis solely of those periods, no right of benefit exists under that legislation, the institution of the Party concerned shall not be bound to grant a benefit in respect of the said periods.

2) In pursuance of paragraph 1 of this Article the Competent Institution of the other Contracting Party shall take into account these periods for the entitlement to, maintenance of and re-entitlement to benefits as well as the determination of the actual amount as if those periods had been completed under the legislation it applies.
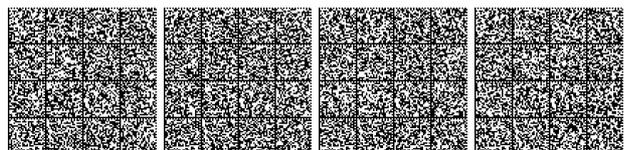
Application of Israeli Legislation

Article 13

Old Age and Survivors' Benefits

1. When a national of a Contracting Party or a person designated in Article 4 b)-d) of the Agreement has been insured in Israel but does not have sufficient Israeli periods of insurance for entitlement to an old age or survivors' pension, periods of insurance completed under the legislation of Italy shall be taken into account as far as they do not overlap with Israeli periods of insurance. The Israeli Competent Institution shall take into account only periods of insurance completed under the legislation of Italy after 1 April 1954.

2. If the beneficiary or his survivor qualifies for the benefit when periods of insurance completed under the legislation of both Contracting Parties are added together, the Israeli Competent Institution shall determine the benefit as follows:

a) The Israeli benefit which is payable to a person who has completed the qualifying periods of insurance according to Israeli legislation shall be taken into account as a theoretical sum.

b) On the basis of the above theoretical sum the Competent Institution shall calculate the partial benefit payable according to the ratio between the length of Israeli periods of insurance which the person has completed under the legislation of Israel and the total of all insurance periods completed by him under the legislation of both Contracting Parties.

3. The right to an old age pension shall be conditional upon the beneficiary having been a resident of Israel or of Italy immediately prior to attaining the age entitling him to an old age pension.

4. The right to a survivors' pension shall be conditional upon the beneficiary and the deceased having been residents of Israel or of Italy at the time of death, or the deceased having received an old age pension immediately before his death.

5. Vocational training allowance and subsistence allowance for widows and orphans are payable to persons designated in paragraph 1 only if they reside in Israel and for as long as they are actually present in Israel.

6. Funeral grant shall not be payable in respect of a person who died outside Israel and who was not a resident of Israel on the day of his death.

Article 14

Invalidity Benefits

1. A person covered by this Agreement shall be entitled to an invalidity benefit if he has been insured as a resident in Israel immediately prior to becoming an invalid.

2. Special services for handicapped, subsistence allowances for handicapped children of an insured person, professional rehabilitation for a handicapped person, vocational training and a subsistence allowance for his spouse are payable to such a person as mentioned above provided he is resident in Israel and for as long as he is actually present in Israel.

3. A person covered by this Agreement who resides outside Israel and is entitled to an Israeli invalidity pension shall continue to receive the pension that he was awarded even if there is an increase in the degree of his invalidity, as a result of an aggravation of his invalidity or the addition of a further cause of invalidity arising abroad.

Application of the Legislation of Italy

Article 15

Invalidity, Old Age and Survivors' Pensions

(1) Where the legislation of Italy makes entitlement to, maintenance of and re-entitlement to benefits conditional upon the completion of periods of insurance, the institution which applies that legislation shall, where necessary, take into account periods of insurance completed under the legislation of Israel, in so far as they do not overlap, as if they were periods of insurance completed under Italian legislation.

(2) Where the right to receive benefits under Italian legislation is conditional upon the completion of a certain period in an occupation covered by a special scheme or in a specified occupation or employment, only periods completed, under the Israeli legislation, under the scheme concerned or, in the absence of such a scheme, in the same occupation or employment, as appropriate, shall be taken into account for determining entitlement to such benefits.
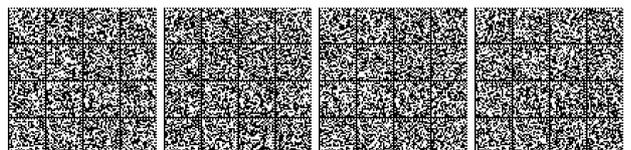
Article 16

Calculation of cash benefits

(1) If entitlement to benefits under the Italian legislation is to be acquired without regard to the provisions of Article 15 of this Agreement, the Italian Competent Institution shall calculate the benefits to be awarded solely on the basis of the periods completed under the legislation it applies.

(2) If the person concerned acquires the right to benefits under the Italian legislation only through application of Article 15 of this Agreement, the Italian Competent Institution shall calculate the benefits as follows:

a. the Competent Institution shall calculate the theoretical amount taking into account all the insurance periods completed under the legislation of both Contracting Parties as if they had been completed solely under the legislation which that institution applies;
b. on the basis of the amount calculated as referred to above, the actual amount of benefit shall be computed as a proportion between the insurance periods completed exclusively according to its legislation and the total insurance periods taken into account for calculating the benefit.

(3) Where benefits under the Italian legislation are calculated on the basis of earnings or contributions paid under its legislation, the Competent Institution shall take into account the earnings or contributions paid exclusively under the legislation it applies.

(4) If the legislative requirements established in Italian legislation are met, the Competent Institution implements up to the minimum those benefits to which the beneficiary is entitled based on art. 15 only if the beneficiary resides in Italy.
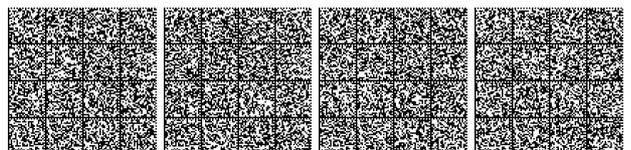
PART IV

Miscellaneous Provisions

Article 17

Administrative Arrangement and Information Exchange

The Competent Authorities shall:

a) Agree on the procedure for the implementation of this Agreement by means of an Administrative Arrangement;

b) Exchange information concerning measures taken for the application of this Agreement;

c) Exchange information concerning all changes in their respective legislation which may affect the application of this Agreement;

d) Designate liaison bodies to facilitate and accelerate the implementation of this Agreement by means of the Administrative Arrangement.

Article 18

Administrative Assistance

1. The Competent Authorities and institutions of the Contracting Parties shall assist each other in implementing this Agreement as if they were enforcing their own laws. This Administrative Assistance shall be free of charge, unless the Competent Authorities otherwise agree on reimbursement of certain costs.

2. The authorities and institutions of the Contracting Parties may communicate directly with each other and with the persons concerned or with their representatives.

3. On request of Italian authorities and institutions, the Competent Authorities and institutions of Israel shall communicate the necessary data and information to implement art. 4 e).
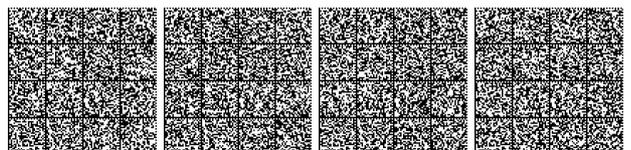
Article 19

Data Protection

Any data pertaining to individual persons which in the course of the application of this Agreement are transmitted by one Contracting Party to the other shall be confidential and used exclusively for determining the entitlement to benefits under this Agreement which are specified in the request for information or related to them. All exchange of data between the Contracting Parties shall be subject to the legislation of both Contracting Parties.

Article 20

Exemption from Taxes, Charges and Authentification

1. When the legislation of a Contracting Party provides that any claim or document is exempt, wholly or partly, from taxes, stamp duties, fees for court proceedings or registration fees, as far as the application of the legislation of that Contracting Party is concerned, the exemption shall be extended to apply also to claims and documents which are submitted under the legislation of the other Contracting Party to this Agreement.

2. Documents and certificates which are presented for purposes of this Agreement shall be exempt from authentification by diplomatic or consular authorities.

Article 21

Submission of Claims

1. Claims, notifications and appeals submitted to the Competent Institution of one Contracting Party shall be deemed to have been submitted to the Competent Institution of the other Contracting Party on the same date.

2. A claim for a benefit payable under the legislation of one Contracting Party shall be deemed to be a claim for the corresponding benefit payable under the legislation of the other Contracting Party, provided that the claim concerned is sent without delay to the Competent Institution of the other Contracting Party.

Article 22

Claims for Recovery

1. If the institution of a Contracting Party has paid a beneficiary a sum exceeding the entitlement of that beneficiary, the institution may, within the scope and terms of the applicable legislation, request the institution of the other Contracting Party to withhold a sum equivalent to the sum paid in excess from any sum payable by the latter institution to the beneficiary. Such withholding by that institution shall be in compliance with the scope and terms of the applicable legislation as if reclaiming an excess sum paid by that institution itself. The institution shall transmit the sum it has withheld to the requesting institution.

2. If the institution of a Contracting Party has made advance payments for a period during which the beneficiary was entitled to benefits under the legislation of the other Contracting Party, this institution may request the institution of the other Contracting Party to withhold a sum equivalent to that advance from benefits payable by that institution to the beneficiary for the same period. Such withholding by that institution shall be in compliance with the scope and terms of the applicable laws, and the sum withheld shall be transmitted to the requesting institution.

Article 23

Languages Used in the Application

The Competent Authorities and institutions of the Contracting Parties may in application of this Agreement use the official languages of the Contracting Parties or the English language, as specified in the Administrative Arrangement referred to in subparagraph a) of Article 17.

Article 24

Currency and Method of Payment

1. Payment of any benefit in accordance with this Agreement may be made in the currency of the Contracting Party whose Competent Institution makes the payment.

2. If provisions designed to restrict the exchange or exportation of currencies are introduced by either Contracting Party, the Competent Institutions of both Contracting Parties shall immediately take measures necessary to insure the transfer of sums payable under this Agreement.
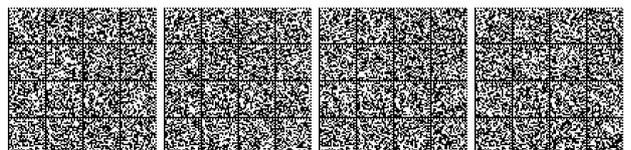
3. When a beneficiary in the territory of one Contracting Party is receiving benefits under the legislation of the other Contracting Party, they shall be payable directly to the beneficiary by whatever method the Competent Institution of the latter Contracting Party deems appropriate.

Article 25

Settlements of Disputes

1. Disputes which arise in interpreting or applying this Agreement shall be resolved, to the extent possible, by the Competent Authorities.

2. Should the Competent Authorities be unable to resolve such disputes, pursuant to Paragraph 1, the contracting parties shall endeavor to do so by negotiations through diplomatic channels.

PART V

Transitional and Final Provisions

Article 26

Application of This Agreement to Periods of Time
Preceding Its Entry into Force

1. This Agreement shall not confer any rights to payment of benefit for any period prior to the date of entry into force of this Agreement.

2. When determining the right to benefits under this Agreement, any period of insurance completed prior to the entry into force of this Agreement shall be taken into account.

3. This Agreement may be applied even to contingencies that occurred prior to the entry into force of this Agreement.

4. Benefits granted prior to the entry into force of this Agreement may, upon application by the beneficiary, be re-determined to comply with the provisions of this Agreement. Such re-determination shall not result in any reduction in the amount of a benefit.

5. Any benefit which has not been awarded or which has been suspended by reason of the nationality of the person concerned or his residence in the territory of the other Contracting Party shall, on the application of that person, be awarded or resumed in accordance with this Agreement with effect from the date of entry into force of this Agreement, provided that the rights previously determined have not given rise to a lump-sum payment.

6. If the application referred to in Paragraphs 4 and 5 of this Article is submitted within two years of the date of entry into force of this Agreement, the rights under this Agreement shall be acquired as from that date. If the application referred to in Paragraphs 4 and 5 of this Article is submitted after the expiration of the two year period following the date of entry into force of this Agreement, rights which have not been forfeited or are not barred by limitation shall be acquired as from the date on which the application was submitted, except when more favorable provisions of the legislation of any of the Contracting Parties apply.

Article 27

Validity and Denunciation of the Agreement

1. This Agreement shall remain in force for an indefinite period.

2. Either Contracting Party may at any time denounce this Agreement. Such denunciation shall enter into force on the 31st of December after at least 12 months following the date of its notification in writing to the other Contracting Party through diplomatic channels.

3. If this Agreement is terminated, any right to benefits acquired in accordance with this Agreement shall be maintained.

Article 28

Entry into Force

a. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which the Contracting Parties will have communicated each other in writing through diplomatic channels that their respective national requirements necessary for the ratification have been fulfilled.

b. Upon its entry into force, this Agreement shall terminate and replace the exchange of notes of 7 January 1987 which constituted an Agreement between the Italian Republic and the State of Israel concerning the application of social security legislation to workers from the country temporarily stationed in the other country.

In witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

Done at Jerusalem on 2nd February 2010 which corresponds to 18 Sh'vat 5770 in the Hebrew calendar, in two original alternates in Hebrew, Italian and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the State of Israel

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2575):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Mogherini) il 28 luglio 2014.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 4 settembre 2014 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 15 e 28 ottobre 2014; il 4 dicembre 2014; il 3 marzo 2015.

Esaminato in Aula il 3 marzo 2015 e approvato il 4 marzo 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 1805):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 marzo 2015 con pareri delle commissioni, 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 11ª e 12ª.

Esaminato alla 3ª commissione, in sede referente, il 18 marzo 2015 e il 6 maggio 2015.

Esaminato in Aula e approvato il 3 giugno 2015.

15G00110
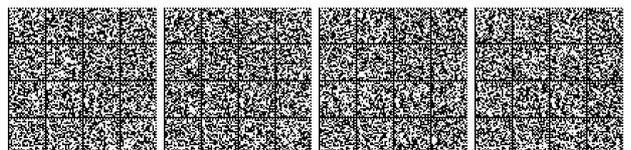
DECRETO-LEGGE 8 luglio 2015, n. **99**.

Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, con l'obiettivo di contribuire a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani adottando misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità al diritto internazionale, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Vista la decisione PESC/2015/958 del Comitato politico e di sicurezza del 17 giugno 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED;

Vista la decisione PESC/2015/972 del Consiglio, del 22 giugno 2015, relativa all'avvio dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale

1. È autorizzata, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui alla decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015.

2. All'operazione militare di cui al comma 1 si applicano:

a) le disposizioni in materia di personale di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, all'articolo 3, comma 8, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e agli articoli 3, 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15;

b) le disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;

c) le disposizioni in materia contabile di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 26.000.000 per l'anno 2015, si provvede:

a) quanto a euro 19.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) quanto a euro 7.000.000, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

15G00119
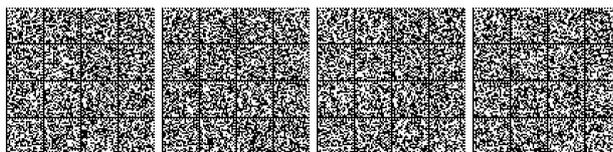
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2015.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» per l'anno 2015. Lavoratori italiani residenti nel territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge 143/92;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

MOTTA	Andrea	Deval S.p.A. - Aosta
MUSI	Paolo	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Torino
PRISANT	Giacinta	Fratelli Ronc S.r.l. - Introd
ALBERELLI	Alessandro	Trenitalia S.p.A. - Torino
AMELOTTI	Mario	Teksid S.p.A. - Carmagnola
ANGELINO	Enrico	Thales Alenia Space S.p.A. - Torino
AVENA	Bruno	Michelin S.p.A. - Cuneo
AZZARINI	Franco	Poste Italiane S.p.A. - Verbania
BANDI	Antonella	Confezioni Pierrot di Ballardini Pietro - Cerano
BANDINI	Flavio Ottorino Luigi	Thales Alenia Space S.p.A. - Torino
BATTAGLIO	Luigi	Termoindustriale S.p.A. - S. Vittoria d'Alba
BATTISTI	Michele	FCA - Fiat Group Automobiles S.p.A. Torino
BECHIS	Graziella	Confagricoltura - Cuneo
BIGA	Bruno	FCA - Fiat Group Automobiles S.p.A. Torino
BOATTIN	Gianluigi	Michelin S.p.A. - Alessandria
BONIZZI	Augusto Luigi	AgustaWestland S.p.A. - Cascina Costa
BOSCO	Giorgio	Fiat Finance S.p.A. - Torino
BOSTICCO	Giovanni	FCA Fiat Chrysler Automobiles - Torino
BOTTI	Giuseppe	Arfea S.r.l. - Alessandria
BROGLIO	Maggiorina	Fantolino Franco Azienda Agricola - Fiano
BUSSI	Enzo	Auto Valsesia 90 S.r.l. - Borgosesia
CACCIABUE	Domenica	Confindustria - Alessandria
CAPPELLO	Laura	Selex ES S.p.A. – S. Maurizio Canavese
CARRIERE	Oronzo	Pininfarina S.p.A. - Torino
CASACCI	Claudio	Thales Alenia Space S.p.A. - Torino
CASAMASSIMA	Antonia	FGA Capital S.p.A. - Torino
CIFARIELLO	Alberto	Skf Industrie S.p.A. - Airasca
COALOVA	Vilma	Galfrè Antipasti d'Italia S.r.l. - Barge
COLLURA	Angelina	ThalesAlenia Space S.p.A. - Torino
D'ALBERTI	Francesco	FCA - Fiat Group Automobiles S.p.A. - Torino

DAVID	Massimo Alfonso Paolo	BNL S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Torino
DE FAVERI	Pietro	Comau S.p.A. - Grugliasco
DEMARIA	Gisella	Reale Mutua Assicurazioni - Torino
DILAURO	Gregorio	Telecom Italia S.p.A. - Torino
DOLENTE	Angelo	FCA Fiat Chrysler Automobiles S.p.A. Torino
DOMENICHINI	Rosalba	Associazione nazionale piccole e medie imprese - Torino
DUTTO	Aldo	Tomatis Giacomo S.r.l. - Caraglio
FANCHINI	Giorgio	AgustaWestland S.p.A. - Vergiate
FISSORE	Tiziana	Ansaldo STS S.p.A. - Piossasco
FOGLIACCO	Guido	Michelin S.p.A. - Cuneo
GAMBARDELLA	Pantaleone	Bart S.r.l. - Grugliasco
GARBANO	Mauro	Fantolino Franco Azienda Agricola - Fiano
GARBILLO	Maria Stefania	Sea S.p.A. - Segrate
GARINO	Piero	Alenia Aermacchi S.p.A. S. Maurizio Canavese
GAROMBO	Antonio	Intesa SanPaolo S.p.A. - Torino
GARZULINO	Giovanni	Sarpom S.r.l. - Trecate
GESU'	Giuseppe	Elvetino SA - Briga
GIORDANO	Giorgio	Merlo S.p.A. - S. Defendente di Cervasca
GRIGNASCHI	Massimo	Mars Italia S.p.A. - Assago
IMPELLIZZERI	Ettore	Ibm Italia S.p.A. - Segrate
LEVI	Ettore Raffaele Rodolfo	Alenia Aermacchi S.p.A. S. Maurizio Canavese
LIBERALE	Anna	Mondo S.p.A. - Alba
MAIORANA	Giovanni	FCA - Fiat Group Automobiles S.p.A. Torino
MAROGLIO	Giancarlo Giuseppe	Ulma S.p.A. - Beinasco
MASCHIO	Ezio Antonino Renzo	Poste Italiane S.p.A. - Asti
MASON	Claudio	Ansaldo STS S.p.A. - Piossasco
MASSA	Mariangela	Merlo S.p.A. - S. Defendente di Cervasca
MERLIN	Luigi	Vishay S.p.A. - Borgaro Torinese
MIGLIO	Mauro	AgustaWestland S.p.A. - Cascina Costa
MINZON	Angelo	Alenia Aeronautica S.p.A. - Torino
MONTI	Sergio	Arfea S.r.l. - Alessandria
MUNERATI	Claudio	ThalesAlenia Space S.p.A. - Torino
NASI	Teresina	Michelin S.p.A. - Torino
PAGLIA	Anna Vita	Poste Italiane S.p.A. - Novara
PAMATO	Piero	Pininfarina S.p.A. - Cambiano
PAROLARO	Carmen	Zegna Baruffa Lane S.p.A. - Borgosesia
PARTITI	Mauro	Paschetta s.n.c. - Macchine per l'Agricoltura Manta
PELLEGRINO	Claudio	Merlo S.p.A. - S. Defendente di Cervasca
PERANO	Marinella	Michelin S.p.A. - Cuneo
PINELLI	Florio	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. Spinetta Marengo
PIVANO	Laura	Lanificio F.lli Cerruti S.p.A. - Biella
PORELLO	Valeriano	Ferrero S.p.A. - Alba
RAGADALE	Giuseppe	Poste Italiane S.p.A. - Galliate
RAVETTI	Giovanna	Botto Paola S.p.A. - Lessona
REGGE GIANAS	Patrizia	Iren S.p.A. - Torino
RENDA	Domenico	Alenia Aermacchi S.p.A.- San Maurizio Canavese
ROMANA	Riccardo	Merlo S.p.A. - S. Defendente di Cervasca
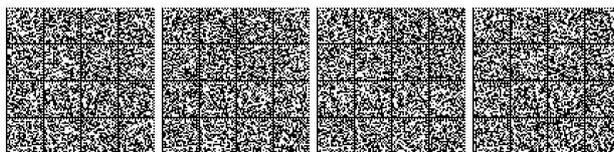
SALA	Giacinto Giacomo	Wabco Westinghouse S.p.A. – Faiveley Transport Italia - Piossasco
SANTIA'	Bruno	Pininfarina S.p.A. - Cambiano
SAVARESE	Andreana	Poste Italiane S.p.A. - Torino
SCALITI	Piercarlo	Ferrero S.p.A. - Alba
SCARRONE	Daniela	Lanificio Subalpino S.r.l. - Cerreto Castello
SECCO	Lidia Immacolata	Fantolino Franco Azienda Agricola - Fiano
SOMA'	Livio Giovanni	Fincos S.p.A. - Mondovì
SQUILLARIO	Fiorella	Ferrero S.p.A. - Alba
TESTA	Oreste	Sacchetto S.p.A. - Lagnasco
TOSCANO	Giuliano	SanoRice Italia S.r.l. - Borgo Vercelli
TRIACCA	Giovanna	Fiat Sepin S.c.p.a. - Torino
TRIVERIO	Fulvia	Michelin S.p.A. - Torino
VALLINO	Graziano	Lanificio F.lli Cerruti S.p.A. - Biella
VARETTO	Luciano	Comau S.p.A. - Grugliasco
VENEZIANI	Matteo	Bart S.r.l. - Grugliasco
VOZZA	Bruno	FCA - Fiat Group Automobiles S.p.A. Torino
ZULIANI	Ivano	Sirio Sicurezza Industriale S.c.p.a. - Torino
ALBERTI	Daniele Maria	Novartis Farma S.p.A. - Origgio
ANGHILERI	Renato	Omet S.r.l. - Lecco
ANGOLI	Pier Giuseppe	Ghidini Giuseppe Bosco S.p.A. Villa Carcina
ARCANGELI	Brunella	Pelletterie 2F S.r.l. - Castelli Calepio
ARRIGONI	Dante	Air Liquide S.p.A. - Milano
AZZALI	Giorgio	Oleificio Zucchi S.p.A. - Cremona
BARESI	Gualtiero	Consorzio Difesa Produzioni Agricole - Bergamo
BELLERI	Severino	Acciaierie Venete S.p.A. - Sarezzo
BERTOLASSI	Pietro	Omfb S.p.A. - Provaglio d'Iseo
BESANA	Carlo	Selex ES S.p.A. - Nerviano
BETTEGAZZI	Aldo	Bondioli & Pavesi S.p.A. - Suzzara
BIAGI	Silvia	Poste Italiane S.p.A. - Mantova
BIANCHI	Aurora	Vela Diagnostic S.r.l. - Agrate Brianza
BIANCHINI	Bruna	Alpes S.r.l. - Morbegno
BIANCO	Carlo	Atm S.p.A. - Milano
BISIN	Antonella	Pierre Fabre Pharma S.r.l. - Milano
BONAITA	Elisabetta	AgustaWestland S.p.A. - Samarate
BOSSI	Sergio	Breda Energia S.p.A. - Sesto San Giovanni
BRUGHERA	Ermanno	Alenia S.p.A. - Venegono Superiore
CALABRESE	Grazia	Trenitalia S.p.A. - Milano
CALATRONI	Fabio	IBM S.p.A. - Segrate
CALDARA	Daniele	Schneider Electric S.p.A. - Stezzano
CANONICO	Angelo	IMS Deltamatic S.p.A. - Calcinate
CARENZI	Francesco Federico	Azienda Agricola Nettare dei Santi San Colombano al Lambro
CARRARA	Giovan Ambrogio	Italcementi S.p.A. - Bergamo
CATALANO	Annalisa	Electrolux S.p.A. - Solaro
CATTANEO	Marialuisa	Poste Italiane S.p.A. - Milano
CATTANEO	Rosalba	Mi.Me Minuterie Metalliche Meles S.p.A. Bonate Sopra
CATTARI	Francesco	ABB S.p.A. - Vittuone
CAVALLIN	Fabio	Alenia S.p.A. - Venegono Superiore
CAVIGLIA	Roberto	Sicim S.p.A. - Parma
CERUTTI	Sergio	AgustaWestland S.p.A. - Samarate
CHIZZOLINI	Monica	Barilla S.p.A. - Parma

CIGLIA	Emanuela	Confapi - Varese
COLOMBO	Marco Giacomo	Comerio Ercole S.p.A. - Busto Arsizio
COLZANI	Gian Paolo	AgustaWestland S.p.A. - Samarate
COMINELLI	Fabio	Poly Pool S.p.A. - Parre
CONFORTI	Giovanni	Colombo Filippetti S.p.A. - Casirate d'Adda
CORONA	Roberto	A2A S.p.A. - Milano
CORTELAZZI	Luciano	Levoni S.p.A. - Castellucchio
CORTESE	Valerio	Iper Montebello S.p.A. - Milano
CORTESI	Giovanni Carlo Emilio	Telecom Italia S.p.A. - Milano
CRISTINI	Costanza	Dolomite Franchi S.p.A. - Brescia
DANESI	Silvestro	CTG S.p.A. - Bergamo
DELLA SALA	Bruno	Acciaierie Calvisano S.p.A. - Calvisano
DI FUSCO	Elvira Anna	Poste Italiane S.p.A. - Milano
DI MARIA	Giovanni	Trenitalia S.p.A. - Milano
DI STEFANO	Nicola	IBM S.p.A. - Segrate
DUSI	Fulvio	MCS S.r.l. - Mura
FACHIN	Antonella	Bracco S.p.A. - Milano
FEMIA	Antonio	Alenia S.p.A. - Venegono Superiore
FIANDRI	Roberto	Confindustria - Bergamo
FILICE	Egidio	Trenitalia S.p.A. - Venezia Mestre
FIORINI	Maurizio	Ocrim S.p.A. - Cremona
FOGLIO	Gianpaolo	Feralpi Siderurgica S.p.A. - Brescia
FRANCARDI	Dario	Gewiss S.p.A. - Cenate Sotto
GALBIGNANI	Maurizio	Ocrim S.p.A. - Cremona
GALLUCCIO	Generosa	Fiocchi S.p.A. - Lecco
GANZA	Bruno	Torrefazione San Salvador S.r.l. - Villa di Tirano
GARLASCHI	Mauro	FoppaPedretti S.p.A. - Grumello del Monte
GHEZZI	Ornella	Enel Energia S.p.A. - Milano
GHISLENI	Maria Assunta	Promoter Unione - Milano
GHIRARDI	Mauro	Poste Italiane S.p.A. - Milano
GIANOLI	Giovan Battista	Enel Distribuzione S.p.A. - Milano
GIANOLI	Sergio	Impresa Albertalli Piero - Gavirate
GOTTI	Fabio	Bassi Luigi & C. S.p.A. - San Rocco al Porto
GUZZO	Lorenzo	Ferriera Alto Milanese - Caronno Pertusella
IULITA	Renato	AgustaWestland S.p.A. - Samarate
LA PLACA	Nunziatella	Sea S.p.A. - Segrate
LAVAGNINI	Andrea	Federchimica - Milano
LEONELLI	Antonio	Off. Mecc. Lafranconi S.p.A.- Mandello del Lario
LORO	Fiorenzo	AgustaWestland S.p.A. - Samarate
MACCAZZOLA	Marisa	Edison S.p.A. - Milano
MAESTRO	Vittorio	AgustaWestland S.p.A. - Samarate
MAFFIOLI	Giancarlo	AgustaWestland S.p.A. - Samarate
MAGGI	Massimiliano	Inaz S.r.l. - Milano
MAGNI	Lorena Orsola	Simam S.p.A. - Bellusco
MAGRI	Paolo	Brembo S.p.A. - Stezzano
MANERBA	Giovanni	Cobo S.p.A. - Leno
MANTOVANI	Fausto	Save di Borghi S.r.l. - Ostiglia
MARCHETTI	Gianfranco	Unipol Siai S.p.A. - Bologna
MARCHETTI	Sandro	Baltimore Aircoil Company S.r.l. - Chiuro
MARIENI	Nadia	Alpes S.r.l. - Morbegno
MARRADI	Livio	Thales Alenia Space S.p.A. - Gorgonzola
MARTINELLI	Corrado	AgustaWestland S.p.A. - Samarate
MARTINELLI	Egidio	Thales Alenia Space S.p.A. - Gorgonzola
MARZORATI	Barbara	Erco S.r.l. - Casnate
MASTROMATTEO	Mauro Vincenzo Aldo	Unione Commercio e Turismo - Milano

MATE'	Adriano	Poste Italiane S.p.A. - Milano
MATTIOLI	Giuseppe	Biffignandi S.p.A. - Cassolnovo
MELILLO	Giuseppe	FoppaPedretti Technology S.r.l. - Bolgare
MENOTTI	Alberto	Cotonificio Albini S.p.A. - Albino
MEZZANZANICA	Luigi Antonio	Selex ES S.p.A. - Nerviano
MILANI	Aldo	Omet S.r.l. - Lecco
MILANI	Patrizia	Comerio Ercole S.p.A. - Busto Arsizio
MINEVE	Annalisa	Comerio Ercole S.p.A. - Busto Arsizio
MISCHIATTI	Lisetta	Selex ES S.p.A. - Nerviano
MISESTI	Igli	Enel Distribuzione S.p.A. - Milano
MONTI	Giovanni Paolo	Credito Valtellinese Soc. Coop.- Sondrio
MOTTADELLI	Maria Cristina	Ibm S.p.A. - Segrate
NIGRO	Ciro	Telecom Italia S.p.A.- Milano
ORIOLI	Rinaldo	Ivar S.p.A. - Prevalle
ORSINI	Claudio Pierluigi	BNL S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Milano
PALUMBO	Gabriella	Sea S.p.A. - Segrate
PANNUTI	Amalia	Promoter Unione - Milano
PANZERI	Fausta	Mauri S.r.l. - Barzanò
PARENTI	Roberto	Lusochimica S.p.A. - Lomagna
PERDUCA	Valter Giacomo	Trenitalia S.p.A. - Milano
PEREGO	Ornella	Exxon Mobil S.p.A. - Milano
PEROVERDE CANNAROZZO	Alberto	Agusta Westland S.p.A. - Samarate
PESENTI	Gian Battista	SeSaab S.p.A. - Bergamo
PIGAIANI	Claudio	Electrolux S.p.A. - Solaro
PIROVANO	Gianluca	A2A S.p.A. - Milano
PISANI	Enrico	AgustaWestland S.p.A. - Samarate
PISATI	Renato	Agrati S.p.A. - Veduggio con Colzano
POZZOLI	Massimo	Fontana Luigi S.p.A. - Veduggio con Colzano
PRASSOLO	Maria Antonietta	Ibm S.p.A. - Segrate
RADICE	Alberto	STMicroelectronics S.r.l. - Agrate Brianza
RAMERA	Renato	Industrie Polieco MPB S.r.l. Cazzago San Martino
RASTELLI	Pier Antonio	Cloetta Italia S.r.l. - Cremona
REPOSI	Maria	Pierre Fabre S.p.A. - Milano
RIVA	Antonio	Gewiss S.p.A. - Cenate Sotto
RIZZI	Luciana	Ravara S.p.A. - Cremona
RONCORONI	Marco	Erco S.r.l. - Casnate
ROSSI	Gian Franco Francesco Michele	Telecom Italia S.p.A. – Milano
ROSSI	Marco	ABB S.p.A. - Milano
ROTA	Rosa	Algra sp S.p.A. - Almenno San Salvatore
SACCHI	Marina	Exxon Mobil S.p.A. - Milano
SALVI	Pierluigi	Italcementi S.p.A. - Bergamo
SBARDELLATI	Giovanni	Bimar S.p.A. - Sirmione
SCACIGA	Letizia	Thales Alenia Space S.p.A. - Gorgonzola
SCALA BERTOLIN	Gianpiero	Bieffe Medital S.p.A. - Grosotto
SCARABELLI	Sebastiano	Poste Italiane S.p.A. - Milano
SCURI	Pietro Fausto	PMB di Bugatti & C. s.n.c. - Lumezzane
SEGHINI	Roberto	ATM S.p.A. - Milano
SEMENZA	Claudio	AgustaWestland S.p.A. - Samarate
SIGNORELLI	Angelo	AgustaWestland S.p.A. - Samarate
SINA	Claudio Mirko	Dolomite Franchi S.p.A. - Brescia
SIRONI	Ambrogio	Novartis Farma S.p.A. - Origgio
SIRONI	Angelo	Lusochimica S.p.A. - Lomagna
SIRTORI	Mario Gerolamo	STMicroelectronics S.r.l. - Agrate Brianza

SOGNE	Luigino	Alenia S.p.A. - Venegono Superiore
SPAGOLLA	Silvano	Alenia S.p.A. - Venegono Superiore
SPINI	Maria	Alpes S.r.l. - Morbegno
STEVANELLA	Vladimiro	AgustaWestland S.p.A. - Samarate
TAINI	Giovanni	Magneti Marelli S.p.A. - Corbetta
TESTONI	Giancarlo	Guansped S.r.l. - Como
TIBILETTI	Elio	Lati S.p.A. - Vedano Olona
TROMBETTA	Eligio	Piaggio Aero Industries S.p.A. Villanova d'Albenga
TUBALDO	Claudia	ITC S.r.l. - Ferno
VACCARELLA	Antonino	BNL S.p.A. - Milano
VERGA	Luigi Mario	Maserati S.p.A. - Modena
VILLA	Dario	Ibm S.p.A. - Segrate
ZILIANI	Daniela	Ivar S.p.A. - Prevalle
ZORZINI	Fiorenzo	Omr S.r.l. - Rezzato
GALVAGNI	Diego	Arcese Trasporti S.p.A. - Arco
MONTIBELLER	Mauro	Cassa Rurale Valsugana e Tesino Credito Cooperativo - Strigno
SIMONINI	Roberto	Fedrigoni S.p.A. - Varone
VANZO	Flavio	Schenk Italia S.p.A. - Ora
ZANOTTI	Roberto Luis	Mahle Componenti Motor Italia S.p.A.-Trento
CAVAZZANA	Antonio	Trenitalia S.p.A. - Bolzano
DAMETTO	Stefano	ZML industries S.p.A. - Maniago
GATTERER	Karl	Centro Arredamenti Jungmann S.p.A. Bressanone
MAIR	Raimund	Oberalp Salewa S.p.A. - Bolzano
MAROLA	Claudio	Würth S.r.l. - Egna
MAYR	Christoph	Athesia Druck S.r.l. - Bolzano
PANIZZON	Bruno	Iveco Defence Vehicles S.p.A. - Bolzano
PUTZER	Karl	Alupress S.p.A. - Bressanone
RIEDL	Heinrich	Cassa Raiffeisen Istituto di credito cooperativo Laces
WIERER	Anton	Rema S.p.A. - Monguelfo
AMBROGLINI	Flavio	Banca Annia - Credito Cooperativo - Cartura
ANTONIAZZI	Silvano	O.M.F.A. S.r.l. - Farra di Soligo
ARMELLIN	Edi Luigi	Habasit Italiana S.p.A. - Cordignano
BIASOTTO	Patrizia	Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. Nervesa della Battaglia
BINCOLETTO	Antonio	Piave Maitex S.r.l. - Feltre
BOGANA	Raffaele	Fassa S.r.l. - Spresiano
BUJA	Stefano	Aspiag Service S.r.l. - Mestrino
BUZZO SALER	Maria Cristina	Giorgio Fedon & Figli S.p.A. - Pieve d'Alpago
CAGNATI	Marco	Luxottica S.r.l. - Agordo
CAMPIGOTTO	Elide	Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. Nervesa della Battaglia
CANDIAN	Giancarlo	Manifacture de Souliers Louis Vuitton S.r.l. Fiesso d'Artico
CASCIANO	Consolato Dino	Ibm Italia S.p.A. - Segrate
CASOLINI	Lucia	Rubelli S.p.A. - Venezia
CASTELLETTO	Angelo	Fast S.p.A. - Montagnana
CASTIGLIONI	Stefano	Samo S.p.A. - Bonavigo
CELIO	Sabina	Versalis S.p.A. - Ferrara
COAN	Daniele	Piero della Valentina & C. S.p.A. - Sacile
CODO	Giuliano	Banca di Credito Cooperativo del Polesine Villadose
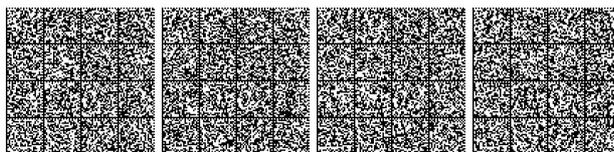
COGATO	Antonio Mariano	Palladio Zannini Industrie Grafiche S.p.A. Dueville
COLETTI	Renato	Electrolux Professional S.p.A. - Pordenone
DA COL	Angelo	Safilo S.p.A. - Pieve di Cadore
DA DALTO	Girolamo	Banca di Credito Coop. delle Prealpi - Tarzo
DALLA MUTA	Pier Antonio	Trenitalia S.p.A. - Mestre
DE BORTOLI	Mariella	Cortella Poligrafica S.r.l. - Verona
DE CHIRICO	Elena	Campion S.r.l. - Verona
FAVARO	Luigi	Tecnogamma S.p.A. - Morgano
FOTI	Alfonso	Acciaierie Valbruna S.p.A. - Vicenza
FRACAS	Federico	Tomasin Vittorio Maglificio - Vazzola
FRACCAROLI	Mariano	Trenitalia S.p.A. - Verona
FRATTA	Graziella	Da Rold S.r.l. - Belluno
FREROTTI	Remo	Pidigi S.p.A. - Verona
FRISO	Marina	Enel Servizio Elettrico S.p.A. - Mestre
FURLAN	Lino	Automazione Veneto S.r.l. - Camponogara
GATTO	Franco	Zalf S.p.A. - Maser
GAZZI	Loretta	De Rigo Vision S.p.A. - Longarone
GUERZONI	Giuseppe	Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Ferrara
MARCATO	Gianni	Sirca S.p.A. - San Dono di Massanzago
MARCON	Gianfranco	Habasit Italiana S.p.A. - Cordignano
MATTIUZZO	Marisa	Tessitura Monti S.p.A. - Maserada sul Piave
MENEGHETTI	Dino	Sile S.p.A. Ind. Costruzioni Termoidrauliche Casier
MINCHIO	Natalino	Alì S.p.A. - Padova
MODENESE	Antonio	Trenitalia S.p.A. - Mestre
MOLININI	Francesco	Acciaierie Valbruna S.p.A. - Vicenza
MONTAGNOLI	Ernesto	Riello S.p.A. - Legnago
PERI	Ivano	Rotas Italia S.r.l. - Treviso
POZZA	Albino	Ocem S.r.l. - Este
RAMON	Giuseppe	Barzi Service S.r.l. - Treviso
RENON	Carlo	Luxottica S.r.l. - Agordo
RIVIZZIGNO	Vincenzo	Arper S.p.A. - Monastier
RIZZETTO	Pietro	Archiutti S.p.A. - San Biagio di Callalta
RIZZON	Ennio	Riello S.p.A.- Legnago
ROSSI	Aurelio	Aermec S.p.A.- Bevilacqua
SANTOMASO	Marisa	Enaip Veneto - Padova
SCHIAVA	Gianfranco	Electrolux Appliances S.p.A. - Porcia
SCHIAVON	Francesca	Appe Service S.r.l. - Padova
SCHIESARI	Enzo	Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. Venezia
SOLAGNA	Celia	De Rigo Vision S.p.A. - Longarone
SORAGNI	Ugo	Montefibre S.p.A. – Porto Marghera
STALLIVIERE	Paolo	Luxottica S.r.l. - Agordo
TESSAROLO	Angelo	Vimar S.p.A. - Marostica
TOFFOLI	Alessandro	Azienda Vitivinicola Il Colle S.r.l. San Pietro di Feletto
VIANELLO	Guido	Telecom Italia S.p.A. - Venezia
VICENTINI	Roberto	Pedrollo S.p.A - San Bonifacio
WIRKOWSKI	Jean Joseph	Telecom Italia S.p.A - Venezia
ZANDEGIACOMO COPETIN	Antonio	Confindustria Belluno Dolomiti - Belluno
ALLOSIA	Mario	Fincantieri S.p.A - Trieste
BARACCHINI	Marinella	Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste
BUCCINO	Atos	Fantoni S.p.A. - Osoppo
CALLIGHER	Franco	Enel Energia S.p.A. - Udine

COMICI	Ornella	Confartigianato Udine Servizi S.r.l. - Udine
FREZZA	Franco	Fincantieri S.p.A - Trieste
GERARDUZ	Loretta	Coldiretti - Patronato EPACA San Vito al Tagliamento
MANGANO	Rosa	Telecom Italia S.p.A - Venezia Mestre
MARCHESAN	Daniele	Fincantieri S.p.A - Trieste
MARMORA	Renata	Hotel Italia di Brugnolo Tullio & C. s.a.s. Monfalcone
MAZZARIN	Annamaria	Poste Italiane S.p.A - Gradisca d'Isonzo
NASSIMBENI	Franca	Nestlè Italiana S.p.A - Udine
PRAPOTNICH	Nicolino	Selex ES S.p.A - Ronchi dei Legionari
ROSSET	Fabio	Nidec Sole Motor Corporation S.r.l. Pordenone
SACCO	Vincenzo	RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A - Trieste
STIBIL	Silvia	Trenitalia S.p.A – Venezia Mestre
VENUTI	Enrico	Sandalj Trading Company S.p.A - Trieste
BELLUCCI	Mauro	Telecom Italia S.p.A - Genova
BONIFACINO	Ivano	Mars Italia S.p.A - Assago
BOSCA	Roberto	Ansaldo Energia S.p.A - Genova
BOTTERO	Pier Paolo	Arinox S.p.A - Sestri Levante
CAPELLINI	Mario	Arinox S.p.A - Sestri Levante
CASTAGNO	Luciano Nicola	Selex Es S.p.A - Genova
CAVALLERI	Liliana	Marchisio S.p.A - Pieve di Teco
CINQUEGRANI	Salvatore	Autostrade per l'Italia S.p.A - Genova
CROSETTI	Antonella	Farmacia Dott. Alvigini - Genova
ENRICO	Filippo	RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A - Genova
ESPOSITO VENEZIA	Maria Rosaria	Poste Italiane S.p.A - Torino
FERRARI	Claudia	Gallo & c. s.a.s. - Finale Ligure
FUI	Fabio	Mbda Italia S.p.A - La Spezia
GATTO	Danila	Ferservizi S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Genova
GRANIERI	Massimo	Banchero - Costa & C. S.p.A. - Genova
GUGLIOTTA	Maria Luisa	Casinò S.p.A. - Sanremo
MURCHIO	Maria Rosa	Clement Cartolibreria di Vanda Mazzurana e & c. s.a.s. - Genova
PARODI	Maura	Ansaldo Energia S.p.A - Genova
PARODI	Renzo	Banca Passadore & C. S.p.A - Genova
PASTORELLI	Mauro	G. Alberti & C. S.p.A - Pontedassio
PEDEMONTE	Maria	Trenitalia S.p.A - Genova
PELLISTRI	Rinaldo	Oto Melara S.p.A - La Spezia
PITTAMIGLIO	Franco	Selex Es S.p.A - Genova
PRAMPOLINI	Edvige Enrica	Metro Italia Cash and Carry S.p.A - Genova
SCINICARIELLO	Francesco	Poste Italiane S.p.A - Genova
SINIS	Patrizio	Oto Melara S.p.A - La Spezia
ZANABONI	Piero	Ansaldo Nucleare S.p.A - Genova
ALCHIERI	Maria Luisa	Chiesi Farmaceutici S.p.A - Parma
ALESSANDRI	Enrico	Bondioli & Pavesi S.p.A - Suzzara
ALFIERI	Paolo	Barilla G. & R. F.lli S.p.A - Parma
ARRIGHI	Marco	Ferrari S.p.A. - Maranello
BAIONI	Bruno	Ciclat - Soc.Coop. - Bologna
BALBONI	Elisabetta	Impresa Verde Modena S.r.l. - Modena
BARALDI	Manuela	Ibm Italia S.p.A. - Segrate
BERSELLINI	Gianluca	Zanichelli Meccanica S.p.A. - Parma
BERTOLIN	Violetta	Bambini S.r.l. - Marina di Ravenna
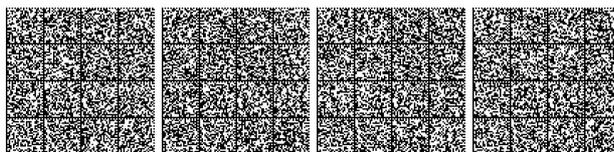
BIANCHI	Maurizio	Datalogic ADC S.r.l. Lippo di Calderara di Reno
BOGGIANI	Rossano	Cantiere Navale Vittoria S.p.A - Adria
BONETTI	Angela	Rhein 83 S.r.l. - Bologna
BONETTI	Dino	MBM s.a.s. di Magalotti Gino & C. - Cesena
BONORETTI	Stefania	Ascom Servizi S.r.l. - Reggio Emilia
BOTTAZZI	Davide	Datalogic IP TECH S.r.l. - Lippo di Calderara di Reno
BOTTEGHI	Sauro	Banca Carim S.p.A - Rimini
BRUNETTI	Roberto	Rosetti Marino S.p.A - Ravenna
BUSA	Anna	Data Management PA S.p.A. - Ravenna
CAMILLINI	Sauro	Enel Distribuzione S.p.A - Bologna
CANALI	Loris	M.B.M. s.a.s. - Cesena
CANGINI	Beniamino	CNH Industrial S.p.A. - Modena
CASOLARI	Paolo	Maserati S.p.A. - Modena
CATELLANI	Umberto	Ditta Aeroclub Modena - Modena
CAVICCHI	Mario	Poste Italiane S.p.A. - Bologna
CECERE	Nicola	Versalis S.p.A - Ferrara
CHIOSSI	Loretta	Campanini Ugo S.p.A - Pieve di Cento
CIATI	Roberto	Barilla G. & R. F.lli S.p.A. - Parma
DE MARIA	Giuseppe	Datalogic Automation S.r.l. - Monte San Pietro
FABBI	Milena	BNL S.p.A Gruppo BNP Paribas - Reggio Emilia
FANTUZZI	Franco	Basf Italia S.p.A. - Sasso Marconi
FARINA	Danilo	Enel Distribuzione S.p.A. - Bologna
FAVA	Stefano	Metalveba S.r.l. - Castelnovo di Sotto
FOLETTI	Sandro	Jobs S.p.A. - Piacenza
GAZZOLA	Marco	Off. Mecc. Ghezzi Mario s.n.c. -Gossolengo
GIOVANARDI	Manuela	Gramigna S.r.l. - San Lazzaro di Savena
GOBBI	Paolo	Off. Mecc. Ghezzi Mario s.n.c. -Gossolengo
GUALDI	Iules	Comer Industries S.p.A. - Reggiolo
GUERNELLI	Mauro	Poste Italiane S.p.A. - Bologna
GUERRA	Nadia	CNA Servizi - Modena
GUERZONI	Gianni	Manitou Italia S.r.l. - Castelfranco Emilia
LAMBERTINI	Maria Luisa	Impresa Verde Modena S.r.l. - Modena
LANDI	Silvano	Samp S.p.A. - Bentivoglio
LORENZINI	Ugo	Poste Italiane S.p.A. - Bologna
MARCHESINI	Giuseppe	Simex S.r.l. - San Giovanni in Persiceto
MARCHETTI	Giorgio	Solvin Italia S.p.A. - Ferrara
MARENZONI	Cinzia	CO.L.SER Servizi S.c.r.l. - Parma
MARESCALCHI	Giuseppe	Automobili Lamborghini S.p.A. Sant'Agata Bolognese
MARTELLI	Giorgio	Telecom Italia S.p.A. - Bologna
MARTIGNONI	Marco	Manitou Italia S.r.l. - Castelfranco Emilia
MASCHI	Maurizio	Ormisde Artoni s.n.c. - Parma
MASINI	Enzo	Modulsistem S.r.l. - Morciano di Romagna
MENARINI	Davide	BNL S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Roma
MISEROTTI	Claudio	Cariparma S.p.A. - Parma
MONARI	Donato	Fiorentini G. & Figli s.a.s. - Anzola Emilia
MONTANI	Silvia	Zazzali Immobiliare S.r.l. - Piacenza
MORIGI	Mauro	Rosetti Marino S.p.A. - Ravenna
NADALINI	Loretta	Datalogic ADC S.r.l. - Calderara di Reno
ORLANDI	Marco	Datalogic Automation S.r.l - Monte San Pietro
PAINI	Gianluca	Lombardini S.r.l. - Reggio Emilia
PARI	Carlo Alberto	Unicredit S.p.A. - Rimini

PATRONCINI	Giovanni	Basell Poliolefine Italia S.r.l. - Ferrara
PEDRINI	Andrea	Enel Distribuzione S.p.A - Bologna
PERAZZOLI	Piero	A. Menarini I.F.R. S.r.l. - Firenze
PERROTTA	Francesco	Ind. Mecc. Bassi Luigi & C. S.p.A. San Rocco al Porto
PITTOFRATI	Gianpiero	Petrol Raccord S.p.A. - Calendasco
POLELLI	Valen	Enel Distribuzione S.p.A. - Bologna
RAGAZZINI	Giancarlo	Electrolux Italia S.p.A. - Forlì
RAGGI	Moreno	Carrozzeria Coveri s.a.s. - Forlì
RICCI	Anna Maria	Electrolux Italia S.p.A. - Forlì
ROSSI	Ornella	Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. - Modena
RUGGERINI	Anna	Barilla G. & R. F.lli S.p.A. - Parma
RUZZI	Luigi	Metalveba S.r.l. - Castelnovo di Sotto
SERRI	Carmen	Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. - Modena
STIRPE	Donatella	P.R.A. S.r.l. - Argenta
VALERIANI	Gianenrico	RFI S.p.A. - Bologna
VALLOIRE	Marco Giuseppe Martino	CNH Industrial S.p.A. - Modena
VENTURA	Nadia	Cosepuri Soc. Coop. - Bologna
VICARELLI	Bettina	Profumerie Douglas S.p.A. - Villafranca
VICENZI	Marcello	Automobili Lamborghini S.p.A. Sant'Agata Bolognese
VISCOMI	Giuseppe Claudio	Alfa Wassermann S.p.A. - Bologna
VISCONTI	Nello	R.D.B. S.p.A. - Pontenure
ZANOTTI	Roberto	Programma Auto S.p.A. - Piacenza
ZILIANI	Alberta	Orsi Giuseppe s.a.s. - Gragnano Trebbianese
ARDIGO'	Stefano Ernesto	Delicarta S.p.A. - Porcari
BACCI	Sergio	A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.p.A. - Firenze
BARBAGLI	Germano	Enel Green Power S.p.A. - Pisa
BARSANTI	Pier Giorgio	Lucart S.p.A. - Porcari
BERNARDINI	Bruno	Nuova Solmine S.p.A. - Scarlino
BERTOCCI	Ester	CO.SPAR Soc. Coop. - Arezzo
BIANCHI	Carlo	Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A.- Livorno
BORGHINI	Paolo	Ferrovie dello Stato S.p.A. - Firenze
BURCHI	Alessandro	Trenitalia S.p.A. - Firenze
CAGGIANO	Pietro	Ansaldo Breda S.p.A. - Pistoia
CALAMAI	Franca	Salvatore Ferragamo S.p.A. - Firenze
CANNONI	Francesco	Poste Italiane S.p.A. - Figline Valdarno
CAPPELLI	Emilio	Enel S.p.A. - Empoli
CECCHI	Daniele Mariano	Selex ES S.p.A. - Campi Bisenzio
CHELI	Ermete	Lucart S.p.A. - Porcari
CHELLI	Fulvio	SGS ITALIA S.p.A. - Milano
CHINI	Franco	Salvatore Ferragamo S.p.A. - Firenze
COCCO	Sabatino	Poste Italiane S.p.A. - Grosseto
COPPI	Lucia	Selex ES S.p.A. - Campi Bisenzio
DEL REGNO	Maria Rosaria	Poste Italiane S.p.A. - Firenze
DELLA BELLA	Luciano	Banco Popolare Società Cooperativa - Massa
DELLA MAGGIORA	Angelo	Sofidel S.p.A. - Porcari
FARSETTI	Patrizia	CO.SPAR Soc. Coop. - Arezzo
FIORINI	Giancarlo	Miniconf S.p.A. - Ortignano Raggiolo
GALVINI	Claudio	Poste Italiane S.p.A. - Figline Valdarno
GERINI	Adriano	Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A. Livorno
GIACOMELLI	Stefano	Telecom Italia S.p.A. - Pisa
GIORGI	Gildo	Sofidel S.p.A. - Porcari
GROSSI	Stefano	Selex ES S.p.A. - Campi Bisenzio

GUADAGNOLI	Massimo	CO.SPAR Soc. Coop. - Arezzo
GUASTINI	Luciana	Ansaldo Breda S.p.A. - Pistoia
GUIDUCCI	Adriana	CO.SPAR Soc. Coop. - Arezzo
IRITI	Marco	Sofidel S.p.A. - Porcari
LAMBERTI	Loretta	Braccialini S.r.l. - Scandicci
LASCIALFARI	Roberto	Pietro Masini S.r.l. - Lastra a Signa
MARCHESELLI	Maurizio	BNL S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Firenze
MARINELLI	Franco	Selex ES S.p.A. - Campi Bisenzio
MAZZINI	Carlo	Bancasciano Credito Cooperativo - Asciano
MICCINESI	Carla	Selex ES S.p.A. - Campi Bisenzio
MICHELIZZA	Enzo	Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A.-Livorno
MURRI	Maria Luisa	Azimut/Benetti S.p.A. - Viareggio
MUSSI	Paolo	Telecom Italia S.p.A. - Pietrasanta
MUZZI	Daniele	Consorzio Agrario di Siena Soc. Coop. a r.l. Siena
NOCCIONI	Catia	Poste Italiane S.p.A. - Castellina Scalo
PEZZANA	Francesco	Navionics S.p.A. - Massarosa
PICARIELLO	Laura	Confindustria Toscana - Firenze
PINI	Mario	Selex ES S.p.A. - Campi Bisenzio
PIOPPI	Alessandro	Ansaldo Breda S.p.A. - Pistoia
QUARTARA	Laura	Menarini Ricerche S.p.A. - Firenze
RAGGIOLI	Anna Maria	Salvatore Ferragamo S.p.A. - Firenze
SADOCCHI	Laura	Assoservizi S.r.l. - Arezzo
SARTORI	Fabio	Enel Green Power S.p.A. - Pisa
SERENI	Claudio	Trenitalia S.p.A. - Firenze
SIMONINI	Antonio	KME Italy S.p.A. - Fornaci di Barga
SOLARI	Marino	Landucci S.r.l. - Pistoia
SPIGHI	Andrea	Trenitalia S.p.A. - Firenze
STIRPARO	Salvatore	Trenitalia S.p.A. - Firenze
TERRACINA	Patrizia	Selex ES S.p.A. - Campi Bisenzio
TOMOLI	Gian Piero	Textura S.p.A. - Castiglion Fibocchi
TONCELLI	Valerio	Solvay S.p.A. - Rosignano Solvay
VALDETTARO	Mario	Enel S.p.A. - Firenze
VITI	Luigiana	RCR Cristalleria Italiana S.p.A. Colle di Val d'Elsa
AGOSTINI	Settimio	Telecom Italia S.p.A. - Ascoli Piceno
BADIALI	Giancarlo	Loccioni AEA S.r.l - Angeli di Rosora Ancona
BELEGGIA	Bruno	Filtex S.r.l. - Falerone
BELFIORI	Claudia	Cooperlat Tre Valli Soc. Coop. Agricola - Jesi
BERNABEI	Luigi	Carifermo Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. Fermo
BIAGIOLA	Stefano	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Ancona
BONCI	Antonio	Loccioni AEA S.r.l. - Angeli di Rosora Ancona
BOSCHI	Marco	Trenitalia S.p.A. - Ancona
BRANDOZZI	Costantino	Confcommercio - Ascoli Piceno
CALCAGNI	Angelo Antonio	Magazzini Gabrielli S.p.A. - Ascoli Piceno
CAMAIONI	Ivana	Magazzini Gabrielli S.p.A. - Ascoli Piceno
CAPONETTI	Pietro	Ahlstrom Turin S.p.A. - Ascoli Piceno
CARBONARI	Giorgio	CNH Industrial Italia S.p.A. - Jesi
CARDINALI	Rosaria	Kelton S.r.l. - Monte Urano
CARELLI	Mauro	Tre Elle S.r.l. - Fermo
CESARONI	Rodolfo	Cassa Edile - Ascoli Piceno
CIACCI	Cristina	Sartoria Saint Andrews Milano S.p.A. Bellocchi di Fano

CORI CARLITTO	Giuseppina	Filtex S.r.l. - Falerone
DOMIZI	Redento	Conceria del Chienti S.p.A. - Tolentino
FALASCHETTI	Elisabetta	Laber s.n.c. di Lattanzi & C. Civitanova Marche Alta
FEDE	Stefano	BNL S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Pesaro
GATTANELLA	Gabriele	Mars Italia S.p.A. - Ancona
GAUDENZI	Mario	Calzaturificio Cappelletti S.r.l. Sant'Elpidio a Mare
GERMANI	Antonello	BNL S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Roma
GOBBI	Argentina	Baldi S.r.l. - Jesi
LANCIONI	Remo	Ciccioli -Helvia Recina S.r.l. - Corridonia
LUZIETTI	Anna	Fiat Services S.p.A. - Jesi
MANCINI	Silvana	Nazareno Gabrielli S.p.A. - Tolentino
MARINCIONI	Alberto	Aziende Chimiche Riunite Angelini F. S.p.A. Ancona
MICHELI	Tito	Benelli Armi S.p.A. - Urbino
MORONI	Claudio	Ferservizi S.p.A. - Ancona
PASCUCCI	Sandro	Distilleria Varnelli S.p.A. - Muccia
PERONI	Antonio	Travaglini S.r.l. Costruzioni e Restauri Ascoli Piceno
PIATTELLA	Francesco	Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. - Fermo
PIERDICCA	Fabrizio	Aziende Chimiche Riunite Angelini F. S.p.A. Ancona
PRIORI	Loriana	Sartoria Saint Andrews Milano S.p.A. Bellocchi di Fano
SANTALUCIA	Alessandro	Fedrigoni S.p.A. - Fabriano
SCARAMUCCI	Sergio	Benelli Armi S.p.A. - Urbino
SECCHI	Franco	Indesit Company S.p.A. - Fabriano
TIRABASSI	Tito	Collitex S.r.l. - Ancarano
VALLESE	Fabrizio	Mecaer Aviation Group S.p.A. Monteprandone
VERDICCHIO	Riccardo	Baldi S.r.l. - Jesi
ZANNONI	Paola	CNH Industrial Italia S.p.A. - Jesi
ZINGARETTI	Gianni	Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l. - Jesi
ARCANGELI	Roberto	C.S.A.IN. Comitato Prov.le Perugia - Perugia
BALDELLI	Franco	Profilumbra S.p.A. - Valfabbrica
BARTOLINI	Gianni	Cantine Giorgio Lungarotti S.r.l. - Torgiano
BERELLINI	Ubaldo	Profilumbra S.p.A. - Valfabbrica
BIGARINI	Oscar	Enel Produzione S.p.A. - Terni
FARNESI	Vanni	Satiri Auto S.p.A. - Gualdo Tadino
FERENTILLI	Franco	Enel S.p.A. (poi Endesa) - Terni
FUSO	Pierluigi	Poste Italiane S.p.A. - Perugia
MARTELLI	Feliciano	Trenitalia S.p.A. - Foligno
NERI	Luigino	Terni Industrie Chimiche S.p.A. - Nera Montoro
PALOMBA	Annamaria	Le Tre Vaselle S.r.l. - Torgiano
SANTUCCI	Palmiro	Cantine Giorgio Lungarotti S.r.l. - Torgiano
STENTELLA	Romano	Enel Distribuzione S.p.A. - Terni
VOLPI	Maria Cristina	Enel Servizio Elettrico S.p.A. - Perugia
ALBERTI	Piero	Lottomatica S.p.A. - Roma
ANTONELLI	Raimondo	ADR Aeroporti di Roma S.p.A. - Fiumicino
ANTONINI	Maria Luisa	Klopman International S.r.l. - Frosinone
ASTORI	Gianfranco	Askanews S.p.A. - Roma
BARCAROLI	Roberto	Trenitalia S.p.A. - Roma
BECCARO	Paolo	Bristol-Myers Squibb S.r.l. - Anagni
BERNUCCI	Elena	Agriconsulting S.p.A. - Roma
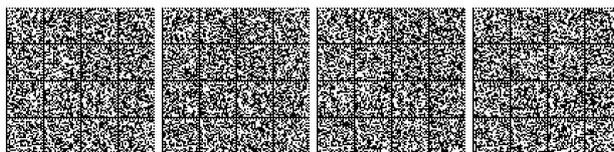
BEVERINI	Clara	Confesercenti -Viterbo
BRIZI	Lucia	Poste Italiane S.p.A. - Piansano
CALABRIA	Angelo	Ferrovie dello Stato S.p.A. - Roma
CALICCHIA	Pasquale	AgustaWestland S.p.A. - Anagni
CANTINI	Fabrizio	Enel Distribuzione S.p.A. - Roma
CAPOCECERA	Giorgio	Banco di Brescia S.p.A. - Roma
CAPRARA	Giovanna	Klopman International S.r.l. - Frosinone
CARDARELLI	Massimo	Generali Italia S.p.A. - Roma
CARIOTI	Maria	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
CARNEVALE	Fernando Antonio	Bristol-Myers Squibb S.r.l. - Anagni
CASTELLI	Patrizia	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
CECCARELLI	Massimo	AgustaWestland S.p.A. - Frosinone
CERQUETELLI	Paola	Mbda Italia S.p.A. - Roma
CESPI	Laura	Esso Italiana S.r.l .- Roma
CHIECO	Ubaldo	Quattroventi S.c.r.l. - Roma
CICCONI	Bernardino	AgustaWestland S.p.A. - Anagni
CINELLI	Serena	Research Toxicology Centre S.p.A. - Pomezia
CIPRIGNO	Giampiero	Trenitalia S.p.A. - Roma
CIRULLI	Marisa	Bristol-Myers Squibb S.r.l. - Anagni
COLAIACOMO	Fernanda	Bnl S.p.A. Gruppo Bnp Paribas - Roma
COSTANTINI	Natalizia	Alitalia S.p.A.- Fiumicino
CUCCURU	Tinuccia	Bnl S.p.A. Gruppo Bnp Paribas - Roma
CURCIO	Donatella	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
D'AMICO	Antonio	Telecom Italia S.p.A. - Frosinone
D'ANTONIO	Valentino	Heinz Italia S.p.A. - Latina
DE LUCIA	Massimo	Ibm Italia S.p.A. - Roma
DE SANTIS	Alessandro	Esso Italiana S.r.l. - Roma
DEL MASTRO	Giovanna	Gotto D'oro Soc. Coop. - Frattocchie
D'IGNAZI	Claudio	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
D'OTTAVIO	Federico	Agriconsulting S.p.A.- Roma
DUCA	Giulio	ADR Aeroporti di Roma S.p.A.- Fiumicino
EVANGELISTA	Nicoletta	Poste Italiane S.p.A. - Bagnoregio
FALASCHI	Alfredo	Italferr S.p.A. - Roma.
FELICIOLI	Mauro	Banco di Brescia S.p.A - Pescia Romana
FERRETTI	Antonio	Bnl S.p.A. Gruppo Bnp Paribas - Roma
FORMIGLIA	Domenico	Trenitalia S.p.A. - Roma
FORMISANO	Maria Gloria	Fiat Chrysler Automobiles - Roma
FRASCA	Adele	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.- Roma
GALLO	Michele	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.- Roma
GIGLI	Rossana Letizia	Telecom Italia S.p.A. - Roma
GIGLI	Valter	Ferservizi S.p.A. - Roma
GRAMEGNA	Anna Rita	Poste Italiane S.p.A. - Roma
GUAZZINI	Marido	Enel Green Power S.p.A. - Roma
IMPERIOLI	Annamaria	Klopman International S.r.l. - Frosinone
IOVANE	Giuseppe	Fiat Group Automobiles S.p.A. - Roma
ISOLANI	Luisa	Unindustria - Roma
MAGNANTI	Massimo	ADR Aeroporti di Roma S.p.A.- Fiumicino
MANCINI	Tommaso	Selex Es S.p.A. - Latina
MARIANERA	Aldo	Enel Green Power S.p.A. - Roma
MARTINO	Saverio	So.G.I.N. S.p.A. - Roma
MASSARONI	Paola	Selex Es S.p.A. - Latina
METITONE	Roberto	Selex Es S.p.A. - Roma
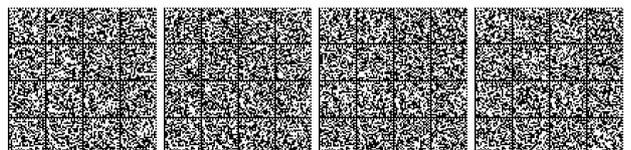
MONACO	Maria Rosaria	Fiat Group Automobiles S.p.A. Piedimonte San Germano
MORELLI	Giuseppe	Orsolini Amedeo S.p.A. - Vignanello
MORETTI	Angelo	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
NERI	Augusto	Strada dei Parchi S.p.A. - Roma
NUGARI	Franco Maria Filippo	Esso Italiana S.r.l. - Roma
PALLANTE	Maurizio	Selex Es S.p.A. - Roma
PAOLINI	Antonella	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
PAPETTI	Maria Laura	Bristol-Myers Squibb S.r.l. - Anagni
PASCALE	Michelangelo	Ferservizi S.p.A. - Roma
PECCERILLO	Nicola	AgustaWestland S.p.A. - Frosinone
PENNAZZI	Maria Grazia	Trenitalia S.p.A. - Roma
PERICOTTI	Giulio	Consorzio Agrario Prov.Le -Viterbo
PETRIVELLI	Valentino	Blasetti S.p.A. - Pomezia
PICCAROZZI	Donato	Banco di Brescia S.p.A. - Viterbo
PONZIANI	Stefania	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
POZZI	Bruno	Ferservizi S.p.A. - Roma
REALI	Francesco	Enel Distribuzione S.p.A. - Roma
ROBERTI VITTORY	Lorenzo	Telecom Italia S.p.A. - Roma
RONCHI	Roberta	Mbda Italia S.p.A. - Roma
ROSSI	Leonello	Enel Distribuzione S.p.A. - Rieti
RUSSANO	Francesco	Telecom Italia S.p.A. - Roma
RUSSO	Roberto	Mbda Italia S.p.A. - Roma
SACCUCCI	Marco	Bnl S.p.A. Gruppo Bnp Paribas - Roma
SALZANO	Edoardo	Esso Italiana S.r.l. - Roma
SARNO	Maria	Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Roma
SCACCIA	Bruno	AgustaWestland S.p.A. - Frosinone
SCARDOZZI	Antonio	Enel Distribuzione S.p.A.- Viterbo
SERROMANI	Ida	Esso Italiana S.r.l. - Roma
SETTIMI	Angelo	Poste Italiane S.p.A. - Poggio Mirteto
SIGNORELLI	Piergiorgio	Banco di Brescia S.p.A. - Corchiano
SORRENTI	Caterina	Poste Italiane S.p.A. - Roma
SPAZIANI	Giuseppe	Klopman International S.r.l.- Frosinone
STAFFOLANI	Fiorella	Bnl S.p.A. Gruppo Bnp Paribas - Roma
STOLZI	Maria Luisa	Ferrovie dello Stato S.p.A. - Roma
TONET	Abilio Luis	Gotto D'oro Soc. Coop. - Frattocchie
TOZZI	Antonietta	Postemobile S.p.A. - Roma
VARLOTTA	Amerigo	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma
VICOMANNI	Marina	Unindustria - Roma
VITALI ROSATI	Elisa	Fiat Chrysler Automobiles - Roma
VITARELLA	Rita	ADR Aeroporti di Roma S.p.A. - Fiumicino
ZANNONI	Sergio	Alcatel-Lucent Italia S.p.A. - Rieti
ANGELOSANTE	Maria Luisa	ThalesAlenia Space S.p.A. - L'Aquila
CARAMANICO	Franco	Infraengineering S.r.l. - Chieti
CHIARASTELLA	Filomena	Jeffed S.r.l. - Giulianova
COLUCCI	Michele	Poste Italiane S.p.A. - L'Aquila
D'ALESSANDRI	Guido	Scipioni S.r.l. - L'Aquila
D'ALFONSO	Angelantonio	Solvay Chimica Bussi S.p.A.- Bussi sul Tirino
DI BATTISTA	Rita	Banca Tercas S.p.A. -Teramo
DI LORITO	Anna	Generali S.p.A. - Pescara
DI MARCANTONIO	Ulisse	ThalesAlenia Space S.p.A. - L'Aquila
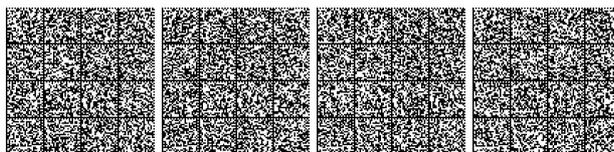
FALCONE	Domenico	C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori d'Abruzzo - Pescara
GIANCATERINO	Vittorio	Poste Italiane S.p.A. - Pescara
GIANFELICI	Giuseppe	Comec Innovative S.r.l. - Chieti
GOVINI	Antonio	Telecom S.p.A. - Pescara
LANCIA	Maurizio	Ico S.r.l. - Pianella
MELCHIORRE	Roberto	Abb S.p.A. - Sesto San Giovanni
PICA	Massimo	Menarini Diagnostics S.r.l. - Firenze
POLIANDRI	Luigi	Poste Italiane S.p.A. - Pescara
ROSSI	Venanzio	Carbotech S.r.l. - Martinsicuro
TADDEI	Luigi	Cartoleria Ferella s.a.s. - L'Aquila
CANTORO	Luigi	Schindler S.p.A. - Termoli
CASCIANO	Nino	Poste Italiane S.p.A. - Agnone
FELICE	Carmelina	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Campobasso
GRIGUOLI	Mario	Enel Distribuzione S.p.A. - Campobasso
LEONARDO	Salvatore	Telecom Italia S.p.A. - Campobasso
TAMBURRO	Liberato	Enel Distribuzione S.p.A. - Campobasso
ASTARITA	Salvio	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Napoli
BRANDI	Bruno	Alenia Aermacchi S.p.A. - Pomigliano d'Arco
BRUNO	Michele	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
CANTARELLI	Agostino	Selex ES S.p.A. - Giugliano
CAPUANO	Biagio Antonio	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
CAPUANO	Giovanni Giuseppe	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
CARAVECCHIA	Giovanni	Farmacia Massimo Petrone - Napoli
CATINO	Teodoro	The Morganti Group Inc International Division - Usa
CENTORE	Giuseppe	Irisbus Italia S.p.A. - Flumeri
CIARAMELLA	Americo	Barilla G.e R. Fratelli S.p.A. - Marcianise
CIRILLO	Pasquale	Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. - Marcianise
COLONNA	Giovanni	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
CORONA	Nicolino	E.T.A.C. - Esercizio Trasporti Automobilistici in Concessioni S.r.l. - Benevento
CRISCUOLO	Salvatore	Poste Mobile S.p.A. - Napoli
CUOZZO	Salvatore	Avio Aero S.r.l. - Pomigliano d'Arco
D'ACUNTO	Mattia	Acen - Associazione Costruttori Edili - Napoli
D'ALEO	Silvio	Banca di Roma S.p.A. oggi Unicredit S.p.A. Mondragone
D'ANGELO	Augusto	Enel Distribuzione S.p.A. - Napoli
D'ANGELO	Ciro Antonio	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
DEL GAUDIO	Concetta	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
D'ELIA	Vincenzo	Telecom Italia S.p.A. - Nola
DELLE CURTI	Filomena	Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. - Marcianise
di CAPRIO	Michele	Cementir Italia S.p.A. - Maddaloni
DI GREGORIO	Claudio	AgustaWestland S.p.A. - Benevento
DRAGONETTI	Antonio	Wass - A Finmeccanica Company - Pozzuoli
ESPOSITO	Mario	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
FERRARI	Angelo	Telecom Italia S.p.A. - Napoli
FERRERI	Antonio	Telecom Italia S.p.A. - Salerno
FIORENTE	Enrico	Enel Distribuzione S.p.A. - Napoli
FIORILLO	Pietro	Selex ES S.p.A. - Fusaro
FLORIO	Settimio	Bnl S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Napoli
FORNI	Corrado	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
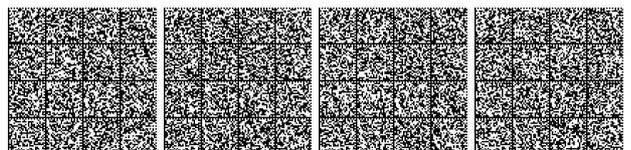
FREZZATO	Luigi	Cassa Rurale ed Artigiana - Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella
GELORMINO	Domenico	Enel Distribuzione S.p.A. - Salerno
GIARDINO	Angelo	Irisbus Italia S.p.A. - Flumeri
IADICICCO	Carmen	ITP - Italiana Trasformazione Polimeri S.p.A. Caserta
IADICICCO	Paolo	Alenia Aermacchi S.p.A. - Pomigliano d'Arco
IASEVOLI	Carmine	Alenia Aermacchi S.p.A. - Pomigliano d'Arco
IESCONE	Giovanni	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
ILLIANO	Gerardo	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
LAURORA	Gianfranco	A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. - Napoli
LICCARDO	Giosuè	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
MAGNOTTA	Gerardo Michele	O.M.I. - Officine Meccaniche Irpine S.r.l. Lacedonia
MAROTTA	Vittorio	Avio Aero S.r.l. - Pomigliano d'Arco
MELCHIONNO	Pasquale	Enel Distribuzione S.p.A. - Avellino
MELE	Gennaro	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
MELE	Raffaele	Trenitalia S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano - S.Maria La Bruna
MICELOTTA	Wilma	Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Napoli
MILONE	Fiorenzo	Saipem S.p.A. - Avellino
MONTIERI	Biagio	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
NAPODANO	Lucio	Banca della Campania S.p.A. - Avellino
NAPPO	Pasquale	Alenia Aermacchi S.p.A. - Nola
ORFEO	Domenico	Wass - A Finmeccanica Company - Pozzuoli
PARISI	Guglielmo	Alenia Aermacchi S.p.A. - Pomigliano d'Arco
PELVI	Antonio	Enel Distribuzione S.p.A. - Napoli
PERROTTA	Fernando	CoFren S.r.l. - Avellino
PIROZZI	Salvatore	Intercargo Napoli S.r.l. - Napoli
PRINCIPE	Pasquale	Mbda Italia S.p.A. - Fusaro
RUGGIERO	Felice	Avio Aero S.r.l. - Pomigliano d'Arco
SALLUZZO	Pasquale	Telecom Italia S.p.A. - Napoli
SCALA	Renato	Enel Distribuzione S.p.A. - Napoli
SELLITTO	Francescantonio	Euroflex S.p.A. - Mercato San Severino
TOSCA	Silvia	Telecom Italia S.p.A. - Napoli
TUFARELLI	Silvio	Poste Italiane S.p.A. - Napoli
VILLANI	Raffaele	Enel Distribuzione S.p.A. - Napoli
AGHILAR	Adriano	Sita Sud S.r.l. - Bari
AGRIMI	Angela	Studio Dr. Greco S.r.l. - Campi Salentina
BERARDI	Domenico	FPT Industrial S.p.A. - Incoronata
BERNILE	Francesco	Alenia Aermacchi S.p.A. - Foggia
BONCI	Anna Maria	Nuzzo Fortunato & C. s.a.s. - Lecce
BONERBA	Nicola	Sincon S.r.l. - Bari
BROGNA	Cosimo	AgustaWestland S.p.A. - Brindisi
BRUNO	Alba	Casa della Sposa Bagordo Maria Teresa Lecce
CAMPILONGO	Sergio	Inden S.r.l. - Monteroni
CANNOLETTA	Vito	Igeco Costruzioni S.p.A- San Donato di Lecce
CARLUCCI	Alfonso	Telecom Italia S.p.A. - Bari
CASO	Alfonso	FPT Industrial S.p.A. -Foggia
CICCARESE	Emanuele	AgustaWestland S.p.A. - Brindisi
COLELLA	Salvatore	Avio aero S.r.l. - Brindisi

CONTE	Angelo	Gruppo Ormeggiatori del Porto di Taranto Soc. Coop.va - Taranto
CONVERSANO	Michele	Telecom Italia S.p.A. - Bari
CORBO	Michele	Alenia Aermacchi S.p.A. - Foggia
CRETI'	Francesco	Avio Aero S.r.l. - Brindisi
CRETI'	Maurizio	Avio Aero S.r.l. - Brindisi
D'AMATO	Cosimo	Azienda Servizi Ecologici S.p.A. Manfredonia
DE AMICIS	Angelo	Avio Aero S.r.l. - Brindisi
DE GIROLAMO	Maria Giovanna	Sergio's S.r.l. - Specchia
DE GRISANTIS	Oronzo	Avio Aero S.r.l. - Brindisi
DE MATTEIS	Angelo	Telecom Italia S.p.A. - Bari
DI CECCO	Vincenzo	Poste italiane S.p.A. - Bari
DI NANNI	Emanuele	Magneti Marelli S.p.A. - Modugno
ERBI	Nicola	Ilva S.p.A. - Taranto
FIORILLI	Pasquale	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
GALULLO	Daniele Antonio	Poste Italiane S.p.A. - Foggia
GENTILE	Donato	Magneti Marelli S.p.A. - Modugno
GRASSO	Vincenza	Ferrovie Sud-Est e servizi automobilistici S.r.l. Bari
GUADALUPI	Giovanni	Jindal Films Europe Brindisi S.r.l. - Brindisi
IACCARINO	Salvatore	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
INFANTE	Rocco	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
LAMATRICE	Mattia	Alenia Aermacchi S.p.A. - Foggia
LASALVIA	Mario	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
LATTARULO	Giovanni	Alenia Aermacchi S.p.A. - Foggia
LEOPIZZI	Biagio	Avio Aero S.r.l. - Brindisi
LESTINGI	Andrea	Magneti Marelli S.p.A. - Modugno
LIUZZI	Francesco	Jindal Films Europe Brindisi S.r.l. - Brindisi
MAGRI'	Pasquale	Avio Aero S.r.l. - Brindisi
MARCULISSI	Corrado	Telecom Italia S.p.A. - Bari
MARINELLI	Giuseppe	Ilva S.p.A. - Taranto
MARINO	Leonardo	Farmacia Scrimieri Dott. Venanzio Sogliano Cavour
MARTELLA	Antonio	Igeco Costruzioni S.p.A. - S. Donato di Lecce
MASALA	Giovanni	Eniservizi S.p.A. - Taranto
MASELLA	Antonio	Poste Italiane S.p.A.- Bari
MORELLI	Giovanni	Avio Aero S.r.l. - Brindisi
MORRITTI	Luigi	Istituto Poligrafico e Zecca Stato S.p.A. Foggia
MY	Bruno	STP Brindisi S.p.A. - Brindisi
NIRO	Roberto	FPT Industrial S.p.A. - Foggia
NITTI	Pietro	Ilva S.p.A. - Taranto
OCCHILUPO	Fernando Antonio	Telecom Italia S.p.A. - Lecce
PALUMBO	Carmine	Nuova Metalmeccanica Salentina S.r.l. Galatina
PICA	Eupremio	Avio Aero S.r.l. - Brindisi
PORPORA	Pierluigi	Poste Italiane S.p.A. - Lecce
QUARTA	Claudio	AgustaWestland S.p.A. - Brindisi
QUASSIA	Francesco	Ferrovie Sud-Est e servizi automobilistici S.r.l. Bari
RUSSO	Alfio	Bnl S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Bari
SABATELLI	Giovanni	Rai Way S.p.A. - Bari
SANTOVITO	Luigi	Avio Aero S.r.l. - Brindisi
SCOZIA	Domenico	Sita Sud S.r.l. - Bari
SEMERARO	Cosimo	Ilva S.p.A. - Taranto
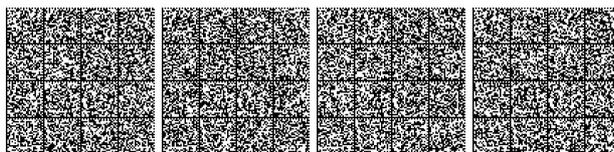
SIMONE	Vincenzo	Eni Versalis S.p.A. - Brindisi
SPAGNOLO	Giancarlo	Avio Aero S.r.l. - Brindisi
SPEDICATO	Anna Rita	Inden S.r.l. - Monteroni di Lecce
TARTARINI	Silvio	Nuova Metalmeccanica S.r.l. - Galatina
TATOLI	Luigi	Pastificio Attilio Mastromauro Granoro S.r.l. Corato
TOMA	Grazio Giovanni	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. - Lecce
VALENZANO	Nicola	Unicredit S.p.A. - Bari
VITUCCI	Giuseppe	Litopress - Ind. Graf. S.r.l. - Bari
ZACCARIA	Stefano	Fintecna S.p.A. - Taranto
BENEDETTO	Giovanni Salvatore	Rai Way S.p.A. - Potenza
CARBONE	Antonio	Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. Salandra
CORLETO	Luigi	Istituto Provinciale di Vigilanza S.r.l. " La Ronda " - Potenza
DIMOTTA	Giuseppe	Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. Matera
FORLIANO	Gerardo	Perretti Petroli S.p.A. - Potenza
LAGROTTA	Giacinto	Dolce Artigiano di Mazzeo Genuario & C. s.n.c. Potenza
PETRARCA	Vito	Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. Montescaglioso
PIETRACITO	Saverio	Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. Matera
RUGGIERO	Antonio	Marcegaglia Buildtech S.r.l. - Potenza
STAFFIERI	Francesco Paolo	Laboratorio Materano S.r.l. - Matera
STELLA BRIENZA	Carmela	Tancredi S.r.l. - Potenza
TRAVERTINO GRANDE	Gerardo	Petrino Geom. Gerardo - Tito Scalo
TROIANO	Pasquale	Maglione S.r.l. - Chieti Scalo
BARBERIO	Antonio	Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. Crotone
CASTELLITI	Pietro Gianfranco	Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. Crotone
CATALANO	Angelo	Calabria Acqua Minerale di Cristofaro Salvatore & C. s.a.s. Monte Covello- Girifalco
CICCIONE	Adriano	Telecom Italia S.p.A. - Catanzaro
DATTOLA	Salvatore	Telecom Italia S.p.A. - Reggio Calabria
DE FRANCO	Serafino	Telecom Italia S.p.A. - Palmi
DE TOMMASO	Massimo	Italcementi S.p.A. - Castrovillari
GENOVESE	Pierino	Italcementi S.p.A. - Castrovillari
GIUDA	Francesca	Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. Crotone
GRANDE	Giovanni Vittorio	Enel Distribuzione S.p.A. - Catanzaro
GRECO	Luigi Geraldo	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Cosenza
IELO	Mario Carmelo	Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. Crotone
IERACITANO	Cinzia Rosa	Callipo Group S.r.l. - Maierato
IERACITANO	Pietro	Callipo Group S.r.l. - Maierato
LARIZZA	Giuseppe	U.O.P. srl - San Leo di Pellaro
LOIARRO	Rocco	Calabria Acqua Minerale di Cristofaro Salvatore & C. s.a.s. Monte Covello - Girifalco
LOPRESTO	Carmela	U.O.P. S.r.l. - San Leo di Pellaro
LOPRETE	Francesco	Telecom Italia S.p.A. - Catanzaro

MARGIOTTA	Lucia	Italcementi S.p.A. - Vibo Valentia
MORINI	Antonio	Enel S.p.A. - Catanzaro
NAIMO	Vincenzo	Trenitalia S.p.A. - Reggio Calabria
PITITTO	Sergio	Ferrovie della Calabria srl -Catanzaro
ROMEO	Salvatore	Telecom Italia S.p.A. - Catanzaro
SALERNO	Vincenzo	Enel S.p.A. - Catanzaro
SCAVELLI	Caterina	Enel S.p.A. - Catanzaro
SCHIRRIPA	Raffaella	Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A. Crotone
SCOPELLITI	Giuseppe	Mauro Demetrio S.p.A. - Villa San Giovanni
SIRIANNI	Sergio Salvatore	Enel S.p.A. - Catanzaro
SPINA	Francesco	Telecom Italia S.p.A. - Catanzaro
TAVANO	Mario	Poste Italiane S.p.A. - Reggio Calabria
TRIPODI	Vincenzo	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Reggio Calabria
AMOROSO	Rosalia Rita Maria	Telecom Italia S.p.A. - Palermo
BELLANCA	Antonio Rosario	Patronato Inas - Caltanissetta
BELLIA	Carmela	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
CACCIATORE	Rocco	Poste Italiane S.p.A. - Ragusa
CALAFATO	Mario	Poste Italiane S.p.A. - Mazara del Vallo
CAMMARERI	Baldassare	Farmacia Dott. Marini Sofia - Trapani
CARDELLA	Giovanni	Esso Italiana S.r.l. - Augusta
CARO	Giovanni Carlo	STMicroelectronics S.r.l. - Catania
CASCIO	Elisa	Selex Es S.p.A. - Palermo
CORSO	Caterina	Selex Es S.p.A. - Palermo
CURRAO	Maria	Poste Italiane S.p.A. - Messina
DE SENSI	Giuseppe	Esso Italiana S.r.l. - Augusta
DENARO	Mario	Telecom Italia S.p.A. - Ragusa
DI GIOVANNI	Giov Battista	Telecom Italia S.p.A. - Trapani
DISTEFANO	Giovanna	Seminario Vescovile - Ragusa
FAVAZZA	Ippolito	Selex Es S.p.A. - Palermo
FICARRA	Lucia	Poste Italiane S.p.A. - Santa Teresa Riva
FOTI	Sergio	Poste Italiane S.p.A.- Barcellona Pozzo di Gotto
GUARDO	Antonino	STMicroelectronics S.r.l. - Catania
INSINNA	Emanuele	Telecom Italia S.p.A. - Palermo
LA BARBERA	Francesco Paolo	Poste Italiane S.p.A. - Mussomeli
LA PORTA	Antonino	Bellavia Srl - Porto Empedocle
LA PUSATA	Salvatore	Esso Italiana S.r.l. - Augusta
LALA	Maria Grazia	Poste Italiane S.p.A. - Palermo
MARULLO	Nunziata	Cimino Alta Moda Conf. S.r.l. Porto Empedocle
MAVICA	Vincenzo	C. Nanni Sicilfodera s.n.c. - Catania
MAZZA	Salvatore	Cimino Alta Moda Conf. S.r.l. Porto Empedocle
NANE'	Felice	Enel Produzione S.p.A. - Priolo Gargallo
PETISI	Giuseppe	Cimino Alta Moda Conf. S.r.l. Porto Empedocle
PUGLISI	Giovanni	Telecom Italia S.p.A.- Catania
RESTIVO	Lucia	Lumia Salvatore S.r.l. - Agrigento
SEMINARA	Francesco	Selex Es S.p.A.- Palermo
SPICUGLIA	Emanuele	Esso Italiana S.r.l. - Augusta
TEDESCO	Michele	S.I.Fin. Srl Hotel San Michele - Caltanissetta
TORTORICI	Dora	Poste Italiana S.p.A.- Palermo
BEGHETTI	Roberto	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Cagliari
BUSALLA	Luciano	Consorzio Agrario di Sardegna Scarl - Cagliari
CARIA	Luigi	Saras S.p.A.- Sarroch

CARTA	Antonio	Telecom Italia S.p.A. - Sassari
COSSU	Nicola	LAIT Latteria Ittiri Soc. Coop. - Ittiri
COZZOLINO	Carmine	Enel Distribuzione S.p.A. - Quartu Sant'Elena
FULGHESU	Ambrogio	Enel Distribuzione S.p.A. - Laconi
MANCA	Graziano	Syndial S.p.A. - Assemini
MELIS	Giovanna	Banco di Sardegna S.p.A. - San Teodoro
PAIS	Giuseppe	Banco di Sardegna S.p.A. - Sassari
PIANO	Francesca	Consorzio Agrario di Sardegna Scarl - Cagliari
PUDDU	Paolo	Bnl S.p.A. Gruppo BNP Paribas - Bologna
PUSCEDDU	Antonino	Enel Distribuzione S.p.A. - Cagliari
QUARTU	Sergio	Saras S.p.A. - Sarroch
SANNA	Gabriele	Italcementi S.p.A. - Samatzai
SECCI	Antonio	Superemme S.p.A. - Elmas
SERRA	Giovanni	Saras S.p.A. - Sarroch
SINI	Salvatore	Consorzio Agrario di Sardegna Scarl - Cagliari

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2015

MATTARELLA

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

15A05169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati eletti il consiglio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) ed il sindaco nella persona del signor Nunzio Carpentieri;

Vista la deliberazione n. 15 del 29 aprile 2015, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Nunzio Carpentieri dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Nunzio Carpentieri.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 15 del 29 aprile 2015, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, con la procedura di cui all'art. 69 del predetto decreto legislativo.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno).

Roma, 15 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Frattaminore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati eletti il consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) ed il sindaco nella persona del signor Vincenzo Caso;

Vista la deliberazione n. 11 del 27 aprile 2015, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Vincenzo Caso dalla carica di sindaco, per incompatibilità, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Frattaminore (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Vincenzo Caso.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 11 del 27 aprile 2015, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, con la procedura di cui all'art. 69 del predetto decreto legislativo.

Si è configurata, quindi, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frattaminore (Napoli).

Roma, 15 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Vico Equense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati eletti il consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) ed il sindaco nella persona del signor Gennaro Cinque;

Vista la deliberazione n. 27 del 29 aprile 2015, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Gennaro Cinque dalla carica di sindaco.

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vico Equense (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gennaro Cinque.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 27 del 29 aprile 2015, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, con la procedura di cui all'art. 69 del predetto decreto legislativo.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vico Equense (Napoli).

Roma, 15 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Caserta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Caserta;

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da diciotto consiglieri su trentadue assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caserta è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Grazia Nicolò è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caserta, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da trentadue consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 maggio 2015.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 giugno 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caserta ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Grazia Nicolò.

Roma, 15 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di San Marcellino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati eletti il consiglio comunale di San Marcellino (Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Pasquale Carbone;

Vista la deliberazione n. 18 del 28 aprile 2015, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Pasquale Carbone dalla carica di sindaco, per incompatibilità, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Marcellino (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Marcellino (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pasquale Carbone.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 18 del 28 aprile 2015, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, con la procedura di cui all'art. 69 del predetto decreto legislativo.

Si è configurata, quindi, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Marcellino (Caserta).

Roma, 15 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05137

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 giugno 2015.

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
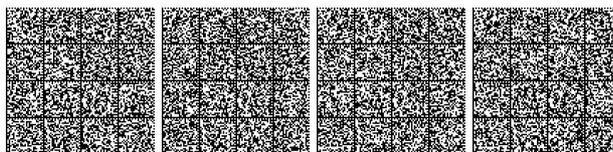
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, trasmesso alla Commissione europea con nota prot. n. 1834 del 1° marzo 2013, che contiene, tra l'altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2014-2018;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3741, relativo al "Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015;

Attesa la necessità di dare esecuzione alle note con le quali le regioni e le provincie autonome, nell'ambito dello stanziamento globale assegnato a ciascuna di essa, hanno richiesto una riallocazione delle risorse finanziarie tra le singole misure attivate nella campagna 2014/2015, per tener conto delle effettive esigenze territoriali;

Considerato che sono state realizzate economie di spesa da allocare, ai sensi dell' art. 1 comma 2 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2014, nelle misure che richiedono maggiori risorse, al fine di garantire il pieno utilizzo delle stesse.

Decreta:

Art. 1.

1. La ripartizione della dotazione finanziaria per l'anno 2015, di cui all'art. 1, comma 1, del DM 20 giugno 2014, è così rideterminata:

Misura	Stanzionamento
Promozione sui mercati dei Paesi esteri	93.611.208,01
Ristrutturazione e ricoversione vigneti	151.156.997,94
Vendemmia verde	1.150.872,85
Assicurazione del raccolto	20.000.000
Investimenti	58.077.921,21
Distillazione sottoprodotti	13.000.000
Totale	336.997.000

Art. 2.

1. La ripartizione dello stanziamento di euro 277.200.734,87, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2015

Il capo del Dipartimento: BLASI

ALLEGATO *A*
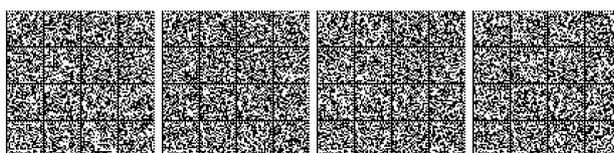
PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Settore vino - RIMODULAZIONE FONDI 2015

		Promozione sui mercati dei Paesi esteri *	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	Vendemmia verde	Investimenti	T O T A L E
1	Piemonte	9.798.653,80	8.349.693,51		4.286.134,12	22.434.481,43
2	Val d'Aosta	195.602,96	-		0,00	195.602,96
3	Lombardia	3.795.084,23	5.517.089,65		2.341.023,27	11.653.197,15
4	Bolzano	902.946,18	924.928,69		453.090,13	2.280.965,00
4	Trento	1.385.506,74	1.581.857,30		441.676,40	3.409.040,44
5	Veneto	13.008.198,02	15.385.918,00	0,00	7.313.161,99	35.707.278,01
6	Friuli VG	3.306.270,13	5.505.304,82	0,00	345.345,81	9.156.920,76
7	Liguria	229.015,00	146.229,50		0,00	375.244,50
8	Emilia Romagna	6.143.093,76	14.509.359,73		3.852.510,00	24.504.963,49
9	Toscana	10.408.272,52	18.381.453,90	0,00	0,00	28.789.726,41
10	Umbria	1.621.072,15	2.029.842,21	0,00	2.847.791,99	6.498.706,35
11	Marche	2.084.823,03	3.818.268,04	0,00	1.671.050,46	7.574.141,53
12	Lazio	556.349,46	2.426.756,54	0,00	3.120.000,00	6.103.106,00
13	Abruzzo	748.512,95	9.427.090,58	0,00	1.487.480,65	11.663.084,18
14	Molise	0,00	1.652.836,19	0,00	0,00	1.652.836,19
15	Campania	416.317,33	6.719.893,98	377.015,15	88.810,28	7.602.036,74
16	Puglia	3.173.540,15	20.249.075,29	638.857,70	3.907.904,94	27.969.378,08
17	Basilicata	412.213,01	1.275.798,99	0,00	0,00	1.688.012,00
18	Calabria	347.987,00	3.058.522,10	135.000,00	787.753,00	4.329.262,10
19	Sicilia	7.369.193,83	24.527.716,26		22.949.591,70	54.846.501,78
20	Sardegna	912.290,64	5.669.362,66	0,00	2.184.596,47	8.766.249,77
	TOTALE	66.814.942,88	151.156.997,94	1.150.872,85	58.077.921,21	277.200.734,87

*Alla promozione vanno aggiunti euro 26.796.265,13 di quota nazionale portando l'importo totale per la misura a euro 93.611.208,01

15A05141

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Patador Società cooperativa agricola», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste l'istanza con la quale la Confcooperative confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Patador società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di 630.513,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 680.436,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 41.617,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Patador società cooperativa agricola», con sede in Verona (VR) (C.F. 03496400239) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ernesto Maraia, nato a Bussolengo (VR) il 17 marzo 1968, (c.f. MRA RST 68C17B296E) ed ivi domiciliato in Piazzale Vittorio Veneto, n. 93.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05142

DECRETO 11 giugno 2015.

Nomina del commissario liquidatore della «Circolo Casa e famiglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Vigevano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visti gli artt. 1 legge n. 400/75 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il Decreto Dirigenziale 13 marzo 2013 (GU n. 80 del 5 aprile 2013) del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «Circolo casa e famiglia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vigevano (PV), codice fiscale 00199490186, è stata sciolta senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Vista la nota acquisita al protocollo con il n. 44617 in data 30 marzo 2015, con la quale è stata inviata una visura catastale relativa alla società in questione dalla quale emerge che la cooperativa stessa risulta tuttora intestataria di beni immobili;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, comma 2 c.c.;

Vista la nota ministeriale prot. n. 66514 del 12 maggio 2015 indirizzata alla C.C.I.A.A. di Pavia, nella quale si manifestava l'intendimento dell'Amministrazione a procedere alla nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto dirigenziale 13 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo economico con il quale la società cooperativa citata è stata sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c

senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale 13 marzo 2013 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Ritenuto che in capo a questa amministrazione rientri sia la competenza ad emanare il provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, comma 2 c.c. oltreché quella di emanare il provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Ritenuto altresì che il provvedimento viziato, presenta la struttura formale e sostanziale riconducibile a quella tipica di un provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, comma 2 c.c.;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal *curriculum vitae et studiorum* del dott. Giovanni Cervio, nato a Casale Monferrato (AL), il 14 giugno 1955, codice fiscale CRVGNN-55H14B885B, con studio in Piazza Silvabella 12 - 27036 Mortara (PV);

Decreta:

Art. 1.

È nominato, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, comma 2 c.c., quale commissario liquidatore della già sciolta società cooperativa «Circolo casa e famiglia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vigevano (PV), codice fiscale 00199490186, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c., il dott. Giovanni Cervio, nato a Casale Monferrato (AL), il 14 giugno 1955, codice fiscale CRVGNN55H14B885B, con studio in Piazza Silvabella 12 - 27036 Mortara (PV);

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 giugno 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A05143

DECRETO 11 giugno 2015.

Nomina del commissario liquidatore della «A.B.R. Agricoltori Bisentini Riuniti Coop. a r.l.», in Bisenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visti gli artt. 1 legge n. 400/75 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 8 aprile 2011 (GU n. 112 del 16 maggio 2011) del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa «A.B.R. Agricoltori Bisentini Riuniti coop. a r.l.», con sede in Bisenti (TE), codice fiscale 00176870673, è stata sciolta senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Vista la nota pervenuta in data 5 marzo 2015, prot. n. 30471, con la quale l'Agenzia entrate - Ufficio provinciale di Teramo - Territorio reparto di servizi pubblicità immobiliare ha inviato visure ipotecarie relative alla società in questione dalle quali risulta che la cooperativa stessa è tuttora intestataria di beni immobili;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, comma 2 c.c.;

Vista la nota ministeriale prot. n. 62363 del 5 maggio 2015 indirizzata alla C.C.I.A.A. di Teramo nella quale si manifestava l'intendimento dell'Amministrazione a procedere alla nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto dirigenziale 8 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa citata è stata sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale 8 aprile 2011 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Ritenuto che in capo a questa Amministrazione rientri sia la competenza ad emanare il provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, comma 2 c.c. oltreché quella di emanare il provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Ritenuto altresì che il provvedimento viziato presenta la struttura formale e sostanziale riconducibile a quella tipica di un provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, comma 2 c.c.;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal *curriculum vitae et studiorum* del dott. Augusto Valchera, nato a Teramo, il 1° giugno 1966, codice fiscale VLCGST66H01L103P, domiciliato in Via dell'Arco 9 - 64100 Teramo;

Decreta:

Art. 1.

È nominato, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, comma 2 c.c., quale commissario liquidatore della già sciolta società cooperativa «A.B.R. Agricoltori Bisentini Riuniti coop. a r.l.», con sede in Bisenti (TE), codice fiscale 00176870673, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c., il dott. Augusto Valchera, nato a Teramo, il 1° giugno 1966, codice fiscale VLCGST66H01L103P, domiciliato in Via dell'Arco 9 - 64100 Teramo.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 giugno 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A05144

DECRETO 11 giugno 2015.

Nomina del commissario liquidatore della «Il Cervo società cooperativa edilizia», in Brindisi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visti gli artt. 1 legge n. 400/75 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 27 giugno 2011 (*G.U.* n. 167 del 20/7/2011) del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa "Il Cervo Società cooperativa edilizia", con sede in Brindisi, codice fiscale 00642150742, è stata sciolta senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Vista la nota pervenuta in data 13 aprile 2015, prot. n. 51227, con la quale il legale rappresentante della società cooperativa in questione comunica che la cooperativa stessa risulta intestataria di beni immobili come da visure catastali prodotte e agli atti;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c.;

Vista la nota ministeriale prot. n. 62448 del 5 maggio 2015 indirizzata alla C.C.I.A.A. di Brindisi ed inviata per conoscenza al legale rappresentante della società cooperativa, nella quale si manifestava l'intendimento dell'Amministrazione a procedere alla nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto dirigenziale 27 giugno 2011 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa citata è stata sciolta ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 2l-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale 27 giugno 2011 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Ritenuto che in capo a questa Amministrazione rientri sia la competenza ad emanare il provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c. oltreché quella di emanare il provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Ritenuto altresì che il provvedimento viziato presenta la struttura formale e sostanziale riconducibile a quella tipica di un provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c.;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal *curriculum vitae et studiorum* della dott.ssa Anna Marra, nata a Galatone (LE), il 27/09/1959, codice fiscale MRRNNA59P67D863D, domiciliata in via Chiesa 3 - 73044 Galatone (LE);

Decreta:

Art. 1.

È nominata, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c., quale commissario liquidatore della già sciolta società cooperativa "Il Cervo Società Cooperativa Edilizia", con sede in Brindisi, codice fiscale 00642150742, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c., la dott.ssa Anna Marra, nata a Galatone (LE), il 27/09/1959, codice fiscale MRRNNA59P67D863D, domiciliata in via Chiesa 3 - 73044 Galatone (LE).

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal d.m. 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 giugno 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A05145

DECRETO 12 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Bari Sud Società cooperativa in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la (inserire il nome dell'Associazione) ha chiesto che la società "Bari Sud Società cooperativa in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 195.932,00, si riscontra una massa debitoria di € 226.990,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 30.975,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Bari Sud Società cooperativa in liquidazione", con sede in Bari (codice fiscale 06334860720) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Ronzini nato a Canosa di Puglia (BA) il 7 ottobre 1970 (CF: RNZMRA70R07B619O) e domiciliato in Bari, via Fornari, n. 15/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05160

DECRETO 12 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Job Service Società cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società "Job Service Società cooperativa" sia anunessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.412.687,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.340.352,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.034.817,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che, a seguito delle controdeduzioni presentate dal legale rappresentante, è stato effettuato un supplemento di verifica che ha confermato lo stato di decozione della cooperativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover dispone la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Job Service Società cooperativa", con sede in Bari (codice fiscale 06734730721) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Aldo Grittani (codice fiscale GRTLDA72L30F262I) nato a Modugno (BA), il 30 luglio 1972, e ivi domiciliato, via X Marzo, n. 59/F.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05161

DECRETO 12 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «MA.STE. Società cooperativa», in Sogliano Cavour e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società "Ma.Ste. Società cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 48.861,00, si riscontra una massa debitoria di € 174.497,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 133.795;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società cooperativa ha formalmente comunicato di rinunciare a presentare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "MA.STE. Società cooperativa", con sede in Sogliano Cavour (LE) (codice fiscale 04027620758) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra, (codice fiscale MRRNNA59P67D863D) nata a Galatone (LE) il 27 settembre 1959, e ivi domiciliata, via Chiesa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05162

DECRETO 12 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pendragon Società cooperativa sociale a r.l.» in Lanciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che la società "Pendragon Società cooperativa sociale a r.l." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 653.298,00, si riscontra una massa debitoria di € 730.030,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 76.746,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Pendragon Società cooperativa sociale a r.l.", con sede in Lanciano (CH) (codice fiscale 02407640693) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luciano Quadrini, (codice fiscale: QDRLCN60L13I838S) nato a Sora (FR) il 13/07/1960, e domiciliato in Roma, via Liberiana n. 17 scala C int. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A05163

DECRETO 18 giugno 2015.

Nomina del collegio commissariale della «Franz Isella S.r.l.», in Casciago, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Spoleto in data 29 settembre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società «Isotta Fraschini S.r.l.»;

Visto il decreto dei tribunale di Varese in data 19 maggio 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società «Franz Isella S.r.l.», con sede in Casciago (Varese), via Manzoni n. 55;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 2014, con il quale il prof. Simone Manfredi, l'avv. Claudio Franceschini e l'ing. Marco Sogaro sono stati nominati commissari straordinari della «Isotta Fraschini S.r.l.» (procedura madre);

Visto il proprio decreto con il quale è nominato il comitato di sorveglianza nella sopra citata procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza della «Franz Isella S.r.l.» in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Franz Isella S.r.l.» sono nominati commissari straordinari l'avv. Claudio Franceschini, nato a Foligno (Perugia), il 20 ottobre del 1953, il prof. Simone Manfredi, nato a Roma il 20 dicembre 1973, ed l'ing. Marco Sogaro, nato a Venezia, il 22 agosto 1961 ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato per la procedura madre della «Isotta Fraschini S.r.l.».

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Varese;

alla Camera di commercio di Varese ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Casciago (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A05165

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

RETTIFICA 19 giugno 2015.

Rettifica della determina n. 623/2015 del 15 maggio 2015 recante la riclassificazione del medicinale per uso umano «Adalat Crono», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 808/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 623/2015 del 15 maggio 2015 relativa al medicinale per uso umano "ADALAT CRONO" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2015, serie generale n. 126;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto:

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,52

Prezzo al pubblico (IVA esclusa): € 9,12

leggasi:

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,12

Prezzo al pubblico (IVA esclusa): € 10,10

Roma, 19 giugno 2015

Il direttore generale: PANI

15A05220

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

DELIBERA 11 giugno 2015.

Regolamento interno del CICS. (Delibera n. 1/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Vista la legge 11 agosto 2014, n.125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», e, in particolare, l'articolo 15, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo 6, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in particolare le disposizioni di cui ai titoli I, II e IV;

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

È approvato il seguente regolamento interno di questo Comitato.
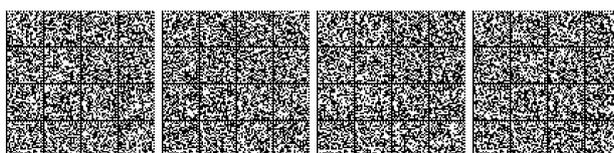
Capo I

DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CICS

Art. 1.

Partecipazione alle sedute del Comitato

1. Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito "Comitato", assicura la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 125, di seguito "legge", nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione del documento triennale e della relazione di cui all'articolo 12 della legge e per l'approvazione della proposta di ripartizione degli stanziamenti per l'attuazione delle politiche di cooperazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, di seguito "Presidente", o, in caso di impedimento, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è Vice Presidente. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare al Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo le proprie funzioni.

3. Il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo è il Segretario del Comitato, di seguito "Segretario". In caso di assenza o di impedimento, dette funzioni sono svolte, limitatamente alla singola seduta del Comitato, da altro Vice Ministro o Segretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale designato dal Ministro.

4. I Ministri possono delegare a partecipare alla seduta un Sottosegretario di Stato, comunicandolo per iscritto al Segretario. In caso di assenza di un Ministro o di un suo delegato, il Presidente può disporre la trattazione o il rinvio di singoli punti all'ordine del giorno.

5. Il Ragioniere generale dello Stato, o un funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato, in relazione agli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti in esame.

6. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito "DGCS", del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di seguito "MAECI", assicura il supporto tecnico, operativo e logistico alle sedute del Comitato.

Art. 2.

Attività istruttoria per le deliberazioni del Comitato

1. I componenti inviano al Segretario, per il tramite della DGCS, ogni documento o proposta che intendono sottoporre al Comitato. La proposta delle delibere di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, e all'articolo 15, comma 4, della legge è presentata al Comitato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto, per quanto compete, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Segretario può convocare una riunione preparatoria della seduta del Comitato, al fine di istruire la discussione su questioni incluse nell'ordine del giorno. Alla riunione preparatoria, che si svolge - se non diversamente stabilito dal Segretario - presso il MAECI, partecipano i Sottosegretari di Stato competenti per materia, o funzionari di livello dirigenziale da essi designati.

Art. 3.

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è proposto dal Segretario, che si avvale della DGCS.

2. In casi di urgenza, con il consenso unanime dei membri presenti, il Comitato può trattare altro argomento non all'ordine del giorno. Dell'avvenuto inserimento si dà atto nel verbale della seduta.

Art. 4.

Sedute del Comitato

1. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

2. Le sedute del Comitato sono aperte e chiuse dal Presidente. Le sedute sono valide con la presenza almeno della metà più uno dei componenti.

3. Il Presidente verifica la presenza e, ove specificamente richiesto, la permanenza del quorum di cui al comma 2; dirige i lavori; pone ai voti le deliberazioni dichiarandone l'esito; può modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione dei punti all'ordine del giorno; può limitare il tempo per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente.

4. Il componente del Comitato che si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi segnala tale situazione al Presidente e si allontana dalla seduta quando si discute o si vota sull'argomento in ordine al quale sussiste l'incompatibilità o il conflitto.

5. Spetta, in ogni caso, al Presidente decidere il rinvio della discussione o dell'adozione di deliberazioni su singoli punti all'ordine del giorno.

Art. 5.

Votazioni

1. Il Comitato adotta le proprie delibere a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. In caso di voto contrario, il dissenziente può chiedere che ne sia dato atto nel verbale, motivando la propria scelta.

Capo II

DISCIPLINA DEGLI ATTI DEL COMITATO

Art. 6.

Atti ufficiali del Comitato

Gli atti ufficiali del Comitato sono:

a) il verbale;

b) la raccolta delle deliberazioni.

Art. 7.

Contenuto del verbale

Il verbale riporta, per ciascuna seduta:

a) luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;

b) ordine del giorno, con indicazione delle questioni di particolare urgenza per le quali viene proposta la trattazione direttamente in seduta;

c) elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la seduta e di chi ha svolto le funzioni di Segretario;

d) constatazione espressa della verifica del numero legale;

e) succinto resoconto della discussione distinto per argomento, con il risultato delle eventuali votazioni senza indicazione nominativa dei voti espressi, salvo l'esplicita richiesta dei componenti di cui all'articolo 5, comma 2;

f) testo integrale delle deliberazioni, anche mediante rinvio ad allegati.

Art. 8.

Formazione, approvazione, conservazione e pubblicità degli atti ufficiali del Comitato

1. Il Segretario redige e sottoscrive il verbale delle sedute avvalendosi della DGCS. Il verbale è approvato dal Comitato nella sua seduta successiva.

2. I testi originali sia dei verbali di seduta, sia delle allegate deliberazioni, sottoscritti dal Segretario, sono custoditi a cura della DGCS. Possono prenderne visione in ogni momento tutti i componenti del Comitato.

3. Le deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione da parte del Segretario, sono numerate in ordine progressivo e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 giugno 2015

Il Segretario del CICS
Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
PISTELLI

15A05123

DELIBERA 11 giugno 2015.

Documento triennale di programmazione e di indirizzo. (Delibera n. 2/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» e, in particolare, l'art. 12;

Su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

è approvato lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo (legge n. 125/2014 art. 12).

La versione integrale del documento è pubblicata nella sezione della Cooperazione allo Sviluppo del sito web del Ministero degli Affari Esteri all'indirizzo www.esteri.it.

Roma, 11 giugno 2015

Il Segretario del CICS
Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
PISTELLI

15A05124

DELIBERA 11 giugno 2015.

Relazione sulle attività di cooperazione svolte nel 2014. (Delibera n. 3/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» e, in particolare, l'art. 12, comma 4;

Su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

è approvata la relazione sulle attività di politica di cooperazione allo sviluppo svolte nel 2014 (legge n. 125/2014 art. 12, comma 4).

La versione integrale del documento è pubblicata nella sezione della Cooperazione allo Sviluppo del sito web del Ministero degli Affari Esteri all'indirizzo www.esteri.it.

Roma, 11 giugno 2015

Il Segretario del CICS
Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
PISTELLI

15A05125

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

DECRETO RETTORALE 17 giugno 2015.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il vigente statuto di questa Università emanato — ai sensi della sopra citata legge n. 240/2010 — con decreto rettorale n. 2897 del 4 settembre 2013 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 451 del 14 febbraio 2014;

Visto in particolare l'art. 58 del suddetto statuto;

Vista la delibera n. 12 del 10 dicembre 2014 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla modifica degli articoli 9, comma 3, e 28, commi 2 e 10 del vigente statuto di Ateneo, dando mandato al Prorettore ed al prof. Martina di provvedere ad una rilettura degli stessi onde apportare eventuali correttivi di natura formale;

Vista la delibera n. 6 dell'11 dicembre 2014 con la quale il senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, ha approvato la modifica degli articoli 9, comma 3, e 28, commi 2 e 10 del vigente statuto di Ateneo con l'ulteriore modifica del comma 2 dell'art. 28 rispetto al testo esaminato dal consiglio di amministrazione nella citata adunanza, dando mandato al Prorettore di provvedere ad una rilettura degli stessi onde apportare eventuali correttivi di natura formale;

Vista la delibera n. 10 del 29 gennaio 2015 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulla modifica dell'art. 28, comma 2, dello statuto dell'Ateneo, comprensiva di correttivi di natura formale, come approvata dal senato accademico nella riferita adunanza dell'11 dicembre 2014;

Ritenuto di apportare ai testi degli articoli 9, comma 3 e 28, commi 2 e 10 del vigente statuto le correzioni di carattere formale indicate dal Prorettore in virtù del mandato ad egli conferito dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico con le riferite delibere;

Vista la nota prot. n. 6151 del 22 maggio 2015, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha effettuato osservazioni in merito alla modifica del citato art. 9, comma 3, raccomandando «di prevedere nella nuova formulazione della disposizione che sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore, il senato accademico, in linea con quanto contenuto nell'art. 2, comma 4, della legge n. 240 del 2010»;

Vista la delibera n. 35 del 25 maggio 2015 con la quale il consiglio di amministrazione, in accoglimento delle osservazioni formulate dal Ministero, a voti unanimi, ha espresso parere favorevole — in base alle sopra citate raccomandazioni ministeriali — alla riformulazione dell'art. 9, comma 3, del vigente statuto di Ateneo;

Vista la delibera n. 16 del 26 maggio 2015 con la quale il senato accademico, in accoglimento delle osservazioni formulate dal Ministero, a voti unanimi, ha approvato la riformulazione — in base alle sopra citate raccomandazioni ministeriali — del testo modificato dell'art. 9, comma 3, del vigente statuto di Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

Il vigente statuto di questa Università è modificato limitatamente agli articoli 9, comma 3, e 28, commi 2 e 10, come nei testi riformulati, di seguito riportati:

art. 9, comma 3:

«3. I valori fondamentali della comunità universitaria sono determinati dal codice etico dell'Ateneo. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del Rettore, il senato accademico, previa istruttoria da parte di una commissione etica di garanzia nominata dal senato accademico su proposta del Rettore e composta secondo le modalità previste dal codice etico.»;

art. 28, commi 2 e 10:

«2. Il collegio di disciplina è composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. I componenti del collegio sono designati dal senato accademico in composizione limitata ai professori e ricercatori, di concerto con il Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo per almeno quindici giorni e recante l'invito a manifestare la disponibilità ad assumere la carica rivolto ai professori e ricercatori a tempo pieno in servizio presso l'Ateneo. Il Rettore, sulla base dei *curricula* che devono essere presentati dagli interessati, propone, laddove possibile, al senato accademico una rosa di numero doppio rispetto ai componenti del collegio da nominare. I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Per ciascuna categoria di membri sono designati altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza.».

«10. *(Abrogato)*.».

Art. 2.

Le modifiche dello statuto di cui al precedente art. 1 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 17 giugno 2015

Il rettore: MANFREDI

15A05164

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maricrio»

Estratto determina V&A/1097 del 9 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Medicinale MARICRIO.

Confezione A.I.C. n. 037903010 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule.

Alla società: Neopharmed Gentili S.R.L. (codice fiscale 06647900965) con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe Cottolengo, 15, 20143 - Milano (MI).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04972

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Tecnigen»

Estratto determina V&A/1096 del 9 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Premium Pharma S.L. con sede legale e domicilio in Avda de Bruselas, 13, 3° D.ED.America, Poligono Arroyo de la Vega, 28108 - Alcobendas - Madrid-Spagna (Spagna).

Medicinale RABEPRAZOLO TECNIGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 042940015 - «10 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse;

A.I.C. n. 042940027 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse.

Alla società: Tecnigen S.R.L. (codice fiscale 08327600964) con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei 40, 20092 - Cinisello Balsamo - Milano (MI).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04973

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rastanit»

Estratto determina V&A/1095 del 9 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Biochimico Nazionale Savio S.R.L. (codice fiscale 07611511002) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare 36, 00040 - Pomezia - Roma (RM).

Medicinale RASTANIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 038067017 - «20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 038067029 - «20 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 038067031 - «40 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 038067043 - «40 mg compresse» 28 compresse.

Alla società: I.B.N. Savio S.R.L (codice fiscale 13118231003) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare 36, 00040 Pomezia, Roma.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04974

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tisseel»

Estratto determina V&A/1094 del 9 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Baxter AG con sede legale e domicilio in Industriestrasse 67, A 1220 - Vienna (Austria).

Medicinale TISSEEL.

Confezione:

A.I.C. n. 025243179 - «2 ml adesivo tissutale» 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 025243181 - «4 ml adesivo tissutale» siringa prerimepita;

A.I.C. n. 025243193 - «10 ml adesivo tissutale» siringa prerimepita.

Alla società: Baxter S.P.A. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale dell'Industria, 20, 00144 - Roma (RM).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04975

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tiorfix»

Estratto determina n. 770/2015 del 15 giugno 2015

Medicinale: TIORFIX.

Titolare A.I.C.: Bioprojet Europe LTD - 29 Earlsfort Terrace - Dublin 2 Irlanda.

Confezione: «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037518178 (in base 10) 13SYV2 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 100 mg di racecadotril.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037518178 (in base 10) 13SYV2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tiorfix è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04976

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tanzolan»

Estratto determina n. 766/2015 del 15 giugno 2015

Medicinale: TANZOLAN.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - Via Messina, 38 - 20154 Milan.

Confezioni:

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 7 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054016 (in base 10) 191WY0 (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 7x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054028 (in base 10) 191WYD (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 10 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054030 (in base 10) 191WYG (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti 10x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054042 (in base 10) 191WYU (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 14 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054055 (in base 10) 191WZ7 (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 14x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054067 (in base 10) 191WZM (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 28 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054079 (in base 10) 191WZZ (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 28x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054081 (in base 10) 191X01 (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 30 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054093 (in base 10) 191X0F (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 30x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054105 (in base 10) 191X0T (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 50 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054117 (in base 10) 191X15 (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 50x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054129 (in base 10) 191X1K (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 50x1 Capsule in Blister Al/Al Confezione Ospedaliera - A.I.C. n. 043054131 (in base 10) 191X1M (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 56 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054143 (in base 10) 191X1Z (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 56x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054156 (in base 10) 191X2D (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 60 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054168 (in base 10) 191X2S (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 60x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054170 (in base 10) 191X2U (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 90 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054182 (in base 10) 191X36 (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 90x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054194 (in base 10) 191X3L (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 98 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054206 (in base 10) 191X3Y (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 98x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054218 (in base 10) 191X4B (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 100 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054220 (in base 10) 191X4D (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 100x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054232 (in base 10) 191X4S (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 7 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054244 (in base 10) 191X54 (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 14 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054257 (in base 10) 191X5K (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 28 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054269 (in base 10) 191X5X (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 49 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054271 (in base 10) 191X5Z (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 50 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054283 (in base 10) 191X6C (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 56 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054295 (in base 10) 191X6R (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 98(2x49) Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054319 (in base 10) 191X7H (in base 32);

«15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 100(2x50) Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054321 (in base 10) 191X7K (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 7 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054333 (in base 10) 191X7X (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 7x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054345 (in base 10) 191X89 (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 10 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054358 (in base 10) 191X8Q (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 10x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054360 (in base 10) 191X8S (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 14 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054372 (in base 10) 191X94 (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 14x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054384 (in base 10) 191X9J (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 28 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054396 (in base 10) 191X9W (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 28x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054408 (in base 10) 191XB8 (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 30 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054410 (in base 10) 191XBB (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 30x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054422 (in base 10) 191XBQ (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 50 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054434 (in base 10) 191XC2 (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 50x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054446 (in base 10) 191XCG (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 50x1 Capsule in Blister Al/Al Confezione Ospedaliera - A.I.C. n. 043054459 (in base 10) 191XCV (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 56 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054461 (in base 10) 191XCX (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 56x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054473 (in base 10) 191XD9 (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 60 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054485 (in base 10) 191XDP (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 60x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054497 (in base 10) 191XF1 (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 90 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054509 (in base 10) 191XFF (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 90x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054511 (in base 10) 191XFH (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 98 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054523 (in base 10) 191XFV (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 98x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054535 (in base 10) 191XG7 (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 100 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054547 (in base 10) 191XGM (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 100x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054550 (in base 10) 191XGQ (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 7 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054562 (in base 10) 191XH2 (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 14 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054574 (in base 10) 191XHG (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 28 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054586 (in base 10) 191XHU (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 49 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054598 (in base 10) 191XJ6 (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 50 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054600 (in base 10) 191XJ8 (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 56 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054612 (in base 10) 191XJN (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 98 (2x49) Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054636 (in base 10) 191XKD (in base 32);

«30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 100 (2x50) Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054648 (in base 10) 191XKS (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 15 mg, 30 mg di lansoprazolo;

eccipienti:

Microgranuli gastroresistenti:

Sfere di zucchero (saccarosio, amido di mais);

Povidone (K-30);

Sodio laurilsolfato;

Sodio amido glicolato (di tipo *A)*;

Fosfato trisodico x 12 H_2O;

Ipromellosa;

Talco;

Dispersione di copolimero di acido metacrilico ed etilacrilato (1:1) al 30 percento;

Trietilcitrato;

Titanio diossido (E171);

Involucro della capsula:

Corpo:

Titanio diossido (E171);

Gelatina;

Cappuccio:

Titanio diossido (E171);

Gelatina;

Inchiostro:

Gommalacca;

Glicole propilenico;

Ammonio idrossido;

Potassio idrossido;

Ferro ossido nero (E172);

Produzione principio attivo:

Assia Chemical Industries Ltd. - Teva Tech Site - Neot-Hovav Eco-Industrial Park, Emek Sara, P.O Box 2049, Be'er Sheva 8412316, Israele;

Abic Ltd. - New Industrial Zone - Kiryat Sapir - P.O. Box 8077 - Netanya 4250483, Israele.

Produzione: Teva Pharma S.L.U. C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, Zaragoza 50016 - Spagna.

Confezionamento primario e secondario:

Teva Pharma S.L.U. - C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, Zaragoza - 50016 - Spagna;

Merckle GmbH - Graf-Arco-Str. 3, Ulm - 89079 - Germania.

Confezionamento secondario:

Transpharm Logistik GmbH - Einsteinstr. 2,1993, Beimerstetten - 89179 - Germania;

Transpharm Logistik GmbH - Nicolaus-Otto-Str. 16, Ulm - 89079 - Germania;

Silvano Chiapparoli Logistics S.P.A. - Via Delle Industrie SNC - 26814 Livraga (LO) - Italia;

CIT S.r.l. - Via Primo Villa, 17-20040 Burago di Molgora (MB) - Italia.

Controllo di qualità: Teva Pharma S.L.U. - C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, Zaragoza - 50016 - Spagna.

Rilascio dei lotti:

Teva Pharma S.L.U. - C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, Zaragoza - 50016 - Spagna;

Merckle GmbH - Ludwig-Merckle-Straße 3, Blaubeuren - 89143 - Germania;

Teva Pharma B.V. - Swensweg 5, Haarlem - 2031 GA - Paesi bassi.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica;

Trattamento dell'esofagite da reflusso;

Profilassi dell'esofagite da reflusso;

Eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) in associazione a terapia antibiotica appropriata per il trattamento delle ulcere associate a H.pylori;

Trattamento dell'ulcera gastrica benigna e dell'ulcera duodenale associata all'uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) in pazienti che necessitano di una terapia continuativa con FANS;

Profilassi dell'ulcera gastrica e duodenale associata all'uso di FANS in pazienti a rischio, che necessitano di una terapia continuativa (vedere paragrafo 4.2);

Malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica;

Sindrome di Zollinger-Ellison.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 14 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054055 (in base 10) 191WZ7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,39.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,49.

Confezione: «15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 14x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054067 (in base 10) 191WZM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,39.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,49.

Confezione: «15 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 14 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054257 (in base 10) 191X5K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,39.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,49.

Confezione: «30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 14 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054372 (in base 10) 191X94 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,37.

Confezione: «30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 14x1 Capsule in Blister Al/Al - A.I.C. n. 043054384 (in base 10) 191X9J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,37.

Confezione: «30 mg Capsule Rigide Gastroresistenti» 14 Capsule in Flacone HDPE - A.I.C. n. 043054574 (in base 10) 191XHG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,37.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tanzolan è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04977

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxorubicina Hikma»

Estratto determina n. 765/2015 del 15 giugno 2015

Medicinale: DOXORUBICINA HIKMA.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A. - Estrada do Rio da Mó, n. 8, 8A, 8B - Fervença - 2705-906 Terrugem SNT - Portogallo.

Confezioni:

«2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 042970018 (in base 10) 18ZBX2 (in base 32);

«2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 042970020 (in base 10) 18ZBX4 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo:

2 mg di doxorubicina cloridrato;

eccipienti:

Sodio cloruro;

Acido cloridrico (per l'aggiustamento del *pH)*;

Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Thymoorgan Pharmazie GmbH, Schiffgraben 23, 38690 Goslar, Germania.

Confezionamento: Thymoorgan Pharmazie GmbH, Schiffgraben 23, 38690 Goslar, Germania.

Produzione principio attivo: Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd., 46 Waisha Road, Jiaojiang District, 318 000 Taizhou City, Zhejiang Province P.R. China.

Rilascio lotti: Thymoorgan Pharmazie GmbH, Schiffgraben 23, 38690 Goslar, Germania.

Controllo dei lotti: Thymoorgan Pharmazie GmbH, Schiffgraben 23, 38690 Goslar, Germania.

Indicazioni terapeutiche: Doxorubicina Hikma è indicato nelle seguenti condizioni neoplastiche; esempi comprendono:

Tumore polmonare a piccole cellule (SCLC);

Carcinoma mammario;

Carcinoma ovarico ricorrente;

Profilassi endovescicale delle ricorrenze del carcinoma superficiale della vescica successive a resezione transuretrale (TUR);

Trattamento sistemico del carcinoma della vescica localmente avanzato o metastatizzato;

Terapia adiuvante e neoadiuvante dell'osteosarcoma;

Sarcoma dei tessuti molli avanzato nell'adulto;

Linfoma di Hodgkin;

Linfoma Non-Hodgkin altamente maligno;

Terapia di induzione e consolidamento nella leucemia linfatica acuta;

Leucemia mieloblastica acuta;

Mieloma multiplo avanzato;

Carcinoma endometriale avanzato o ricorrente;

Tumore di Wilms (nello stadio II nelle varianti altamente maligne, a tutti gli stadi avanzati [III - IV]);

Carcinoma tiroideo papillare/follicolare avanzato o recidivante;

Cancro tiroideo anaplastico;

Neuroblastoma avanzato.

La doxorubicina viene usata frequentemente nei regimi chemioterapici di associazione con altri medicinali citotossici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 042970018 (in base 10) 18ZBX2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,50.

Confezione: «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 042970020 (in base 10) 18ZBX4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 69,32.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Doxorubicina Hikma è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04978

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lomevel».

Estratto determina V&A/1098 del 9 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & Co. S.p.a. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia (PT).

Medicinale: LOMEVEL.

Confezione:

AIC n. 037651015 - «15 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister;

AIC n. 037651027 - «30 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister;

alla società: Neopharmed Gentili S.r.l. (codice fiscale 06647900965) con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe Cottolengo, 15, 20143 - Milano (MI).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04979

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto determina V&A/1112 del 9 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a. (codice fiscale 01091920320) con sede legale e domicilio fiscale in via Flavia, 124, 34147 - Trieste (TS).

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI LDB.

Confezione AIC n.:

033840012 - «Solvente per uso parenterale» flaconcino 50 ml;

033840024 - «solvente per uso parenterale» flaconcino 100 ml;

033840036 - «solvente per uso parenterale» flaconcino 250 ml;

033840048 - «solvente per uso parenterale» flaconcino 500 ml;

033840051 - «solvente per uso parenterale» flaconcino 1000 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO LDB.

Confezione AIC n.:

033841014 - «5%» flacone vetro 50 ml;

033841026 - «5%» flacone vetro 100 ml;

033841038 - «5%» flacone vetro 250 ml;

033841040 - «5%» flacone vetro 500 ml;

033841053 - «5%» flacone vetro 1000 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA LDB.

Confezione AIC n.:

033842016 - flacone vetro 50 ml;

033842028 - flacone vetro 100 ml;

033842030 - flacone vetro 250 ml;

033842042 - flacone vetro 500 ml;

033842055 - flacone vetro 1000 ml.

Medicinale ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO LDB.

Confezione AIC n.:

033843018 - «10%» flacone vetro 50 ml;

033843020 - «10%» flacone vetro 100 ml;

033843032 - «10%» flacone vetro 250 ml;

033843044 - «10%» flacone vetro 500 ml;

033843057 - «10%» flacone vetro 1000 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA LDB.

Confezione AIC n.:

033844010 - flacone vetro 50 ml;

033844022 - flacone vetro 100 ml;

033844034 - flacone vetro 250 ml;

033844046 - flacone vetro 500 ml;

033844059 - flacone vetro 1000 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO LDB.

Confezione AIC n.:

033847017 - «III» 5% flacone vetro 50 ml;

033847029 - «III» 5% flacone vetro 100 ml;

033847031 - «III» 5% flacone vetro 250 ml;

033847043 - «III» 5% flacone vetro 500 ml;
033847056 - «III» 5% flacone vetro 1000 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE LDB.

Confezione AIC n.:

033846015 - «III» flacone vetro 50 ml;
033846027 - «III» flacone vetro 100 ml;
033846039 - «III» flacone vetro 250 ml;
033846041 - «III» flacone vetro 500 ml;
033846054 - «III» flacone vetro 1000 ml.

Medicinale: ELETTROLITICA SELETTIVA LDB.

Confezione AIC n.:

033845013 - flacone vetro 50 ml;
033845025 - flacone vetro 100 ml;
033845037 - flacone vetro 250 ml;
033845049 - flacone vetro 500 ml;
033845052 - flacone vetro 1000 ml.

Medicinale: GLICEROLO CON SODIO CLORURO LDB.

Confezione AIC n.:

033849011 - 10% + 0,9% flacone vetro 50 ml;
033849023 - 10% + 0,9% flacone vetro 100 ml;
033849035 - 10% + 0,9% flacone vetro 250 ml;
033849047 - 10% + 0,9% flacone vetro 500 ml;
033849050 - 10% + 0,9% flacone vetro 1000 ml.

Medicinale: GLUCOSIO E SODIO CLORURO LDB.

Confezione AIC n.:

033850013 - "II" flacone vetro 50 ml;
033850025 - "II" flacone vetro 100 ml;
033850037 - "II" flacone vetro 250 ml;
033850049 - "II soluzione per infusione" flaconcino da 500 ml;
033850052 - "II" flacone vetro 1000 ml.

Medicinale: GLUCOSIO LDB.

Confezione AIC n.:

033851015 - "5% soluzione per infusione" flaconcino vetro 50 ml;
033851027 - "5% soluzione per infusione" flaconcino vetro 100 ml;
033851039 - "5% soluzione per infusione" flaconcino vetro 250 ml;
033851041 - "5% soluzione per infusione" flaconcino vetro 500 ml;
033851054 - "5% soluzione per infusione" flaconcino vetro 1000 ml;
033851066 - "10% soluzione per infusione" flaconcino vetro 50 ml;
033851078 - "10% soluzione per infusione" flaconcino vetro 100 ml;
033851080 - "10% soluzione per infusione" flaconcino vetro 250 ml;
033851092 - "10% soluzione per infusione" flaconcino vetro 500 ml;
033851104 - "10% soluzione per infusione" flaconcino vetro 1000 ml.

Medicinale: ISOTOL.

Confezione AIC n.:

020294017 - sol. × fleb. 250 ml;
020294029 - 1 flac. sol. × fleb. 500 ml 20 %.

Medicinale: MANNITOLO LDB.

Confezione AIC n.:

033852017 - 5% flacone vetro 50 ml;
033852029 - 5% flacone vetro 100 ml;
033852031 - 5% flacone vetro 250 ml;
033852043 - 5% flacone vetro 500 ml;
033852056 - 5% flacone vetro 1000 ml;
033852068 - 10% flacone vetro 50 ml;
033852070 - 10% flacone vetro 100 ml;
033852082 - 10% flacone vetro 250 ml;
033852094 - 10% flacone vetro 500 ml;
033852106 - 10% flacone vetro 1000 ml;
033852118 - 18% flacone vetro 50 ml;
033852120 - 18% flacone vetro 100 ml;
033852132 - 18% flacone vetro 250 ml;
033852144 - 18% flacone vetro 500 ml;
033852157 - 18% flacone vetro 1000 ml.

Medicinale: RINGER ACETATO LDB.

Confezione AIC n.:

033853019 - flacone vetro 50 ml;
033853021 - flacone vetro 100 ml;
033853033 - flacone vetro 250 ml;
033853045 - "soluzione per infusione" flaconcino 500 ml;
033853058 - flacone vetro 1000 ml.

Medicinale: RINGER LATTATO LDB.

Confezione AIC n.:

033854011 - flacone vetro 50 ml;
033854023 - flacone vetro 100 ml;
033854035 - flacone vetro 250 ml;
033854047 - "soluzione per infusione" flaconcino 500 ml;
033854050 - flacone vetro 1000 ml.

Medicinale: SODIO BICARBONATO LDB.

Confezione AIC n.:

033857018 - 1,4% flacone vetro 50 ml;
033857020 - 1,4% flacone vetro 100 ml;
033857032 - 1,4% flacone vetro 250 ml;
033857044 - 1,4% flacone vetro 500 ml;
033857057 - 1,4% flacone vetro 1000 ml;
033857069 - 5% flacone vetro 50 ml;
033857071 - 5% flacone vetro 100 ml;
033857083 - 5% flacone vetro 250 ml;
033857095 - 5% flacone vetro 500 ml;
033857107 - 5% flacone vetro 1000 ml;
033857119 - 7,5% flacone vetro 50 ml;
033857121 - 7,5% flacone vetro 100 ml;
033857133 - 7,5% flacone vetro 250 ml;
033857145 - 7,5% flacone vetro 500 ml;
033857158 - 7,5% flacone vetro 1000 ml;
033857160 - 8,4% flacone vetro 50 ml;
033857172 - 8,4% flacone vetro 100 ml;
033857184 - 8,4% flacone vetro 250 ml;
033857196 - 8,4% flacone vetro 500 ml;
033857208 - 8,4% flacone vetro 1000 ml.

Medicinale: SODIO CLORURO LDB.

Confezione AIC n.:

033855014 - 0,9% flacone vetro 50 ml;
033855026 - 0,9% flacone vetro 100 ml;
033855038 - "0,9% soluzione per infusione" flaconcino 250 ml;
033855040 - "0,9% soluzione per infusione" flaconcino 500 ml;
033855053 - "0,9% soluzione per infusione" flaconcino 1000 ml.

Medicinale: THAMESOL.

Confezione AIC n.:

021253024 - «3,6% soluzione iniettabile per infusione endovenosa» flacone da 250 ml;

alla società: Diaco Biofarmaceutici Srl (codice fiscale 01221530320) con sede legale e domicilio fiscale in via Flavia 124, 34147.

Con variazione della denominazione dei medicinali:

da: Acqua per preparazioni iniettabili LDB;
a: Acqua per preparazioni iniettabili Diaco;
da: Elettrolitica di mantenimento con glucosio LDB;
a: Elettrolitica di mantenimento con glucosio Diaco;
da: Elettrolitica equilibrata enterica LDB;
a: Elettrolitica equilibrata enterica Diaco;
da: Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio LDB;
a: Elettrolitica equilibrata gastrica con glucosio Diaco;

da: Elettrolitica equilibrata pediatrica LDB;
a: Elettrolitica equilibrata pediatrica Diaco;
da: Elettrolitica selettiva LDB;
a: Elettrolitica selettiva Diaco;
da: Elettrolitica reidratante LDB;
a: Elettrolitica reidratante Diaco;
da: Elettrolitica reidratante con glucosio LDB;
a: Elettrolitica reidratante con glucosio Diaco;
da: Glicerolo con sodio cloruro LDB;
a: Glicerolo con sodio cloruro Diaco;
da: Glucosio con sodio cloruro LDB;
a: Glucosio con sodio cloruro Diaco;
da: Glucosio LDB;
a: Glucosio Diaco;
da: Mannitolo LDB;
a: Mannitolo Diaco;
da: Ringer acetato LDB;
a: Ringer acetato Diaco;
da: Ringer lattato LDB;
a: Ringer lattato Diaco;
da: Sodio cloruro LDB;
a: Sodio cloruro Diaco;
da: Sodio bicarbonato LDB;
a: Sodio bicarbonato Diaco.

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04980

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Movicol»

Estratto determina V&A IP n. 1115 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MOVICOL poudre pour solution buvable en sachet 20 sachets dalla Francia con numero di autorizzazione 340 010-2 ou 34009 340 010 2 4 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola.

Confezione: Movicol «13.8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Codice AIC: 043886011 (in base 10) 19V9FV (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Composizione: una bustina da 13,8 g di polvere per sospensione orale contiene: Principi attivi: Macrogol 3350, 13,1250 g; sodio cloruro 350,7 mg; sodio bicarbonato 178,5 mg; potassio cloruro 46,6 mg;

Eccipienti: acesulfame potassico, aroma limone*.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della stipsi cronica. Movicol è anche in grado di risolvere il fecaloma definito come stipsi refrattaria con carico fecale nel retto e/o nel colon.

Officine di confezionamento secondario: Fiege Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Movicol «13.8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Codice AIC: 043886011. Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Movicol «13.8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Codice AIC: 043886011. RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05062

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Singulair»

Estratto determina V&A IP n. 1116 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SINGULAIR 10, 10 mg tabletki pow. 28 tabs. dalla Polonia con numero di autorizzazione 7957 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola.

Confezione: Singulair «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Codice AIC: 043948013 (in base 10) 19X5ZF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Una compressa rivestita con film contiene: Principio attivo: Montelukast sodico, equivalente a 10 mg di Montelukast.

Eccipienti: Lattosio monoidrato. Cellulosa microcristallina, Croscarmellosa sodica, Iprolosa (E 463), Magnesio stearato.

Rivestimento: Ipromellosa, Iprolosa (E 463), Titanio diossido (E 171), Ferro ossido rosso e giallo (E 172), Cera carnauba.

Indicazioni terapeutiche: Singulair è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti β-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico inadeguato dell'asma. Singulair può essere utilizzato anche per il trattamento sintomatico della rinite allergica stagionale nei pazienti in cui Singulair è indicato per l'asma.

Singulair è anche indicato per la profilassi dell'asma laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio.

Officine di confezionamento secondario: Fiege Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Singulair «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Codice AIC: 043948013. Classe di rimborsabilità: C (nn).
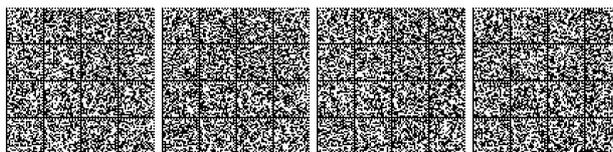
La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Singulair «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Codice AIC: 043948013; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05063

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Blopress»

Estratto determina V&A IP n. 1117 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AMIAS 16 mg tablets 28 Tablets dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione PL 16189/0004 il quale deve essere posto in commercio con la denominazione Blopress e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola.

Confezione: Blopress 28 compresse 16 mg.

Codice AIC: 043896012 (in base 10) 19VM6D (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene: principio attivo: candesartan cilexetil 16 mg.

Eccipienti: carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol, ossido di ferro rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche: Blopress è indicato per il:

trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti;

trattamento dell'ipertensione in bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni;

il trattamento di pazienti adulti con insufficienza cardiaca e compromissione della funzione sistolica ventricolare sinistra (frazione di eiezione ventricolare sinistra ≤ 40%) quando gli ACE-inibitori non sono tollerati o come terapia aggiuntiva agli ACE-inibitori in pazienti con insufficienza cardiaca sintomatica, nonostante la terapia ottimale, quando gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi non sono tollerati.

Officine di confezionamento secondario: Fiege Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Blopress 28 compresse 16 mg.

Codice AIC: 043896012. Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Blopress 28 compresse 16 mg.

Codice AIC: 043896012. RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05064

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Elocon»

Estratto determina V&A IP n. 1118 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ELOCON cream 0,1% W/W dalla Grecia con numero di autorizzazione 63737/30-09-2010 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola.

Confezione: Elocon «0,1% crema» tubo 30 g.

Codice AIC: 043950017 (in base 10) 19X7Y1 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene: principio attivo: mometasone furoato 1 mg.

Eccipienti: Glicole esilenico, acido fosforico, cera bianca, paraffina bianca soffice, acqua depurata, fosfatidilcolina idrogenata, titanio diossido, alluminio amido octenilsuccinato.

Indicazioni terapeutiche: Elocon è indicato nel trattamento delle dermatosi steroido-sensibili nell'adulto e nel bambino:

Psoriasi;

Dermatite atopica;

Dermatite da contatto;

Dermatite seborroica;

Dermatiti irritative;

Neurodermatiti;

Eczemi da stasi;

Disidrosi;

Eritemi solari.

Elocon soluzione cutanea è specificamente studiato per il trattamento delle dermatosi del cuoio capelluto e delle altre aree coperte da peli.

Officine di confezionamento secondario: Fiege Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Elocon «0,1% crema» tubo 30 g.

Codice AIC: 043950017; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Elocon «0,1% crema» tubo 30 g.

Codice AIC: 043950017; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05065
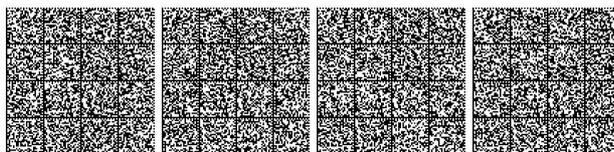
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Motilium».

Estratto determina n. 1119 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MOTILIUM 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 compr. dalla Spagna con numero di autorizzazione 55410 Codigo Nac. 946590-2, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA , Vasil Levski St. 103 – 1000 SOFIA.

Confezione: MOTILIUM "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

Codice AIC: 043893015 (in base 10) 19VJ8R (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compresse rivestite con film

Composizione: Una compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: domperidone 10 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, amido di patata pregelatinizzato, povidone K30, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, sodio laurilsolfato. Rivestimento: ipromellosa, sodio laurilsolfato.

Indicazioni terapeutiche

MOTILIUM è indicato per alleviare i sintomi di nausea e vomito.

Officine di confezionamento secondario

FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA - LO; FALORNI s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MOTILIUM "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

Codice AIC: 043893015; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MOTILIUM "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

Codice AIC: 043893015; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05066

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Motilium».

Estratto determina V&A IP n. 1120 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MOTILIUM 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 compr. dalla Spagna con numero di autorizzazione 55410 Codigo Nac. 946590-2 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GMM FARMA S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: MOTILIUM "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

Codice AIC: 043895010 (in base 10) 19VL72 (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compresse rivestite con film

Composizione: Una compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: domperidone 10 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, amido di patata pregelatinizzato, povidone K30, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, sodio laurilsolfato. Rivestimento: ipromellosa, sodio laurilsolfato.

Indicazioni terapeutiche

MOTILIUM è indicato per alleviare i sintomi di nausea e vomito.

Officine di confezionamento secondario

FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A. - Via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); DE SALUTE S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 SORESINA (CR); S.C.F. S.n.c. di GIOVENZANA ROBERTO e PELIZZOLA MIRKO CLAUDIO VIA F. BARBAROSSA, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA (LO);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MOTILIUM "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

Codice AIC: 043895010; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MOTILIUM "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

Codice AIC: 043895010; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05067

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax».

Estratto determina V&A IP n. 1121 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,5 mg comprimate 30 comp. (3 PVC/AL blister x 10) dalla ROMANIA con numero di autorizzazione 6241/2006/01 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GMM FARMA S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: XANAX "0,50 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 043881010 (in base 10) 19V4KL (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: alprazolam mg 0,50.

Eccipienti: diossido di silicio colloidale anidro, magnesio stearato, sodio docusato 85%, sodio benzoato 15%, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, eritrosina (E 127).

Indicazioni terapeutiche

Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario

FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A. - Via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); DE SALUTE S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 SORESINA (CR); S.C.F. S.n.c. di GIOVENZANA ROBERTO e PELIZZOLA MIRKO CLAUDIO VIA F. BARBAROSSA, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA (LO);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione XANAX "0,50 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 043881010; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX "0,50 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 043881010; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05068

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor».

Estratto determina V&A IP n. 1122 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ORFIDAL 1 mg comprimidos 50 comprimidos dalla SPAGNA con numero di autorizzazione 49796 C.N. 770065-4 il quale, per quanto in premessa motivato, deve mantenere la denominazione Tavor usata in Italia e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GMM FARMA S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: TAVOR " 1 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 043878014 (in base 10) 19V1MY (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse

Composizione: ogni compressa contiene

Principio attivo: Lorazepam 1 mg

Eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amberlite, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche

Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario

FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A. - Via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); DE SALUTE S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 SORESINA (CR); S.C.F. S.n. c. di GIOVENZANA ROBERTO e PELIZZOLA MIRKO CLAUDIO VIA F. BARBAROSSA, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA (LO);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TAVOR "1 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 043878014; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TAVOR " 1 mg compresse" 20 compresse

Codice AIC: 043878014; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05069

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax».

Estratto determina V&A IP n. 1123 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,25 mg comprimate 30 comp. (3 PVC/AL blister × 10) dalla Romania con numero di autorizzazione 6240/2006/01 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, lotti 8105/10 - 80035 Nola.

Confezione: «Xanax» 0,25 mg compresse 20 compresse; codice A.I.C.: 043881022 (in base 10), 19V4KY (in base 32); forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam mg 0,25;

eccipienti: diossido di silicio colloidale anidro, magnesio stearato, sodio docusato 85%, sodio benzoato 15%, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario:

Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona);

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Xanax» 0,25 mg compresse 20 compresse; codice A.I.C.: 043881022; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Xanax» 0,25 mg compresse 20 compresse; codice A.I.C.: 043881022; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05095
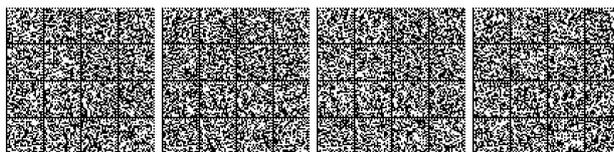
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Minias».

Estratto determina V&A IP n. 1124 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOCTAMID 2,5 mg/ml gotas orales en solución dalla Spagna con numero di autorizzazione 63332 C.N. 902155-9 il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione MINIAS e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, lotti 8105/10 - 80035 Nola.

Confezione: «Minias» 2,5 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 20 ml; codice A.I.C.: 043877012 (in base 10), 19V0NN (in base 32); forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: lormetazepam 250 mg;

eccipienti: saccarina sodica, aroma di arancio, essenza di limone, aroma di caramello, glicerolo, alcool etilico 95%, glicole propilenico.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando l'insonnia è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario:

Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona);

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Minias» 2,5 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 20 ml; codice A.I.C.: 043877012; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Minias» 2,5 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 20 ml; codice A.I.C.: 043877012; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05096

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium».

Estratto determina V&A IP n. 1125 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM 2 mg gélule, 20 gélules dalla Francia con numero di autorizzazione 318 860-7 o 34009 318 860.7 5 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l. CIS di Nola Isola 8, Lotti 8105/10 - 80035 Nola;

Confezione: IMODIUM "2 mg capsule rigide" 8 capsule

Codice AIC: 043880018 (in base 10) 19V3LL (in base 32)

Forma Farmaceutica: capsule rigide

Composizione: Una capsula rigida contiene:

Principio attivo: loperamide cloridrato 2mg

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, magnesio stearato, gelatina, diossido di titanio, eritrosina (E127), ossido di ferro giallo (E172), blu patentato V, ossido di ferro nero (E172).

Indicazioni terapeutiche: Imodium è indicato per il trattamento sintomatico delle diarree acute.

Officine di confezionamento secondario: Fiege Logistics Italia S.p.a. - Via Amendola, 1 , 20090 Caleppio di Settala (MI); De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione IMODIUM "2 mg capsule rigide" 8 capsule

Codice AIC: 043880018;

Classe di rimborsabilità: C bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: IMODIUM "2 mg capsule rigide" 8 capsule

Codice AIC: 043880018; OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05097

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Motilium».

Estratto determina n. 1126 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MOTILIUM 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula 30 compr. dalla Spagna con numero di autorizzazione 55410 Codigo Nac. 946590-2 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

Confezione: MOTILIUM "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

Codice AIC: 043894017 (in base 10) 19VK81 (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compresse rivestite con film

Composizione: Una compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: domperidone 10 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, amido di patata pregelatinizzato, povidone K30, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, sodio laurilsolfato. Rivestimento: ipromellosa, sodio laurilsolfato.

Indicazioni terapeutiche: MOTILIUM è indicato per alleviare i sintomi di nausea e vomito.

Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MOTILIUM "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

Codice AIC: 043894017;

Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MOTILIUM "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse

Codice AIC: 043894017; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05098

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Acular».

Estratto determina n. 1127 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ACULAR 0.5 POUR CENT, collyre 1 flacon compte-gouttes polyéthylène de 5 ml dalla Francia con numero di autorizzazione 334 295-9 ou 34009 334 295 9 1 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: General Pharma Solution Spa, Vasil Levski St. 103 – 1000 Sofia.

Confezione: ACULAR "0,5% collirio, soluzione" 1 flacone da 5 ml

Codice AIC: 043879016 (in base 10) 19V2M8 (in base 32)

Forma Farmaceutica: collirio, soluzione;

1 flacone da 5 ml di collirio contiene:

Principio attivo: Ketorolac trometamolo 0,5% p/v.

Eccipienti sono: benzalconio cloruro, disodio edetato, octoxinol, sodio cloruro, idrossido di sodi 1N o acido cloridrico 1N e acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: ACULAR è usato per la profilassi e la riduzione delle infiammazioni oculari conseguenti alla chirurgia della cataratta negli adulti. ACULAR appartiene ad un gruppo di medicinali conosciuti come medicinali antinfiammatori non steroidei (FANS).

Officine di confezionamento secondario: Fiege Logistics italia S.p.a., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ACULAR "0,5% collirio, soluzione" 1 flacone da 5 ml

Codice AIC: 043879016;

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ACULAR "0,5% collirio, soluzione" 1 flacone da 5 ml

Codice AIC: 043879016; SOP – medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05099

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax».

Estratto determina V&A IP n. 1128 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX 5 mg gastro-resistant tablet (enterotabletter) 30 tbl. dalla NORVEGIA con numero di autorizzazione 4511 (vnr 420992) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Farmavox S.r.l., Via Giuseppe Parini 9 - 20121 Milano;

Confezione: DULCOLAX "5 mg compresse rivestite" blister 30 compresse rivestite

Codice AIC: 043899018 (in base 10) 19VQ4B (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio Attivo: Bisacodile 5 mg

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido solubile, glicerolo, magnesio stearato, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), poliacrilati anionici, olio di ricino, macrogol 6000, ferro ossido (E172), cera bianca, cera carnauba e gomma lacca.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Officine di confezionamento secondario: CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DULCOLAX "5 mg compresse rivestite" blister 30 compresse rivestite

Codice AIC: 043899018;

Classe di rimborsabilità: C bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DULCOLAX "5 mg compresse rivestite" blister 30 compresse rivestite

Codice AIC: 043899018; OTC – medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05100

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura».

Estratto determina n. 1129 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDURA 2 mg tabletta 30 db (3x10 *tab)* dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-4980/01 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: General Pharma Solutions Spa, Vasil Levski St. 103 – 1000 Sofia.

Confezione: CARDURA "2 mg compresse" 30 compresse

Codice AIC: 043633027 (in base 10) 19MLD3 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Doxazosin mesilato 2,43 mg (pari a doxazosin 2 *mg)*;

Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Lattosio, Amido glicolato sodico, Magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale.

Officine di confezionamento secondario: Fiege Logistics Italia S.p.a., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Cardura "2 mg compresse" 30 compresse

Codice AIC: 043633027;

Classe di rimborsabilità: C (nn)
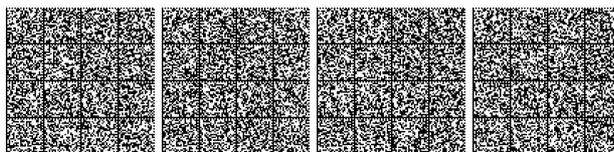
La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CARDURA "2 mg compresse" 30 compresse

Codice AIC: 043633027; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05101

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura».

Estratto determina n. 1130 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDURA 2 mg tablet 30 tablets (3x10 *tab)* dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 9600208 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: General Pharma Solutions Spa, Vasil Levski St. 103 – 1000 Sofia.

Confezione: CARDURA "2 mg compresse" 30 compresse

Codice AIC: 043633039 (in base 10) 19MLDH (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Doxazosin mesilato 2,43 mg (pari a doxazosin 2 *mg)*;

Eccipienti: Cellulosa microcristallina, Lattosio, Amido glicolato sodico, Magnesio stearato, Sodio Laurilsolfato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale.

Officine di confezionamento secondario: Fiege Logistics Italia S.p.a., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CARDURA "2 mg compresse" 30 compresse

Codice AIC: 043633039;

Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CARDURA "2 mg compresse" 30 compresse

Codice AIC: 043633039; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05102

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor».

Estratto determina V&A IP n. 1131 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONCOR COR 1,25 mg 100 Filmtablette dalla Germania con numero di autorizzazione 46660.00.00, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Congescor e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. , Via G. Lanza, 3 – 20121 Milano;

Confezione: CONGESCOR 28 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg

Codice AIC: 042875029 (in base 10) 18WG4P (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: 1,25 mg di bisoprololo fumarato;

Eccipienti: Compressa: silice colloidale anidra, magnesio stearato, crospovidone, amido di mais pregelatinizzato, amido di mais, cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro.

Film di rivestimento: dimeticone, talco, macrogol 400, titanio diossido (E 171), ipromellosa.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) ; S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Pharm@ idea s.r.l. Via del Commercio, 5 – 25039 Travagliato (BS); STM Group S.r.l. Via Artemisia Gentileschi, 26 - 80126 Napoli;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CONGESCOR 28 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg

Codice AIC: 042875029;

Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CONGESCOR 28 compresse in blister PVC/AL da 1.25 mg

Codice AIC: 042875029; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05103

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec».

Estratto determina V&A IP n. 1133 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DELIX protect 10 mg tabletten 100 tabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 50295.00.00, il quale, per quanto in premessa motivato, deve mantenere la denominazione TRIATEC usata in Italia e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l., via G. Lanza n 3 - 20121 Milano.

Confezione: «Triatec» 10 mg compresse 28 compresse divisibili; codice A.I.C.: 038489047 (in base 10), 14QLYR (in base 32); forma farmaceutica: compresse divisibili.

Composizione: una compressa divisibile contiene:

principio attivo: ramipril 10 mg;

eccipienti: ipromellosa, amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, sodio stearilfumarato.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione;

prevenzione cardiovascolare: riduzione della morbilità e mortalità cardiovascolare in pazienti con:

patologie cardiovascolari aterotrombotiche conclamate (pregresse patologie coronariche o ictus, o patologie vascolari periferiche), o

diabete con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1);

trattamento delle patologie renali:

nefropatia glomerulare diabetica incipiente, definita dalla presenza di microalbuminuria;

nefropatia glomerulare diabetica conclamata, definita da macroproteinuria in pazienti con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1);

nefropatia glomerulare non diabetica conclamata definita da macroproteinuria ≥ 3 g/die (vedere paragrafo 5.1);

trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica.

Prevenzione secondaria dopo infarto miocardico acuto: riduzione della mortalità dopo la fase acuta dell'infarto miocardico in pazienti con segni clinici di insufficienza cardiaca quando iniziato dopo 48 ore dall'insorgenza dell'infarto miocardico acuto.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese - località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi);

Pharm@idea S.r.l., via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (Brescia);

STM Group S.r.l., via Artemisia Gentileschi n. 26 - 80126 Napoli.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Triatec» 10 mg compresse 28 compresse divisibili; codice A.I.C.: 038489047; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Triatec» 10 mg compresse 28 compresse divisibili; codice A.I.C.: 038489047; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05104

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental».

Estratto determina V&A IP n. 1134 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRENTAL 400 mg 60 comprimidos de libertação modificada PVC/Alu dal Portogallo con numero di autorizzazione 4600284 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmavox S.r.l., via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano.

Confezione: «Trental» 400 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse; codice A.I.C.: 043889017 (in base 10), 19VDCT (in base 32); forma farmaceutica: compresse a rilascio modificato.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: pentossifillina 400 mg;

eccipienti: idrossietilcellulosa, povidone 25, talco, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 8000, eritrosina, titanio diossido.

Indicazioni terapeutiche: ulcere venose croniche.

Officine di confezionamento secondario:

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza-Brianza);

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Trental» 400 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse; codice A.I.C.: 043889017; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Trental» 400 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse; codice A.I.C.: 043889017; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05105

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura».

Estratto determina V&A IP n. 1135 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CARDURA 2 mg tablet 30 tablets dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 9600208 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmavox S.r.l., via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano.

Confezione: «Cardura» 2 mg compresse 30 compresse; codice A.I.C.: 043898016 (in base 10), 19VP50 (in base 32); forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: doxazosin mesilato 2,43 mg (pari a doxazosin 2 *mg)*;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido glicolato sodico, magnesio stearato, sodio laurilsolfato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale.

Officine di confezionamento secondario:

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza-Brianza);

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Cardura» 2 mg compresse 30 compresse; codice A.I.C.: 043898016; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Cardura» 2 mg compresse 30 compresse; codice A.I.C.: 043898016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05106

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Travelgum».

Estratto determina n. 1136 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRAVELGUM medicated chewing gum 20 mg/gum 10 gum dalla Grecia con numero di autorizzazione 28596/8-7-2010 (già 87198/09/29-3-2010), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: «Travelgum» 20 mg gomme da masticare medicate 10 gomme; codice A.I.C.: 043885019 (in base 10), 19V8GV (in base 32); forma farmaceutica: gomme da masticare medicate.

Composizione: ogni gomma da masticare medicata contiene:

principio attivo: dimenidrinato 20 mg;

eccipienti: potassio fosfato monobasico, povidone 25, saccarina sodica, aspartame, eudragit S 12.5, eudragit S 100, titanio biossido E 171, destrosio (glucosio) liquido, diossido di silicio colloidale (aerosil 200), mentolo, cera bianca, macrogol , magnesio stearato, eudragit E, magnesio ossido, aroma di menta piperita, destrina, witepsol E85, calcio carbonato, talco, sorbitolo, saccarosio, gomma base, cera E.

Indicazioni terapeutiche: «Travelgum» si usa nelle cinetosi (nausea e vomito dovuti a mal d'aria, d'auto, di treno e di mare).

Officine di confezionamento secondario:

Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi);

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Travelgum» 20 mg gomme da masticare medicate 10 gomme: codice A.I.C.: 043885019; classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Travelgum» 20 mg gomme da masticare medicate 10 gomme; codice A.I.C.: 043885019; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05107

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin».

Estratto determina V&A IP n. 1132 del 12 giugno 2015

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875/125 mg comprimidos 20 comprim. (4x5) dalla Spagna con numero di autorizzazione 59515 C.N. 697914-3 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Farmavox S.r.l., Via Giuseppe Parini 9 - 20121 Milano;

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Codice AIC: 042918060 (in base 10) 18XS5D (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film

Ogni compressa contiene:

Principi attivi: amoxicillina triidrato corrispondente ad amoxicillina 875 mg; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico 125 mg.

Eccipienti: silice colloidale, carbossimetilamido sodico di patata, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, ipromellosa 5 cps, ipromellosa 15 cps, macrogol 4000, macrogol 6000, titanio diossido (E171), dimeticone.

Indicazioni terapeutiche

AUGMENTIN è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle infezioni:

dell'orecchio e dei seni nasali,

infezioni del tratto respiratorio,

infezioni del tratto urinario,

infezioni della pelle e dei tessuti molli comprese infezioni dentali,

infezione delle ossa e delle articolazioni.

Officine di confezionamento secondario

CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AUGMENTIN «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse

Codice AIC: 042918060; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AUGMENTIN "875 mg + 125 mg compresse rivestite con film" 12 compresse

Codice AIC: 042918060; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05115

AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Avviso integrativo relativo alla valutazione ambientale strategica del progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio.

Con riferimento alla notizia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 1° luglio 2015, di approvazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica del «Progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Serchio» e avvio della consultazione, si comunica che, a sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, la procedura di VAS comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

Si comunica altresì, nel rispetto dell'art.14 comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, che il Progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio, il relativo rapporto ambientale (comprensivo della valutazione di incidenza) e la sintesi non tecnica sono disponibili per la pubblica consultazione, oltre che sul sito internet dell'Autorità di bacino (www.autorita.bacinoserchio.it), anche sul sito del Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare (www.va.minambiente.it). Copia della documentazione è inoltre depositata in formato digitale presso il Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare, DG Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo n. 44, Roma.

15A05314

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'organismo ANIMAT sas di Angotti Nicola & C, in Crotone, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Animat sas di Angotti Nicola & C Loc. Poggio Pudano S.S. 106 km 242 n. 42 Crotone

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 15 giugno 2015.

15A05156

Abilitazione all'organismo PLC srl, in Roma, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 15 giugno 2015 il seguente organismo:

PLC srl Via Ancona 21 Roma

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

15A05157

Rinuncia dell'organismo AQCERT Italia srl, in Roma, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01.

Vista la comunicazione della società AQCERT Italia srl in data 8 maggio 2015 protocollo MiSE n. 65728 del 9 maggio 2015, relativa alla rinuncia ad effettuare le verifiche ai sensi del dPR 462/01;

Visto il decreto direttoriale del 15 giugno 2015 è accettata la rinuncia dell'Organismo AQCERT Italia srl con sede in Roma – via V. Melandri 96 all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del dPR 462/01 pertanto il decreto ministeriale del 12 agosto 2014 cessa di avere efficacia.

15A05158

Revoca dell'organismo So.C.I.C. Srl, in Roma, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01.

Viste le comunicazioni della società So.C.I.C. srl dell'8 aprile 2015 protocollo MiSE n. 49190 e del 10 aprile 2015, relativa all'impossibilità di avere a breve un nuovo organo amministrativo che permetta di adottare qualunque atto di gestione anche di tipo ordinario;

Vista la comunicazione della Società So.C.I.C. srl del 22 aprile 2015 prot. MiSE 56501 con la quale venivano comunicate le dimissioni del Responsabile tecnico e del Sostituto Responsabile tecnico;

Constatato che nessuna altra comunicazione è pervenuta relativa alla risoluzione delle problematiche circa il normale funzionamento dell'Organismo So.C.I.C.;

Visto il decreto direttoriale del 15 giugno 2015, il decreto direttoriale del 12 agosto 2014 è revocato.

15A05159

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-156) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.